



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 1 aprile 2020 - n. 520

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/2995

Adesione di Regione Lombardia all'addendum all'«Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della c.d. «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019 7

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/2997

Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021 32

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/2998

Determinazioni in ordine alla realizzazione del progetto «Incubatori di comunità - Sub 1 la possibilità di una alternativa - Sub 2 per un dialogo possibile» in attuazione dell'accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 luglio 2018 48

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/2999

Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie - emergenza COVID - 19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2020 115

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/3015

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Approvazione «Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro» 120

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2020 - n. XI/3021

Disposizioni urgenti al fine di favorire il conferimento del siero di latte agli impianti di produzione di biogas alla luce dello stato di emergenza della filiera lattiero casearia causata dal coronavirus COVID-19 128

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 30 marzo 2020 - n. 3928

Determinazioni in ordine all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria» di cui al decreto 2259 del 21 febbraio 2019- POR FSE 2014-2020 136

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 30 marzo 2020 - n. 3881

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 18 marzo 2019, n. 1391 - Approvazione riparto risorse anno 2020 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa e liquidazione a favore delle Comunità Montane (beneficiari diversi) 140

Comunicato regionale 31 marzo 2020 - n. 28

Proroga della stagione silvana, per i soli tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza delle linee elettriche, nel territorio boscato in cui l'ente forestale è Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 58 del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali) 142

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.G. Sviluppo economico

Decreto direttore generale 30 marzo 2020 - n. 3929

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 - Proroga della durata del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul bando Start Up di impresa nell'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario di cui al d.d.s. 11014 del 25 luglio 2019 143

Decreto dirigente unità organizzativa 24 marzo 2020 - n. 3714

2014IT16RFOP012 - Concessione controgaranzie ai destinatari finali relativamente al quinto flusso delle operazioni garantite da parte dei confidi - Mese di febbraio 2020 - «Linea Di intervento controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. n. XI/1184/2019 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.D.1.1. ID Bando: RLO12017002662 145

Decreto dirigente struttura 26 marzo 2020 - n. 3815

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Cominparfum s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 570230 - CUP E71F18000170009 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 163

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2020 - n. 3953

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 Approvazione del bando attuativo della misura A sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro di cui alla d.g.r. XI/3015/2020 166

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 27 marzo 2020 - n. 3855

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. 203

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 1 aprile 2020 - n. 520

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto «Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19»;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517

del 23 marzo 2020 di modifica dell'ordinanza 515/2020;

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che ha sostituito l'Allegato 1 del d.p.c.m. del 22 marzo 2020 riportante i codici Ateo delle attività economiche che possono rimanere aperte, comprensivo del cod. 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 191 del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale», che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce alle Regioni la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Rilevato che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico che non può essere interrotto;
- tale situazione di emergenza può, altresì, avere ripercussioni su attività di bonifica che non possono essere interrotte, quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica;

Visto il Parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020 in merito alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'emergenza di SARS- Cov -2, che, in particolare, stabilisce che:

- per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso, guanti, fazzoletti di carta debbano essere buttate nell'indifferenziato;
- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

Visto il documento di indirizzo approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale - SNPA il 18 marzo 2020 che fornisce indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e delle sue evoluzioni;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare «Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota», che, al fine di poter superare questo momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti, vista la dotazione impiantistica sull'intero territorio nazionale, segnala l'opportunità di assicurare maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti. A tal fine richiama la possibilità, prevista dalla legislazione nazionale all'articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, e che tali ordinanze possano aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati per la messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), e in alternativa o in aggiunta possano prevedere di aumentare le capacità autorizzate degli impianti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22276 del 30 marzo 2020 che, in linea con la precedente nota ministeriale sopra citata, fornisce indicazioni alle Regioni che intendano scegliere lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, del d.lgs. 152/200, per gestire le criticità verificatesi sul proprio territorio nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza da COVID-19;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

Richiamate

- la nota, prof. T1.2020.0013001 del 11 marzo 2020, con la quale, a seguito di richieste di chiarimento in merito all'inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, si è ricordato agli operatori del settore che, così come previsto dell'art. 177, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che il medesimo decreto legislativo all'art. 183, comma 1, lettera n), definisce la gestione dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario» e che tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse e le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità non si applicano alla gestione dei rifiuti;
- la nota prof. T1.2020.0013390 del 13 marzo 2020 con la quale, a seguito di richieste di chiarimento sui «centri di raccolta» comunali, si è precisato che anch'essi fanno parte della filiera della gestione dei rifiuti urbani e, quindi, sono «attività di pubblico interesse» e servizio pubblico, facendo però presente che tali disposizioni non si applicano ai centri di riuso, che pertanto devono essere chiusi. Con la medesima nota, inoltre, sono state trasmesse a tutti i comuni le indicazioni, predisposte dall'Istituto Superiore della Sanità, per la corretta gestione dei rifiuti del cittadino in questo periodo emergenziale;
- a nota prof. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 con la quale sono state fornite indicazioni per impianti di trattamento rifiuti urbani indifferenziati nell'ambito dell'emergenza di COVID 19;
- le note inviate alle Province e alla Città Metropolitana in data 18 marzo 2020, con le quali sono state fornite indicazioni ai comuni per il servizio di spazzamento strade nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

Vista le note trasmesse dalle Associazioni di Categoria, che segnalano diverse difficoltà riscontrate nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, a fronte del periodo emergenziale da COVID-19, e, tra queste, la criticità di trovare degli sbocchi per frazioni di rifiuti e materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti, a causa della chiusura di alcuni impianti a valle, con il possibile effetto di accumuli e materiali oltre i limiti di stoccaggio autorizzati e la conseguente richiesta degli operatori del settore di consentire, con un provvedimento d'urgenza, in via temporanea ed eccezionale, lo sfornamento dei limiti autorizzati;

Visto il documento «Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - emergenza COVID-19», approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;

Considerato, inoltre, che sono arrivate numerose comunicazioni dai responsabili degli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale, che informano circa la sospensione dei cantieri relativi a interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei suoli;

Dato atto della necessità che vengano garantite le attività connesse alla bonifica dei siti contaminati la cui interruzione potrebbe generare impatti negativi per l'ambiente e per la salute;

Dato atto che, per le acque sotterranee, è necessario garantire il mantenimento e l'ordinaria gestione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica in corso, al fine di contenere e di evitare la diffusione della contaminazione al di fuori del sito;

Considerato che:

- occorre che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti, che operano sul territorio regionale, garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno le frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
- occorre che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti, che operano sul territorio regionale, sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti domiciliare laddove i impossibilitati a garantirlo;
- occorre chiudere i centri del riutilizzo, in quanto non rappresentano un servizio di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- occorre che i Comuni riducano o sospendano l'apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere

raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;

- il conferimento diretto in incenerimento, per le caratteristiche di processo dei relativi impianti, è per i rifiuti urbani indifferenziati il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte degli operatori;
- il conferimento diretto dei rifiuti indifferenziati in questo periodo emergenziale si discosta per caratteristiche merceologiche da quanto deve essere ordinariamente conferito in inceneritore;
- anche altri trattamenti, tra cui il TMB, possono essere effettuati assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini se operanti nel rispetto delle indicazioni espresse dall'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prof. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020;
- occorre che gli operatori del servizio di igiene urbana rispettino le indicazioni dettate dall'Istituto Superiore di Sanità prof. AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in merito all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise e che effettuino il servizio di pulizia strade nel rispetto delle raccomandazioni di SNPA del 18 marzo 2020;

Considerato, altresì, che l'attuale situazione emergenziale:

- ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali e dei cantieri con la possibile conseguenza del mancato rispetto dei vincoli normativi per il deposito temporaneo dettati dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006, della gestione terre e rocce da scavo di cui al d.p.r. 120/2017, dei termini riferiti alle campagne di impianti mobili, nonché del mancato utilizzo - quali acque di processo - delle acque di falda emunte in funzione di messa in sicurezza e/o bonifica;
- ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale destinazione di alcune frazioni della raccolta rifiuti sul territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario ampliare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza:

- la durata del deposito temporaneo;
- a capacità di stoccaggio, al fine di non interrompere i flussi di raccolta rifiuti sul territorio regionale;
- le potenzialità di trattamento di alcune tipologie di impianti di recupero e smaltimento rifiuti nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, dando inoltre maggiore flessibilità nel corso dell'anno;

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni autorizzative relative ai prodotti da recupero di rifiuti, considerata la particolare situazione di difficoltà dei destini di mercato;

Dato atto che nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020 è, tra l'altro, indicata la procedura relativa all'incremento di dette capacità di stoccaggio; viene, in particolare, indicato che la richiesta di deroga alle capacità di stoccaggio autorizzate ai sensi degli art 208 del d.lgs. 152/2006 e ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002, dovrebbe essere ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, e che tale segnalazione dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del direttore tecnico dell'impianto, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato dall'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto di alcune prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate nella nota stessa;

Dato atto che in ottemperanza all'op.p.g.r. 514 sono chiuse le attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

Ritenuto, pertanto, nel caso di richiesta di deroga alla capacità di stoccaggio, che le indicazioni ministeriali possano essere attuate prevedendo una comunicazione del Direttore tecnico

dell'impianto o tecnico abilitato che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate al punto 16 della presente ordinanza e indicate nella circolare del Ministero dell'Ambiente delle Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020, che dovrà essere trasmessa a Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco;

Ritenuto di derogare i termini relativi alla gestione delle rocce e terre da scavo di cui al d.p.r. 120/2017 e delle campagne degli impianti mobili;

Ritenuto, altresì, necessario garantire i sistemi di messa in sicurezza e bonifica in corso per le acque sotterranee, anche nei siti produttivi con sospensione delle attività ai sensi dei sopra citati decreti;

Considerato che le potenzialità di trattamento sono autorizzate con il riferimento all'anno solare e che pertanto, le deroghe previste dal presente atto per i quantitativi di trattamento devono essere necessariamente riferite all'anno solare 2020;

Atteso il notevole aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo che gli impianti autorizzati rischiano di non riuscire a trattare in tempi brevi, col rischio che l'accumulo di tali rifiuti comporti rischi sanitari;

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni del d.p.r. n. 254/2003 per garantire il trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 6 della Direttiva n. 2010/75/UE, tali rifiuti potranno essere scaricati negli inceneritori direttamente in fossa, ma evitando la manipolazione diretta, assicurando la minimizzazione del tempo di permanenza in fossa e la minimizzazione del mescolamento con altri rifiuti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti in tale comparto dall'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto, altresì, che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

Sentita la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

Visto il parere di APRA pervenuto con nota T1 2020 015135 del 30 marzo 2020 in ordine agli aspetti ambientali di competenza;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale:

1. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell'ISS di cui in premessa;

2. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;

3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;

4. di derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;

5. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;

6. che qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

7. che i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

8. che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che:

- deve essere sospeso, nel periodo di emergenza COVID 19, l'utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della polvere;
- il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d'acqua a pressione ridotta;
- e superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detersivi/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detersivo neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell'ambiente;

9. che i Centri del Riutilizzo siano chiusi;

10. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;

11. che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l'apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilate ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;

12. che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all'art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;

13. che in tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot.T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare:

- sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all'uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

Laddove gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, la frazione di tale rifiuto non potrà essere ritirata e dovrà essere inviata direttamente ad incenerimento;

14. che, in considerazione delle ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono sostanzialmente l'invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempesti-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

vamente informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all'emergenza in corso, al fine di garantire l'autosufficienza regionale e di poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti;

15. che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
- b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all'arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell'impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l'informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
- c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all'arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all'art. 237 ter, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/06;

16. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:

- disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- a garanzia di spazi adeguati di stoccaggi in relazione all'aumento previsto di volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguanti sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odori-

gene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

17. che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

18. che nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto;

19. che i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna»

20. che i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del d.p.r. 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;

21. che siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;

22. di prevedere che, a fronte delle deroghe autorizzate concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie;

23. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'art. 191 del d.lgs. 152/2006;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presidente
Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2995

Adesione di Regione Lombardia all'addendum all'«Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della c.d. «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. XI/2252 adesione di Regione Lombardia ad alcune misure a favore delle PMI previste dall'«Accordo per il credito 2019» sottoscritte il 15 novembre 2018 tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione di un'autonomia «moratoria regionale» del 22 ottobre 2019 con la quale si:

1. è aderito all'«Accordo per il credito 2019» limitatamente alle seguenti misure previste dal paragrafo «Imprese in Ripresa 2.0»:
 - A. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine;
 - B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine;
2. è proseguito, coerentemente con le finalità dell'Accordo, con l'autonomia iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;
3. è estesa l'applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell'Allegato A, che prevedono:
 - finanziamenti agevolati, sia in cofinanziamento che non in cofinanziamento con il sistema bancario;
 - finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;
 - finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma della garanzia pubblica;
 - interventi di cui Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 deliberati a favore di EELL quale misura di sostegno a favore di quest'ultimi;
4. estendono gli effetti dell'applicazione dell'Accordo alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 - Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»;
5. delega Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione di quanto disposto dal medesimo atto, autorizzando, in particolare, la medesima a disporre, in conseguenza dell'applicazione della presente deliberazione, l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all'Allegato A;
6. dispone che le richieste di accesso all'Accordo e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020 e che le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;
7. prevede che ogni eventuale aiuto attivato sulla base del presente provvedimento, una volta determinato, sarà concesso nel rispetto delle regole e dei vincoli previsti dal Reg. 1407/2013 ed al Reg. 651/2014, ivi compreso il metodo di calcolo dell'ESL adottato;

Considerato che l'emergenza sanitaria diretta conseguenza dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre sensibilmente la propria attività;

Ritenuto pertanto necessario intervenire per sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla grave situazione finanziaria che si è determinata in conseguenza dell'epidemia del COVID-19;

Visto che lo scorso 6 marzo è stato sottoscritto l'«Addendum all'accordo per il credito 2019» (Allegato A al presente atto) che

prevede «l'applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all'originale termine del 18 novembre 2019);

Considerato che la moratoria regionale prevedeva invece l'applicabilità ai finanziamenti in essere alla data di pubblicazione della d.g.r. 2252/2019 e del relativo allegato sul B.U.R.L ed a valere sulle misure agevolative regionali previste (avvenuta il 17 ottobre 2019);

Ritenuto aderire a detto addendum e conseguentemente estendere, per uniformità, il limite temporale del 31 gennaio 2020 anche ai finanziamenti di cui alla Moratoria regionale;

Considerato opportuno, in ragione della gravità della situazione finanziaria del settore produttivo estendere le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/ a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMII;

Richiamate le misure regionali, di cui all'Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019», parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, sulle quali possono essere applicate i vantaggi previsti dall'Addendum all'Accordo per il credito 2019 e dalla Moratoria Regionale;

Considerato opportuno, quale segnale di attenzione per il mondo delle imprese permettere l'accesso alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo quanto sopra previsto, per le iniziative di agevolazione gestite da Finlombarda s.p.a. di cui all'Allegato B del presente provvedimento, prevedendo l'accesso alle aziende che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso (imprese «in bonis») e di escludere l'effettuazione nei confronti delle imprese delle ulteriori eventuali valutazioni previste dall'Accordo stesso;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Stabilito di prevedere che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell'equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l'iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

Evidenziato che l'iniziativa non è rivolta:

1. ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
2. alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a del Reg. (UE) 1407/13);

Stabilito che l'impresa beneficiaria il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, che informi, a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti, su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;

Dato atto che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

1. attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
2. attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a del Reg. (UE) 1407/13);

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 52 «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il registro nazionale aiuti»;

Ritenuto, in continuità con quanto disposto con la d.g.r. XI/2252 di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto agli adempimenti di cui alla legge 234/2012 ed al decreto ministeriale 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 6 di quest'ultimo;

All'unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di aderire all'«Addendum all'Accordo per il credito 2019» (allegato A al presente provvedimento) che prevede «l'applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all'originale termine del 18 novembre 2019) erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemologica «COVID-19»;

2. di proseguire, coerentemente con le finalità dell'Accordo e del suo Addendum, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle imprese con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;

3. di estendere, in ragione della grave situazione finanziaria del settore produttivo le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/2019 a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMI;

4. di confermare l'applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell'Allegato B, «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevedono:

- finanziamenti agevolati, sia in cofinanziamento che non in cofinanziamento con il sistema bancario;
- finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;
- finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma della garanzia pubblica;
- interventi di cui Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 deliberati a favore di EELL quale misura di sostegno a favore di quest'ultimi;

5. di disporre che l'accesso, da parte delle imprese, alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti in relazione alla Moratoria Regionale è subordinato esclusivamente all'assenza, al momento della presentazione della domanda, di posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni di procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»);

6. di estendere gli effetti dell'applicazione dell'Accordo per il credito 2019 e del suo Addendum alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 - Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»;

7. di considerare, per uniformità, il termine del 30 gennaio 2020 quale termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della cd «Moratoria regionale» (rispetto all'originario 17 ottobre 2019);

8. di approvare l'Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di applicare le agevolazioni previste dall'Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e della Moratoria Regionale relativamente alle misure agevolative di cui all'Allegato B;

10. di stabilire che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell'equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l'iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

11. di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione del presente provvedimento mediante l'adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, in particolare in merito agli adempimenti di cui al d.m. 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 6 di quest'ultimo, e autorizzando la medesima a disporre, in conseguenza dell'applicazione della presente deliberazione, l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all'Allegato B;

12. di disporre che le richieste di accesso dall'Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020;

13. di disporre che le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;

14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia

Allegato B – Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019

1. Finalità, obiettivi e Regime d’aiuto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019 con la finalità di consentire alle imprese e ai Comuni della Regione Lombardia di poter ottenere, secondo le modalità di seguito descritte, la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza relativamente ad un finanziamento a valere sulle seguenti misure agevolative regionali (di seguito “Moratoria Regionale”):

- “Fondo di garanzia Made in Lombardy” istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 “POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy” relativamente alla Misura “Made in Lombardy (MIL)”;
- “Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” istituito con DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 relativamente alla misura “Credito Adesso”;
- “Fondo di Garanzia AL VIA” istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura “AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali”;
- “Contributo in conto interessi” di cui alla D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4866 relativamente alla misura “Linea Innovazione”;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linee di Intervento 1 “Sviluppo Aziendale”, 4 “Crescita Dimensionale”, 5 “Trasferimento della Proprietà d’Impresa” di cui alla D.G.R. n.1988 del 13/7/2011 e D.d.u.o. n. 6913 del 25/7/2011;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linea di Intervento “Cooperazione” di cui alla D.G.R. n.11329 del 10 febbraio 2010;
- Bando MIUR FRIM FESR di cui alla D.G.R. n.1817 dell'8 giugno 2011;
- Fondo di Rotazione per i Soggetti che Operano in Campo Culturale di cui di cui alla l.r. 25/2016 Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo - art. 42 comma 1 lett. d);
- Bando Intraprendo di cui alla D.G.R. n.5033 dell'11 aprile 2016;
- Bando FRIM – FESR di cui alla L. R. n.1/2007 e al D.d.u.o. n.15526 del 23/12/2008;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità FRIM: Linea di Intervento 8 FRIM “START UP E RE-START” di cui alla D.G.R. n.803 dell'11 ottobre 2013 e al D.d.s. n.9441 del 18 ottobre 2013;
- Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) di cui al D.d.u.o. n.12397 del 18/12/2014;
- Fondo di rotazione e fondo di garanzia ai sensi della L.R. n.21 del 18 novembre 2003;
- Fondo di rotazione per il finanziamento di ristrutturazione e adeguamento di sale destinate ad attività di spettacolo di cui all'art.5 della L.R. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. 25/2016);
- Fondo di garanzia per le imprese di spettacolo istituito dall'art. 6 della l.r. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. e) della l.r. 25/2016)
- Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI di cui alla D.G.R. n.5130 del 18 luglio 2007;
- Bando per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla miglioria, all'adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui al D.d.s n.11190 del 10 dicembre 2015 e al D.d.s. n.24 del 7 gennaio 2016;
- Bando per la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui alla D.G.R. n.147 del 17 maggio 2013;
- Bando Agroindustria - Operazione 4.2.01 Fondo Credito di cui alla D.g.r. n.5016 dell'11 aprile 2016;
- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VII/7615 del 21.12.2001;
- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VIII/9530 del 27.05.2009;

- Lombardia Concreta di cui alla D.G.R. n.986 del 29/11/2013;
- Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento 2017 di cui al decreto n.13459 DEL 19/12/2016, DGR XI/1963 del 22/07/2019, Decreto n.13795 del 30/09/2019 e Decreto n 3647 del 23/03/2020;
- Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato Misura A - Microcredito - Misura B - Investimenti di cui alla D.d.g. n. 7907 del 30 luglio 2009;
- Interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive mediante di cui alla L.R. n.36 del 27 giugno 1988;
- Misura A: Acquisto Macchinari (ex Sabatini) di cui al D.D.U.O. n.613, 27 gennaio 2009.;
- Fondo per la costituzione reti di imprese di cui al decreto d.u.o. n. 2046 del 12/03/2012;
- Fondo ex L.R.22/06 e L.R. 1/99;
- Fondo FONCOOPER di cui alla Legge n. 49 del 1985;
- Fondo per le agevolazioni finanziarie all'artigianato di cui alla L.R. n. 1/2007;
- Fondo per la promozione delle espressioni di interesse di privati di cui alla D.G.R. n. 7025/2008 e ss.mm.;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - Linea di intervento n° 8 "Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti svantaggiati di cui alla D.g.r. 30 marzo 2011 – n. IX/1510;
- Bando FINITER di cui al Decreto n. 2121 del 14 marzo 2012;
- Fondo Digitalizzazione di cui alla L.R. 21/2008;
- Bando per l'accesso al fondo di rotazione per il sostegno alla partecipazione a fiere internazionali (linea 6 internazionalizzazione del FRIM – in attuazione della D.g.r. IX/4812 del 06/02/2013);
- Fondo Edilizia Scolastica di cui alla Legge regionale 19 del 2007;
- Bando Edilizia Scolastica di cui alla D.g.r. 20 febbraio 2017 - n. X/6234;
- LINEA R&S PER AGGREGAZIONI di cui al Decreto n. 11814/del 23 /12/2015;
- FRIM FESR 2011 di cui al D.D.S. n. 6197 del 6/7/2011.

L'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente è concessa nell'ambito del Regolamento de minimis¹, salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.

2. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le imprese e i Comuni:

- a. che abbiano in essere un finanziamento a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1 e con le caratteristiche di cui al successivo art. 3;
- b. che alla data della presentazione della domanda risultino "*in bonis*" e pertanto non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come esposizioni *non-performing*²,

¹ **Regolamento de minimis**: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

² La categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Bankit n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall'Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea.

ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

- c. che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti delle quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).

3. Finanziamenti ammissibili

Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale i finanziamenti che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1. Le rate di tali finanziamenti possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- b. finanziamenti già erogati a saldo ed in ammortamento;
- c. finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

3.1 Finanziamenti ammissibili alla sospensione delle rate di capitale

Sono ammissibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di sospensione delle rate di capitale sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- le operazioni di sospensione non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
- le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

3.2 Finanziamenti ammissibili all'allungamento della scadenza

Sono ammissibili all'allungamento della scadenza, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 5 anni, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

- l'impresa/Comune può richiedere l'allungamento solo al termine dell'eventuale periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo già deliberato in precedenza;

- le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di allungamento della durata non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
- le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate, previa estensione della durata delle eventuali garanzie esistenti e senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4. Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla Moratoria Regionale potranno essere presentate dalle imprese/Comuni sino al 31 dicembre 2020; tale termine è prorogato al 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento per il quale si presenta domanda di accesso alla Moratoria Regionale dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione.

Di seguito si esplicitano le modalità di presentazione delle domande di accesso alla Moratoria Regionale:

- per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese/Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta all'Istituto di credito co-finanziatore, il quale invierà a Finlombarda S.p.A. la documentazione ricevuta unitamente alla copia della propria delibera positiva di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
- per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese /Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta direttamente a Finlombarda S.p.A..

Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo di cui all'Appendice A firmato digitalmente³, dal legale rappresentante dell'impresa /Comune, da inviarsi a mezzo PEC, da parte dell'istituto di credito per le operazioni in co-finanziamento o da parte dell'impresa/Comune per le operazioni non in co-finanziamento, con oggetto "Richiesta di Moratoria Regionale 2019" al seguente indirizzo: moratoria2019@pec.finlombarda.it.

A corredo del modulo di domanda di accesso alla Moratoria Regionale è necessario presentare:

1. solo nel caso in cui il soggetto che presenta domanda di partecipazione sia diverso dal legale rappresentante, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza;
2. solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento, Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti "de minimis" all'Impresa unica⁴ ai sensi del Regolamento *de minimis*, apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello di cui

³ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

⁴ **Impresa unica**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

all'Appendice B. A corredo della stessa andrà allegata analogo dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale o elettronica dei rispettivi legali rappresentanti e utilizzando tassativamente il modello di cui all'Appendice C.

3. per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata nel presente Allegato saranno considerate inammissibili.

5. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di accesso alla Moratoria Regionale è svolta da Finlombarda S.p.A. entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere alle imprese/Comuni i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari al fine di ottenere informazioni sulla documentazione ricevuta, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono sospesi.

L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda di accesso alla Moratoria Regionale e dei finanziamenti per i quali si richiede la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza:

Finlombarda S.p.A. procederà alla verifica:

- a. del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2 – Soggetti Ammissibili;
- b. che i finanziamenti per i quali si richiede accesso alla moratoria abbiano le caratteristiche di cui punto 3 – Finanziamenti Ammissibili;
- c. nel caso di richiesta di sospensione delle rate di capitale dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.1;
- d. nel caso di richiesta di allungamento della durata dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.2;
- e. nel caso di operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, la delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Ad esito positivo delle verifiche di cui al presente paragrafo, Finlombarda procederà alla rideterminazione dell'intensità di aiuto dell'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime rispetto al regime utilizzato, il cui superamento sarà causa di inammissibilità.

A seguito del provvedimento di concessione o diniego della Moratoria regionale, Finlombarda invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione alla Moratoria Regionale, gli elementi sostanziali riguardanti il finanziamento ammesso.

6. Modalità e adempimenti per l'attuazione della Moratoria Regionale

In caso di concessione Finlombarda procederà:

- alla modifica del piano di ammortamento originario ed alle conseguenti modifiche contrattuali;
- all'acquisizione dell'eventuale estensione delle garanzie che assistono il finanziamento.

In ogni caso, la delibera positiva non comporta l'erogazione di ulteriori risorse all'impresa/Comune da parte della Regione Lombardia e/o di Finlombarda S.p.A..

7. Pubblicità, informazioni e contatti

Copia integrale del presente documento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.finlombarda.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Allegato e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: moratoria2019@finlombarda.it.

APPENDICE A:
MODELLO DI DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019

Spett.le Finlombarda S.p.A.

A mezzo PEC: moratoria2019@pec.finlombarda.it

DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019
(di cui alla D.g.r. n. [•] del [•])

e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore dotato di opportuni poteri di firma (allegati in copia) dell'Impresa/Comune _____ (denominazione sociale) _____ (codice fiscale/partita iva) _____ (indirizzo sede) _____ (telefono) _____ (mail PEC) _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

- di avere preso visione della D.g.r. n. [•] del [•] e dei relativi Allegati e di conoscerne ed accettarne il contenuto;
- che la predetta impresa è intestataria del/i seguente/i finanziamento/i (indicare i riferimenti normativi/misura regionale e dati richiesti dei finanziamenti regionali in essere per i quali si intende richiedere la concessione della Moratoria Regionale):

A. Elenco finanziamenti per sospensione delle rate

1. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario di euro _____
- stipulato in data __/__/__
- scadenza ultima rata __/__/__
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__

2. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__
- scadenza ultima rata __/__/__
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__;
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__

B. Elenco finanziamenti per allungamento della durata

1. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__/
- scadenza ultima rata __/__/__/
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__/
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/

2. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__/
- scadenza ultima rata __/__/__/
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__/
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/

Per le operazioni in Co-finanziamento indicare i riferimenti dell'Istituto di credito co-finanziatore:

Istituto di credito: _____

Filiale/ufficio: _____

Nome del referente dell'istruttoria: _____

Telefono del referente dell'istruttoria: _____

Email del referente dell'istruttoria: _____

CHIEDEdi usufruire dei benefici previsti dalla "Moratoria Regionale" di cui alla predetta D.G.R. n **[•]** del **[•]** in particolare per:

sospensione dei debiti per le rate scadute/scadenti il __/__/__/ e il __/__/__/ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda;

allungamento della durata a partire dalla rata scadente il __/__/__/ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda per un n° di anni pari a ____ (max 5 anni)

N.B.: l'allungamento della durata non potrà comunque essere richiesto per un periodo superiore alla durata residua del piano di ammortamento

DICHIARA

- di essere una impresa (selezionare la casella di proprio interesse)
 - micro
 - piccola
 - media

grande

secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36)

o, in alternativa, di essere

Comune

- di aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione dei debiti, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- nel caso di Grandi Imprese, di trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. Art.4.3.a e Art.4.6.a del Reg.(UE)1407/13).

PRENDE ATTO CHE

l'esito della presente domanda verrà comunicato all'indirizzo mail PEC sopra indicato.

Firma digitale

_____, li _____

Allegati:

- Copia di atto contenente i poteri di firma del firmatario, se diverso del legale rappresentante
- Eventuale Modello de Minimis (Appendice B) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Eventuale Modello de Minimis Collegate (Appendice C) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale - *solo per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario*

[specificare eventuali altri allegati] _____

APPENDICE B
**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

 In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato BURL	in

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente⁵, altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 3.b.1:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

⁵ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁶;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁷.

⁶ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁷ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁸	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁹	
1								
2								
3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

⁸ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁰	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**:

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ¹¹con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____ / ____ / ____
 (Luogo) (Data)

 (Firma)

Allegato 1: Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente

¹⁰ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

¹¹ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività

che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

APPENDICE C

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa
CONTROLLANTE O CONTROLLATA**

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA¹²

- 1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.
- 2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

¹² Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ¹³	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹⁴	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ¹⁵ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

(Firma)

¹³ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹⁴ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

¹⁵ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2997
Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- il d.m. 12 ottobre 2015 inerente la «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:

- l'art. 11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo di durata triennale per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'accesso a università, alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 14, comma 3, che impegna Regione a favorire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, promuovendo percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione;
- gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il compito di definire modalità e risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'apprendistato di primo livello, quali strumenti di sistematico raccordo tra formazione e lavoro;
- l'art. 25, che istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Viste altresì:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;

- la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, e, in particolare, l'Asse II «Inclusione» (azione 9.2.1) e l'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2020-2021», che ha stabilito di destinare il 28% della consistenza annua di detto Fondo all'inclusione delle persone con disabilità nell'ambito del sistema regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
- la d.g.r. n. X/3143 del 18 febbraio 2015 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2015/2016», con la quale, a seguito di una stima di massima dei costi di gestione e funzionamento correlati alla tipologia di laboratori utilizzati da parte delle istituzioni formative che erogano percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, è stato perfezionato il sistema di costi standard per il riconoscimento della componente «leFP», introducendo valori dotali diversificati sulla base della tipologia di percorso formativo offerto;
- la d.g.r. n. X/1177 del 28 gennaio 2019, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/2020;
- il d.d.g. n. 16110 dell'8 novembre 2019, con il quale è stato recepito l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'approvazione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;
- il d.d.g. n. 18802 del 19 dicembre 2019, con il quale è stato aggiornato il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2020/2021;

Considerato che il modello dotale si è dimostrato uno strumento utile per garantire l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e facilitare la permanenza nel sistema educativo, nonché per assicurare e garantire agli studenti esperienze di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire per l'anno formativo 2020/2021 la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia, costituita dalle linee di intervento sotto riportate e meglio dettagliate nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Percorsi di leFP;
2. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

3. Esperienze all'estero;
4. Apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81/2015);

Dato atto che:

- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 aprile 2019, n. 3, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse relative all'annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) - è stata assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di euro 66.221.230,00;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2019, n. 4, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse per il finanziamento dei percorsi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, è stata assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di euro 36.033.391,00;

Dato atto, inoltre, che con riferimento al sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono attribuiti annualmente alla Regione:

- specifici contributi nazionali finalizzati ad assicurare l'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto-dovere, stimati in una quota pari a € 66.000.000,00 sulla base delle assegnazioni statali delle precedenti annualità;
- specifici contributi finalizzati ad assicurare l'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema duale, stimati in 36.000.000,00 sulla base delle assegnazioni statali delle precedenti annualità;

Valutato di mettere a disposizione per l'attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2020/2021 (comprensivo di una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

- € 104.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e compensate, di cui € 54.430.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 49.666.200,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla Legge 144/99, di cui € 36.488.440,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 70.715.360,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 40.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 relative alle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 4.500.000,00 a valere sull'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 36.400.000,00 a valere sull'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

Dato atto che si procederà con successive variazioni di bilancio al fine di allocare le risorse sugli idonei capitoli di spesa;

Ritenuto, inoltre, di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, come meglio precisato nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r.n. 3143/2015 ha perfezionato il sistema di costi standard per il riconoscimento della Dote «leFP», introducendo valori dotali diversificati che costituiscono l'importo massimo erogabile per ciascuna tipologia di percorso di qualifica o di diploma professionale;
- è in corso il lavoro di definizione dei Profili regionali, mediante i quali saranno declinate territorialmente le Figu-

re del Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali;

Ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei nuovi valori massimi della Dote «leFP» per l'anno formativo 2020/2021, da applicare alle diverse tipologie di percorso di qualifica o di diploma professionale erogato;

Ritenuto, infine, di:

- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle linee guida per il finanziamento dei progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, l.r. n. 30/2015;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

Dato atto della situazione emergenziale legata alla gestione e contenimento dell'epidemia da COVID-19, avviata con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e ancora in costante evoluzione;

Ritenuto, pertanto, opportuno rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza citata;

Dato atto che con l'iniziativa oggetto del presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nel corso della seduta dell'11 marzo 2020, degli esiti della procedura scritta avviata dal Comitato di Coordinamento della Programmazione europea conclusasi in data 12 marzo 2020 a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute e del parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 del 26 marzo 2020 protocollo E1.2020.0082856 ;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno formativo 2020/2021 la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia, costituita dalle linee di intervento sotto riportate e meglio dettagliate nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Percorsi di leFP;
2. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
3. Esperienze all'estero;
4. Apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81/2015);

2. di mettere a disposizione per l'attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2020/2021 (comprensivo di una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

- € 104.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e compensate, di cui € 54.430.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 49.666.200,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla Legge 144/99, di cui € 36.488.440,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 70.715.360,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 40.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 relative alle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 4.500.000,00 a valere sull'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 36.400.000,00 a valere sull'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

3. di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, come

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

meglio precisato nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei nuovi valori massimi della Dote «leFP» per l'anno formativo 2020/2021, da applicare alle diverse tipologie di percorso di qualifica o di diploma professionale erogato;

5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle linee guida per il finanziamento dei progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, l.r.n. 30/2015;

6. di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il Segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L'ANNO FORMATIVO 2020/2021**

La Lombardia ha sviluppato in questi anni - a partire dalla legge regionale n. 30/2015 "*Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro*" e nel quadro delle evoluzioni normative nazionali - il sistema di istruzione e formazione professionale, attraverso la predilezione della modalità formativa duale e l'apertura a contesti formativi all'avanguardia, in Italia e all'estero.

La centralità della persona, la valorizzazione dei diversi talenti, la qualità dei percorsi, l'attenzione all'innovazione e alle nuove tecnologie sono i tratti caratteristici dell'azione regionale con l'obiettivo dell'*occupabilità*, della *competitività del sistema economico regionale*, della *riduzione del mismatch formativo* e della *lotta alla dispersione scolastica* (art. 2, c. 6bis).

Il sistema duale lombardo rappresenta un ordinamento organico nell'ambito del quadro nazionale di secondo ciclo e si configura anche come filiera professionalizzante fino alla formazione terziaria non accademica (IFTS e ITS).

Il consolidamento di sistema avrà nel 2020 due ulteriori passaggi:

- l'approvazione di nuove Indicazioni ex art.22 della l.r. 19/2007,
- l'approvazione del nuovo Repertorio dei Profili regionali della leFp a seguito dell'aggiornamento del Repertorio nazionale delle Figure. (D.D.G. n. 16110/2019 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019)

Nelle more di questi importanti Atti di Giunta, previsti entro l'avvio dell'a.f. 20/21, restano valide da un lato le disposizioni delle *Indicazioni regionali per l'offerta formativa* (D.D.U.O. n. 12550/2013) e delle *Procedure* (D.D.S. n. 7214/20149) e dall'altro lato le Figure e Profili di Qualifica e Diploma (D.D.G. n. 6643/2015), con riferimento alle seconde, terze e quarte (in caso di percorsi quadriennali) annualità.

Al fine di rafforzare l'efficacia del sistema, vengono perseguite le seguenti **direttrici di intervento**:

- accrescere la reputazione del sistema con una **campagna di comunicazione** mirata ai diversi target con iniziative di promozione sul territorio in collaborazione con tutti gli attori coinvolti;

- potenziare **l'orientamento**, quale attività utile a prevenire la dispersione scolastica, sostenere il successo formativo, compiere transizioni consapevoli tra i sistemi educativi e tra la formazione e il lavoro e viceversa, nonché a combattere gli stereotipi di genere nelle scelte formative;
- rafforzare le **reti sul territorio tra Istituzioni scolastiche, formative e imprese**, consolidando il coinvolgimento delle imprese nell'attività didattica, attraverso gli strumenti delle *academy* e dei *training center* aziendali, dell'alternanza scuola-lavoro, anche in modalità protetta per determinate casistiche, e dell'apprendistato;
- prevedere **azioni di contrasto alla dispersione**, anche ulteriori rispetto a quelle articolate nel quadro unitario della leFP, con prevenzione dell'abbandono nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, percorsi formativi flessibili per i giovani in diritto-dovere all'istruzione e formazione.
- **semplificare e rendere maggiormente flessibili le procedure di gestione delle risorse**, per rispondere ai diversi fabbisogni.

Il sistema lombardo di formazione professionale realizza e garantisce:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione;
- lo sviluppo e il raccordo interno dell'intera filiera dell'istruzione e formazione tecnico-professionale di livello secondario e terziario, dalla leFP di secondo ciclo (III e IV liv. EQF), all'IFTS (IV liv. EQF) e all'alta formazione tecnica superiore ITS (V/ VI liv. EQF), anche attraverso la realizzazione dei percorsi annuali per l'accesso all'esame di Stato;
- il raccordo tra questa filiera e l'Istruzione professionale, nell'ambito della programmazione dell'offerta territoriale e attraverso la garanzia dei passaggi reciproci tra i relativi percorsi, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018;
- la caratterizzazione "duale" del sistema, quale raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, attuato attraverso forme di progettazione condivisa con le imprese, mediante l'apprendistato per il conseguimento dei diversi titoli (Qualifica e Diploma professionale, Certificato IFTS, Diploma ITS) e l'alternanza scuola-lavoro, per la quale è previsto un monte orario minimo obbligatorio all'interno dei percorsi;
- il contrasto alla dispersione scolastica e l'innalzamento del livello di qualificazione dei giovani ai fini di una migliore occupabilità;
- il sostegno e il consolidamento di esperienze innovative di formazione in azienda, come le *academy* e i *training center*;
- la promozione di esperienze all'estero e di scambi e reti internazionali;
- la promozione di un maggior equilibrio di genere nell'accesso ai percorsi formativi, incentivando in particolare la presenza femminile nei percorsi ad alta componente maschile.

LINEE DI INTERVENTO E AZIONI DEL SISTEMA DI IeFP

Il presente provvedimento promuove la realizzazione delle seguenti linee di intervento:

- I. PERCORSI DI IeFP;**
- II. INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA;**
- III. ESPERIENZE ALL'ESTERO;**
- IV. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ART. 43 D.lgs 81/15).**

Per tutte le linee previste, le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione del contributo sono definite con avviso pubblico.

Si specificano inoltre, in via preliminare, i seguenti aspetti:

a) Standard formativi

Il D.D.G. n. 18802/2019 ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 2213/2019, il piano regionale dell'offerta formativa per l'a.f. 2020/2021 riferito al rinnovato quadro degli standard formativi, di cui al Repertorio nazionale dei titoli di qualifica e di diploma professionale, il quale è stato recepito nell'ordinamento di Regione Lombardia con D.D.G. n. 16110/2019 demandando a successivi atti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali. In attuazione della D.G.R. n. 2213/2019 e del D.D.G. 18802/2019, i percorsi di I e IV annualità che saranno avviati nell'a.f. 2020/2021 dovranno essere progettati secondo gli standard formativi previsti dal Repertorio nazionale 2019, mentre è assicurata la prosecuzione dei percorsi di II, III e IV (in caso di percorsi quadriennali) annualità avviati secondo il Repertorio regionale vigente all'avvio del percorso (D.D.G. n. 6643/2015).

b) Interventi per la caratterizzazione duale del sistema

I percorsi attuati secondo la modalità duale possono essere realizzati, all'interno dei percorsi triennali e quadriennali, mediante:

- avvio di percorsi di I, II, III anno, sia per il conseguimento della qualifica che PPD, o IV anno, che prevedano almeno 400 ore all'anno di alternanza scuola-lavoro;
- allargamento del monte ore destinato all'alternanza scuola-lavoro fino al raggiungimento delle 400 ore annue per studenti già inseriti in II o III annualità dei percorsi per il conseguimento della qualifica.

All'interno del monte ore di alternanza è possibile promuovere esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti.

c) Alternanza scuola-lavoro protetta

Per gli allievi che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, l'alternanza scuola-lavoro può essere attivata in modalità protetta.

L'alternanza scuola-lavoro protetta deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro, attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione a standard professionali;
- partecipazione a parti di un processo lavorativo reale (Scuola Impresa e Bottega scuola).

L'alternanza scuola-lavoro protetta per gli allievi di età inferiore a 15 anni deve essere realizzata per un monte ore minimo annuo di 200 ore.

d) Esperienze di innovazione della didattica in rapporto con le imprese

Allo scopo di rafforzare il raccordo del sistema educativo con il sistema produttivo al fine dell'innalzamento della qualità dell'offerta, le imprese partecipano alla realizzazione dei percorsi, attraverso:

- *periodi di formazione d'aula e/o di laboratorio fino ad un massimo di 100 ore* sul monte ore annuale del percorso ordinamentale, attraverso la messa a disposizione di spazi, attrezzature e/o docenti all'interno di *academy o training center* aziendali;
- esperienze di *formazione in contesto lavorativo* (alternanza scuola-lavoro), nel rispetto dei parametri percentuali minimi e massimi sulla durata complessiva del percorso indicati negli indirizzi regionali;
- assunzione tramite *contratto di apprendistato* ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

I. **PERCORSI DI IeFP**

La prima linea di intervento si attua attraverso la **dote IeFP** e prevede le seguenti azioni:

- a) **percorsi triennali e quadriennali** per l'acquisizione della Qualifica/Diploma professionale, realizzabili in modalità ordinaria o in modalità "duale" ovvero prevedendo un monte ore annuo di alternanza scuola-lavoro di minimo 400 ore;
- b) **percorsi di IV anno** per il conseguimento del Diploma professionale, da realizzare di norma in modalità "duale" prevedendo un monte ore annuo di alternanza scuola-lavoro di minimo 400 ore;
- c) **percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)**, realizzabili anche in modalità "duale", così configurati:
 - durata minima di 600 ore per ciascun anno formativo;
 - durata massima di tre anni cui eventualmente può seguire un anno integrativo;
 - se in modalità duale, con esperienze di alternanza scuola-lavoro per almeno 400 ore e comunque entro il limite del 50% della durata complessiva del percorso;

- alternanza scuola-lavoro realizzabile in *modalità protetta* o mediante *impresa formativa simulata*, nonché organizzabile in modo differenziato in funzione delle esigenze di personalizzazione dei singoli allievi, attraverso modalità comuni all'intero gruppo classe, a piccoli gruppi, o individuali;
- rilascio conclusivo di un attestato di competenze; nel caso in cui gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi, anche orari, possibilità di sostenere gli esami finalizzati al rilascio della qualifica.

II. INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA

L'impegno di contrasto alla dispersione è realizzato organicamente con il sistema di Istruzione e formazione professionale e in particolare con i percorsi modulari rivolti ad allievi, che abbiano interrotto prematuramente il percorso di studi e in specifiche condizioni di svantaggio.

I **percorsi modulari per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa**, sono rivolti ad allievi dai 15 anni fino al compimento di 25 anni, che hanno interrotto un percorso di secondo ciclo, ossia non iscritti o frequentanti percorsi di istruzione o istruzione e formazione professionale nell'anno 2019/2020, e sono così configurati:

- durata minima di 500 ore;
- progettazione personalizzata, in termini di obiettivi di apprendimento, metodologia e modulazione dei tempi sulla base delle competenze possedute e delle effettive necessità dell'allievo;
- esperienze di alternanza scuola-lavoro per almeno il 50% della durata complessiva;
- possibile ammissione dello stesso allievo per non più di due periodi;
- rilascio conclusivo di un attestato di competenze, spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione, in particolar modo verso percorsi di Qualifica coerenti con il proprio, specifico piano personalizzato; ovvero
 - nel caso di allievi che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo - ammissione all'esame della corrispettiva Qualifica.

Si parla di "**dispersione grave**" quando, oltre all'interruzione del percorso, vi è la presenza di una delle seguenti condizioni di difficoltà: bocciatura o pluri-bocciatura; presa in carico da parte dei servizi sociali, dell'Ufficio esecuzione penale esterna o del Tribunale dei minori; condizione di NEET (non al lavoro né in formazione da 12 o più mesi).

In questi casi, in aggiunta ai servizi formativi, viene riconosciuta l'erogazione di servizi al lavoro finalizzati all'orientamento e all'avvio al lavoro. Tali servizi sono erogabili anche da parte delle Istituzioni formative, in deroga al vincolo di accreditamento ai servizi al lavoro, in conformità alla clausola di cui all'allegato 1 della D.G.R. n 2412 del 26/10/2011.

III. ESPERIENZE ALL'ESTERO

Nel quadro del sistema duale, è previsto il riconoscimento di esperienze all'estero, alle quali possono accedere studenti che partecipano a 400 ore di alternanza scuola lavoro nell'anno formativo (in percorsi formativi di qualifica o di diploma leFP 2020/2021 o con misure di allargamento alternanza) ovvero siano titolari di dote apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015.

Le esperienze all'estero possono rientrare nel monte ore del percorso, se direttamente finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento dello stesso:

- all'interno della quota di formazione d'aula e/o di laboratorio con riferimento alle attività formative;
- all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Questa linea di intervento può essere attivata dalle Istituzioni formative anche in modo complementare a quanto previsto nella misura che finanzia progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS che viene approvata con apposita delibera di Giunta con il parere della competente commissione consiliare in base al dettato dell'art. 1 della l.r. 30/2015. Tale misura sostiene la realizzazione di periodi di almeno 30 giorni di formazione e/o di alternanza scuola-lavoro, compreso il tirocinio curriculare, all'estero.

IV. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ART. 43 D.lgs 81/15)

Questa linea di intervento prevede il finanziamento attraverso la **dote apprendistato** di percorsi formativi rivolti a giovani assunti con un contratto di apprendistato di I° livello, finalizzato all'acquisizione di uno dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale;
- Diploma professionale;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTTS);
- Diploma di Istruzione secondaria superiore;
- Diploma di Istruzione secondaria superiore professionale (corso annuale per l'accesso all'esame di Stato)

All'interno del periodo di formazione esterna è possibile promuovere esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e/o di base (comunicative, relazionali) in contesti educativi qualificati e innovativi.

STANZIAMENTO

Le risorse complessivamente a disposizione per le linee di intervento di cui sopra ammontano a 252.200.000,00 euro.

Percorsi di leFP comprensivi di: - interventi di contrasto alla dispersione - attivazione di esperienze all'estero in duale - budget incrementale per nuovi iscritti (pari a € 5.000.000,00)	€ 237.200.000,00
Apprendistato di primo livello (art. 43 D.lgs. 81/2015)	€ 15.000.000,00

Eventuali residui verranno stanziati prioritariamente in favore dell'apprendistato di primo livello e dei percorsi duale.

Al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse disponibili, qualora le risorse stanziare ai sensi della D.G.R. n. 1177/2019 non dovessero essere utilizzate interamente, si prevede che le relative economie concorrano a conseguire gli obiettivi della presente programmazione.

SOGGETTI AMMISSIBILI**Percorsi di leFP**

Possono accedere al finanziamento le Istituzioni formative che abbiano presentato la relativa offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al D.D.G. n. 18802 del 19/12/2019 e s.m.i, che potrà essere eventualmente aggiornata in seguito, con riferimento ai profili regionali in fase di approvazione.

Apprendistato di primo livello (art. 43 D.lgs. 81/2015)

Possono accedere al finanziamento per l'apprendistato di primo livello, le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati (in base alle disposizioni di art. 25 della L.r n. 19/07, DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi) che nell'a.f. 2020/21 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al D.D.G. n. 18802 del 19/12/2019 e s.m.i. Resta fermo, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente, in una logica di prossimità territoriale.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

- **PERCORSI di leFP**

Budget Complessivo

Per l'a.f. 2020/2021 alle Istituzioni formative è assegnato, con decreto dirigenziale, un budget complessivo (BC) che comprende sia le risorse ordinarie sia le risorse del sistema duale.

Il budget complessivo costituisce la base per richiedere le doti mediante domanda nominativa, secondo le modalità stabilite con avviso pubblico per le diverse linee e annualità.

Con riferimento ai I anni dei percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica e ai IV anni, alle istituzioni formative che non risultano assegnatarie di doti per la prima e per la quarta annualità nell'a.f. 2019/2020 (di cui al D.D.S. n. 17029/2019), viene riconosciuto un contingente di 15 doti, nel rispetto delle fasce dell'offerta formativa presentata. Il contingente minimo di 15 doti è altresì riconosciuto sui secondi e terzi anni agli operatori che risultano assegnatari di un numero inferiore di doti per il I e II anno dell'a.f. 2019/2020, (così come approvate con decreto di secondo acconto e come riparametrate al 95%, per i terzi anni).

Inoltre:

Primo anno leFP

Al fine di favorire l'accesso ai percorsi triennali di leFP, attraverso lo strumento della dote, il budget operatore, componente formazione, corrisponde al budget I anno leFP a.f. 2019/2020, approvato con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Secondo anno leFP

Alle istituzioni formative è assegnato un budget, componente formazione, corrispondente al totale della Quota pubblica componente formazione – primo anno a.f. 2019/2020, approvata con decreto di secondo acconto.

Terzo anno leFP

Alle istituzioni formative è assegnato un budget, componente formazione, corrispondente al 95% della quota pubblica componente formazione – secondo anno a.f. 2019/2020, approvata con decreto di secondo acconto.

Quarto anno leFP ordinamentale

Al fine di favorire l'accesso dei giovani ai percorsi di IV anno di leFP attraverso lo strumento della dote, e incentivare l'accesso all'apprendistato, il budget operatore, componente formazione, corrisponde al budget IV anno 2019/2020, approvato con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Primo anno PPD ordinamentale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget corrispondente al budget assegnato per le prime annualità dell'a.f. 2019/2020 con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Alle istituzioni formative che non risultino assegnatarie di un budget dote I anno PPD nell'a.f. 2019/2020 e che abbiano una media di componente disabilità pari o superiore a 3 per classe nei primi anni dei percorsi triennali di leFP 2019/2020, potranno essere assegnate fino ad un massimo di 4 doti, a seguito della presentazione e valutazione di un progetto adeguato.

Secondo e terzo anno PPD ordinamentale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget corrispondente al numero di doti assegnate rispettivamente per il primo e secondo anno PPD dell'anno formativo precedente, rilevato alla data del 30/01/2020, tenendo conto di ulteriori richieste presentate al 28/05/2020 (verrà riconosciuta la quota pubblica maggiore alle date di rilevazione).

Anno integrativo PPD ordinamentale

Per tale anno integrativo è previsto un contingente massimo complessivo di 150 doti, e comunque nei limiti degli stanziamenti previsti per i PPD, assegnate in modo proporzionale alle richieste, previa valutazione dei requisiti, tenendo conto delle effettive richieste di doti integrative rispetto al budget assegnato per l'a.f. 2019/20.

Risorse sistema duale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget "duale" come di seguito determinato:

- una quota pari al budget "risorse duale" approvato per l'a.f. 2019/2020 con d.d.s. del 9 agosto 2019, n. 11985;
- una quota pari all'importo ammesso relativamente alle doti di primo anno richieste nell'ambito del "budget incrementale per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nelle classi I e IV a.f. 2019/2020". Tale quota non potrà essere utilizzata per la misura di allargamento alternanza e per le esperienze all'estero.

Alle istituzioni formative che nell'anno 2019/2020 non risultino assegnatarie di budget duale o alle quali spetterebbe una assegnazione inferiore a € 30.000, in base ai criteri sopra indicati, è garantita una assegnazione di € 30.000.

Le istituzioni formative con le risorse duale possono attivare le azioni relative ai Percorsi di leFP, comprese le esperienze di allargamento del monte ore destinato all'alternanza scuola-lavoro fino al raggiungimento delle 400 ore annue, i moduli per il contrasto alla dispersione e alla dispersione grave; la promozione di esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti.

Budget incrementale per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nelle classi I e IV

Per accedere a tale budget le istituzioni formative devono assicurare i seguenti elementi:

- saturazione del proprio budget di I anno per percorsi di qualifica e PPD e di IV anno;
- saturazione del proprio budget risorse duale, di cui almeno il 60% con assegnazione di dote "piena" (non allargamento alternanza, non esperienze all'estero);
- effettivo aumento del numero di iscritti del primo anno rispetto alla prima annualità e del quarto anno rispetto alla quarta annualità rilevato sia con riferimento all'a.f. 2020/2021 (rispetto all'a.f. 2019/2020) sia con riferimento all'a.f. 2019/2020 (rispetto all'a.f. 2018/2019). La rilevazione è fatta distintamente per i primi anni dei percorsi di qualifica, per i primi anni dei PPD e per i IV anni.
- attività in alternanza scuola-lavoro nel rispetto dei limiti:
 - o almeno 200 ore annue, in situazioni protette: in caso di studenti con età inferiore ai 15 anni di età all'avvio del percorso;

- minimo 400 ore annue: per gli studenti con 15 anni e oltre all'avvio del percorso e per gli studenti del quarto anno.

Vengono assegnate le doti richieste con riferimento al numero effettivo degli iscritti in aumento.

Nel caso in cui lo stanziamento non coprisse le richieste con riferimento alle due annualità, verranno ammesse prioritariamente le doti relative all'aumento degli iscritti 20/21 su 19/20, e successivamente le doti relative all'aumento degli iscritti 19/20 su 18/19, con eventuale ridimensionamento proporzionale del numero di doti.

Nel caso in cui lo stanziamento sia eccedente rispetto alle nuove iscrizioni, potranno essere assegnate fino ad un max di 15 doti aggiuntive per istituzione formativa, eventualmente in proporzione all'aumento del numero degli iscritti sulle due annualità.

Nel caso di percorsi personalizzati per allievi disabili, le istituzioni formative che non risultino assegnatarie di un budget dote l'anno PPD nell'a.f. 2019/2020, in tutti i casi potranno essere assegnatarie di doti esclusivamente a seguito della presentazione e valutazione di un progetto adeguato.

L'assegnazione delle risorse duale è subordinata all'approvazione del decreto di riparto delle relative risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Apprendistato

Per l'apprendistato di primo livello (art.43 D.lgs. 81/2015), le modalità di assegnazione delle risorse verranno stabilite nell'apposito avviso pubblico.

DESTINATARI DELLE DOTI

Destinatari delle doti sono gli studenti residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, modulari, quadriennali o di quarta annualità di un percorso di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate al sistema di leFP regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 19/2007 come modificata dalla legge regionale 30/2015 e relativi provvedimenti attuativi.

I criteri specifici per le doti relative alle diverse misure sono i seguenti.

Dote leFP

Destinata a studenti residenti in Lombardia o domiciliati presso il convitto dell'istituto sede di corso, nonché minori affidati a famiglie o comunità con provvedimento del tribunale, o altresì, con riferimento esclusivo alle doti finanziate con risorse duale, domiciliati in Lombardia.

- Per la **prima annualità** - studenti che non abbiano compiuto 18 anni al momento della richiesta della dote, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale presso l'Istituzione formativa;

- Per la **seconda e terza annualità** per accedere alla dote, lo studente, oltre a possedere i requisiti già indicati, deve essere iscritto e frequentante il relativo percorso di Istruzione e formazione professionale presso l'Istituzione formativa;
- Per la **quarta annualità** possono accedere alla dote gli studenti iscritti e frequentanti il relativo percorso di Istruzione e formazione professionale, che non abbiano compiuto 21 anni al momento della richiesta della dote e che siano in possesso di una qualifica di leFP coerente con il percorso di quarta annualità prescelto, oppure che abbiano concluso il terzo anno di un percorso quadriennale, oppure con disabilità certificata¹ e che abbiano concluso un terzo anno con il rilascio di un attestato di competenza.

- Possono accedere alla dote dei **percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)** studenti con disabilità certificata che, per natura e caratteristiche della disabilità, necessitano di percorsi di apprendimento personalizzati e che abbiano concluso il primo ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado).
L'accesso alla prima annualità è riservato agli allievi che non abbiano compiuto i 18 anni di età alla data di richiesta della dote.
L'accesso all'anno integrativo dei PPD è riservato agli studenti che:
 - abbiano concluso nell'anno formativo 2019/2020 un terzo anno dei percorsi personalizzati;
 - non abbiano già usufruito dell'anno integrativo e non abbiano raggiunto alcuna qualifica;
 - non abbiano già fruito della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica triennale/quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative;

- Ai **percorsi modulari di contrasto alla dispersione scolastica e formativa possono accedere** giovani:
 - nella fascia di età compresa fra i 15 e i 25 anni alla data di richiesta della dote;
 - non iscritti in percorsi di leFP presso la medesima Istituzione formativa al termine dell'a.f.2019/2020. Possono accedere anche i giovani già coinvolti nell'anno formativo 2019/2020 in interventi di contrasto alla dispersione scolastica e che nell'anno formativo 2020/2021 proseguano il percorso formativo per il conseguimento della qualifica di leFP.

In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che abbiano già conseguito un attestato di diploma tecnico professionale o altro titolo superiore o, con riferimento ai percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica, ai percorsi personalizzati per alunni disabili e ai percorsi modulari, che abbiano già conseguito un attestato di qualifica professionale.

¹ La condizione di disabilità deve essere certificata dalla ASST competente a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/2/2006, n.185 e dalla DGR n. 2185/2011.

L'Istituzione formativa inoltra alla Regione la richiesta di dote fino all'ammontare massimo del budget assegnato entro e non oltre i termini stabiliti dal bando.

Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote leFP l'Istituzione formativa può procedere in qualsiasi momento dell'anno a inoltrare richiesta di sostituzione a favore di un nuovo studente, in possesso dei requisiti richiesti.

Dote apprendistato

Destinata a giovani dai 15 anni ai 25 anni (non compiuti) assunti o da assumere presso aziende con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTI

Per i primi, secondi e quarti anni **non è consentita l'attivazione di classi miste** che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato.

Per le prosecuzioni nei terzi anni, con riferimento alla tipologia di finanziamento, trovano applicazione le regole in vigore all'avvio della prima annualità dei percorsi.

In tutti i casi le Istituzioni Formative devono garantire al giovane il completamento del ciclo formativo avviato.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema "dote", non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario coerentemente con le normative e le indicazioni regionali.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti non beneficiari di dote inseriti in classi esclusivamente a finanziamento pubblico, fatto salvo quanto sopra indicato per i terzi anni.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione, per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami né deve essere vincolato ad alcuna controprestazione.

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DI DOTE

Le Istituzioni formative devono stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la selezione dei giovani nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione e con riferimento ai criteri generali sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

REALIZZAZIONE DI PERCORSI ANNUALI PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

Il sistema educativo di istruzione e formazione regionale prevede una filiera che, dall'acquisizione di qualifica, diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore, conduce al mondo del lavoro o alla prosecuzione verso i percorsi terziari non universitari (percorsi ITS).

In ogni caso le Istituzioni formative possono organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, nel rispetto delle linee guida definite con apposito atto dirigenziale, ovvero prevedendo – come da decreto 427/2018 - in accordo con USR Lombardia, l'inserimento degli studenti presso le istituzioni scolastiche, nell'ambito del sistema di istruzione professionale. Possono accedere al percorso di quinto anno gli studenti in possesso del Diploma di Tecnico di IeFP, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza per l'esame di Stato in uno specifico indirizzo di istruzione professionale – IP.

DISPOSIZIONI FINALI

Con successivo provvedimento di Giunta verranno definiti per ogni singolo intervento il valore economico della dote e il contributo massimo ammissibile per gli interventi a progetto.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2998
Deferimenti in ordine alla realizzazione del progetto «Incubatori di comunità - Sub 1 la possibilità di una alternativa - Sub 2 per un dialogo possibile» in attuazione dell'accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 luglio 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 26 luglio 2018;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende del 23 maggio 2019 che prevede uno stanziamento complessivo di euro 10.500.000,00 ripartiti per Regione e Province Autonome, sulla base dei dati statistici relativi al numero delle persone in esecuzione penale definendo per Regione Lombardia una dotazione complessiva di euro 1.370.000,00 a fronte della presentazione di una proposta progettuale, per una durata complessiva di 18 mesi, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato nell'ambito della programmazione regionale stessa;
- l'invito a presentare proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 23 maggio 2019;
- la d.g.r. del 31 luglio 2019 n. 2022 «Presa d'atto dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integrazione dell'allegato B) della d.g.r. 5456/2016, con cui si dava mandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, genitorialità e pari Opportunità, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla presentazione della proposta progettuale, in ottemperanza al disposto della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 23 maggio 2019, precisando che la dotazione finanziaria definita per Regione Lombardia pari a euro 1.370.000,00 verrà assegnata a seguito di valutazione della proposta progettuale da parte dell'apposita commissione istituita presso Cassa delle Ammende e che pertanto lo stanziamento sopra indicato sarà iscritto nel bilancio di Regione Lombardia, su specifici capitoli di entrata e di spesa, nell'ambito dell'esercizio di competenza;

Visti:

- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che nell'ambito della Missione 12 - Missione 10 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4 prevede l'attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria»;

Visti:

- il dd.dd.s n. 13365 e n. 13366 del 20 settembre 2019 con i quali si è proceduto all'approvazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership di progetto regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per la realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e/o inclusione sociale rivolte a persone in esecuzione penale in situazione di particolare fragilità - d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2022», rispettivamente per l'area dello sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione e per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e/o inclusione sociale rivolte a persone in esecuzione penale in situazione di particolare fragilità;
- il decreto n. 15440 del 28 ottobre 2019 ad oggetto «Approvazione esiti valutazione istanze presentate in risposta alla manifestazione di interesse di cui al decreto n. 13366/2019 «Approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership di progetto regionale cofinanziato da Cassa delle Ammende, in attuazione dell'accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per lo sviluppo di servizi pubblici

per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale - d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2022»;

- il decreto n. 15519 del 29 ottobre 2019 ad oggetto «Approvazione esiti valutazione istanze presentate in risposta alla manifestazione di interesse di cui al decreto n. 13365/2019 «Approvazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership di progetto regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e/o inclusione sociale rivolte a persone in esecuzione penale in situazione»;
- il decreto n. 15523 del 29 ottobre 2019 «Approvazione del programma regionale «Incubatore Sociale Progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile» da presentare a Cassa delle Ammende - ex d.g.r. 2022/2019;

Dato atto che in data 13 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha provveduto all'approvazione del progetto «Incubatore Sociale Progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile», così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì che in data 28 gennaio 2020 prot. 0029626U, il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha provveduto alla trasmissione della convenzione al fine della necessaria stipula, così come da allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di definire le modalità organizzative, gestionali e di realizzazione del progetto regionale «Incubatore Sociale Progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile» tra Regione Lombardia e gli Enti capofila delle reti territoriali di cui al decreto n. 15440/2019 e n. 15519/2019 per la realizzazione degli interventi a livello territoriale, attraverso specifiche convenzioni operative, così come da allegato 3) e 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto regionale Incubatore Sociale Progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile» saranno collocati sui capitoli di entrata ed uscita del bilancio regionale appositamente predisposti per la gestione economica finanziaria del progetto, soggetto a contabilità separata;

Dato atto che al progetto regionale in oggetto sarà assegnato, da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, il codice unico di progetto;

Ritenuto di demandare alla Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi secondo quanto disposto nel presente provvedimento;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta Regionale con le quali è stata istituita la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire che in data 13 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha provveduto all'approvazione del progetto «Incubatore Sociale Progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile» per un ammontare complessivo di euro 1.370.000,00 di cui euro 1.310.000,00 per il progetto Sub 1 «La possibilità di un alternativa» e euro 60.000,00 per il progetto Sub 2 «Per un dialogo possibile», così come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia predisposto su format predefinito dal Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende,

così come da allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare gli schemi di convenzione operativa tra Regione Lombardia e gli Enti capofila delle reti territoriali che disciplinano le modalità di realizzazione di tutte le attività previste sul territorio regionale, così come da allegato 3) e 4) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che i finanziamenti assegnati per il suddetto progetto di cui al precedente punto 1 saranno collocati sui capitoli di entrata ed uscita del bilancio regionale appositamente predisposti per la gestione economica finanziaria del progetto, soggetto a contabilità separata;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (B.U.R.L) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi;

6. di disporre, altresì, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 3)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CASSA DELLE AMMENDE

DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

La struttura del progetto prevede uno o più sub progetti nel caso di attivazione di interventi in una o più delle tipologie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sotto richiamati.

TITOLO DEL PROGRAMMA:	
INCUBATORI DI COMUNITA': la possibilità di una alternativa	
<i>sub progetto 1</i>	
DURATA (durata 18 mesi):	
DATA PRESUNTA DI INIZIO 30 gennaio 2020 DATA PRESUNTA DI FINE 31 luglio 2021	
AREA DI INTERVENTO:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONA IN ESECUZIONE PENALE 2) xxPERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E/O INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE 3) INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE E PER FAMILIARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROLE MINORE DI ETA' 4) SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE 	
Costo del finanziamento richiesto alla Cassa delle Ammende	€ 1.310.000,00
Importo del co - finanziamento (non inferiore al 30%)	€ 2.233.496,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 "Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4. Soggetti a rischio di esclusione sociale, quale quota parte dei contributi assegnati con avviso nel giugno 2019 (che si allega) per complessive euro

	5.000,000. Tale quota parte è assegnata a n. 13 progetti interessanti i territori di Milano, Monza, Brescia, Pavia, Vigevano, quali territori individuati per l'implementazione dei percorsi a valere su cassa delle ammende.
COSTO TOTALE (come da scheda analitica dei costi allegata)	€ 3.543.496,00

1. Anagrafica soggetto proponente

Denominazione del soggetto proponente:

Sede: REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

Indirizzo: MILANO

Telefono: 02 67653541

e-mail: inclusionesocialesistemapenale@regione.lombardia.it

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

2. Responsabile del progetto:*(di regola coincidente con il soggetto proponente)*

Nome e cognome: MARINA MATUCCI DIRIGENTE STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Referente per l'area di progetto

ANDREOLI CLAUDIA Responsabile U.op. "PROGRAMMI ED INTERVENTI IN MATERIA DI INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E LOROFAMIGLIE"

Sede: MILANO

Telefono: 02 67653541

e-mail: claudia_andreoli@regione.lombardia.it

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

Data 31.10.2019

Firma _____

3. Descrizione della partnership e cofinanziamento

Proponente:	Regione Lombardia	Direzione Politiche per la Famiglia, genitorialità e pari opportunità
Partner : A & I	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
GALDUS	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
IL GABBIANO	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
AFOLMET	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
APOLF	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
CARITAS DI VIGEVANO	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
COOPERATIVA DI BESSIMO	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019
CONSORZIO SIR	Capofila della manifestazione di interesse	APPROVATA CON DECRETO n. 15519 DEL 29.10.2019

Allegato n. 8 manifestazioni di interesse

4. Tipologia dell'intervento in favore dei soggetti in esecuzione pena

- XX interventi di inclusione sociale e/o occupazionale per le persone in esecuzione penale o sottoposte a misure e sanzioni di comunità;
- interventi di formazione professionale e di riconoscimento delle competenze formali e informali e accompagnamento all'inserimento lavorativo per le persone in esecuzione penale o sottoposte a misure e sanzioni di comunità;

- interventi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a misure e sanzioni di comunità e alle loro famiglie;
- interventi di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
- interventi a sostegno delle persone che presentano situazioni di particolare vulnerabilità, con particolare attenzione alle donne detenute e con prole;
- interventi di accoglienza abitativa temporanea;
- interventi culturali e/o mirate alla promozione della cittadinanza attiva;
- interventi di mediazione sociale e culturale e gestione dei conflitti;
- sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione penale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

5. Breve sintesi dell'idea progettuale (max. 300 parole)

Realizzazione di interventi rivolti ai cosiddetti "soggetti fragili". Con tale termine si descrive un eterogeneo insieme di detenuti, i quali subiscono una pena aggiuntiva dovuta alla loro particolare condizione, in aggiunta a quella già vissuta da tutti i detenuti a causa delle restrizioni previste dall'Ordinamento penitenziario. Costoro, oltre alla perdita della libertà personale sperimentano un significativo peggioramento delle proprie condizioni di vita, le cui cause sono riconducibili alla propria condizione precedente alla detenzione.

Dall'esperienza detentiva di costoro emerge con forza come il sistema penitenziario, nella sua attuazione, sia rimasto ancorato ai cosiddetti schemi afflittivi, basati principalmente sulla sorveglianza e il controllo, che hanno messo in secondo piano la finalità costituzionale della rieducazione declinata nei termini di reinserimento sociale, esaltando al contrario un approccio finalizzato al "sorvegliare e punire". La fase dell'uscita dal carcere, la costruzione del progetto di reinserimento sociale e delle azioni inclusive, la preparazione precedente della persona con fragilità, con i necessari sostegni per affrontare gli aspetti che hanno caratterizzato le singole vulnerabilità, necessitano particolare cura nell'intervento.

L'individualizzazione della progettualità rimane uno degli obiettivi più tortuosi da realizzare, soprattutto in presenza di situazioni soggettive complesse (tossicodipendenza, anziani, homelessness, situazioni di fragilità psichica ecc.) talvolta di difficile emersione per limiti burocratici (es. la mancata dichiarazione al momento dell'ingresso in carcere di una dipendenza), che limitano l'accesso alle misure di esecuzione penale esterna. Occorre pertanto potenziare le opportunità sull'esterno, in particolare rivolte a fasce di vulnerabilità come le persone con problematiche fisiche o psichiche anche non certificate, e per detenuti anziani over 65, per sostenere percorsi alternativi alla detenzione, attraverso il *coinvolgimento della comunità locale, dei servizi territoriali sociali e sociosanitari, per una presa in carico integrata in grado di proseguire anche al termine della pena stessa, attraverso la definizione di procedure operative.*

6. Analisi dei bisogni e motivazioni dell'idea progettuale (max. 600 parole)

A seguito di specifiche ricerche valutative avviate (Eupolis 2016- Progetto Europeo Mentally Disturbed Immates Care and Support) si evidenzia che le fasce di vulnerabilità sono esposte al rischio di meccanismi di selezione avversa a fronte della difficoltà a garantire la permanenza in percorsi particolarmente strutturati. Le risorse di housing a favore di detenuti sono sottodimensionate rispetto alle necessità dei progetti di reinserimento sociale dei potenziali beneficiari. "Il sistema dell'accoglienza dovrebbe essere maggiormente capace di fornire "soluzioni-ponte" in grado di accompagnare gli utenti verso l'autonomia abitativa, un obiettivo realistico ed economicamente sostenibile se perseguito attraverso progetti personalizzati che intervengono in modo integrato sull'asse lavoro e su quello dell'abitare". Il 4% della popolazione detenuta ha sofferto di disturbi psicotici, l'11% di disturbi d'ansia, il 30% di reazioni di adattamento, il 65% di disturbi di personalità ed il 48% di disturbi legati all'uso di sostanze stupefacenti. Vi è una stretta correlazione tra disturbo di personalità, tossicodipendenza e recidiva di circa il 35%, essendo già stati sottoposti, mediamente, a tre precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria della durata di tre anni, con ingressi ripetuti e ravvicinati. I disturbi di personalità spesso emergono nel corso della detenzione e non vi sono precedenti di presa in carico dei servizi del territorio. Un recente monitoraggio effettuato dal PRAP evidenziava l'enorme quantità di persone che restano in carcere nonostante siano nei termini per richiedere una misura alternativa alla detenzione, e spesso la motivazione è nell'assenza di un domicilio ove scontare la pena restante in esecuzione penale esterna. Tali bisogni abitativi richiedono attenzioni particolari che vanno al di là della semplice risposta residenziale. A causa della mancanza di opportunità sul territorio, le misure alternative concesse in relazione all'infermità fisica rappresentano una percentuale bassa. La detenzione domiciliare per ragioni di salute è più facilmente concessa, ma alta è la percentuale di coloro che, pur avendo le caratteristiche per accedervi, non hanno un idoneo riferimento sul territorio. L'aumento delle situazioni complesse, in particolare portatrici di disagio psichico, comorbilità con dipendenze da sostanze e/o disabilità organiche emergono anche in ambito minorile (giovani adulti) con rischi di evoluzione psicopatologica laddove tale connotazione non sia già presente. A fianco di situazioni patologiche di rilevante entità si trovano spesso situazioni di fragilità psichica non legate ad un'anamnesi psicopatologica ma che possono essere associate a momenti particolarmente traumatici come il momento dell'ingresso o la dimissione dall'Istituto, o la difficile e forzata convivenza in reparto, così come la privazione di legami familiari e affettivi. Con l'avvio di questo percorso si intende definire un'azione di sistema come modello di buone prassi nel trattamento di detenuti in situazioni di particolare fragilità e prossimi alla dimissione. La costruzione di sistemi integrati d'intervento per l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati è, da tempo, un elemento di rilevanza strategica. Gli interventi per l'inclusione si fondano sulla consapevolezza del carattere multidimensionale della condizione di esclusione sociale perché la condizione di marginalità non è riferibile solo a una situazione di esclusione dal mercato del lavoro, ma anche a fragilità familiari, relazionali e sociali, allo stato di salute fisica e psichica, alla precarietà della condizione abitativa, alla difficoltà di accesso alle opportunità e ai servizi. A partire da questa analisi delle situazioni di bisogno e delle offerte esistenti sul territorio si intende implementare l'attuale filiera dei servizi/interventi, in quanto non sempre adeguata per accompagnare e supportare la persona che ha compiuto reato nel suo percorso di inclusione attiva, promuovendo e sostenendo le seguenti tipologie di risposte: 1) Spazio Diurno presso le CC dove

è presente un' alta intensità di persone in situazione di fragilità; 2))Interventi propedeutici all'inclusione sociale e lavorativa;3)Accoglienza abitativa temporanea.

7. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell'iniziativa progettuale (max 700 parole)

Con l'avviso emanato lo scorso febbraio a valere su FSE e l'approvazione di n. 33 progetti di cui n. 10 nell'ambito territoriale indicati al successivo punto 14 e interessanti la presa in carico delle fasce più vulnerabili della popolazione in carcere e più in generale sottoposta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sono stati avviati percorsi rivolti in particolare all'area della disabilità, delle persone con disturbi legati all'identità di genere e più in generale di supporto alla presa in carico delle donne detenute, in un'ottica di valorizzazione e rispetto delle specificità di genere. Attraverso queste esperienze, in corso di realizzazione, l'obiettivo fondamentale è stato il coinvolgimento della comunità locale, dei servizi territoriali per la definizione di un percorso che ponga attenzione alle problematiche e alle condizioni specifiche e nel contempo incrementi i momenti di collaborazione, fin dalla fase di detenzione al fine di agevolare l'istaurarsi di una presa in carico integrata in grado di proseguire anche al termine della pena stessa, attraverso la definizione di procedure operative. Con l'implementazione di tali percorsi di sostegno, nell'ottica di un miglioramento della fase di aggancio, si intende porre particolare attenzione al momento dell'ingresso ed in particolare modo, se per la prima volta, per una risposta più consona, interventi più tempestivi e in grado di garantire una presa in carico.

Una particolare attenzione viene posta alle donne in carcere. In questo contesto si intende, infatti, porre attenzione in modo specifico alle donne con presente situazione di fragilità spesso dovuta a momenti precedenti la detenzione (problemi di natura psicologica, di estrema marginalità sociale ed economica, di assenza di relazioni e di legami di ogni genere, di forme di violenza intrafamiliare). In ragione di ciò, dare risposte efficaci e durature ai bisogni dei beneficiari attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati di accoglienza, ascolto, supporto alla ricostruzione dell'identità personale e familiare, sostegno ai processi riabilitativi di accompagnamento alla gestione di una quotidianità positiva e socialmente efficace, inclusione socio-lavorativa, empowerment ed accoglienza abitativa, costruendo una sorta di "ponte" fra la situazione detentiva dei soggetti presi in carico e i servizi del territorio e/o di provenienza per progettare insieme alle persone un percorso di accompagnamento progressivamente verso l'uscita e verso la possibile autonomia, è da considerarsi quale obiettivo generale che, nelle diverse situazioni e contesti si articola nei seguenti obiettivi specifici:

- Intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;
- Implementare le capacità di coping dei soggetti intercettati, favorendo processi di elaborazione resiliente delle esperienze e sviluppare un senso di potere e possibilità personale (empowerment) con l'apertura di nuove possibilità di agire e di essere, al di là della devianza;
- Ricostruire e rafforzare le abilità relazionali, familiari e sociali, aumentando progressivamente l'autonomia nello scambio di risorse e di relazioni significative;
- Ampliare le conoscenze e le competenze professionali

- Rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata/adeguata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;
- migliorare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di "accoglienza temporanea" a interventi di carattere promozionale nella comunità territoriale;
- offrire un'azione di supporto al momento dell'uscita dal carcere, sviluppando le competenze e le conoscenze dei "dimittendi" riguardo ai processi di rientro nel contesto sociale e familiare, con particolare attenzione alla fascia giovane/adulta.

RISULTATI ATTESI

- Miglioramento dei processi di presa in carico ed attivazione dei servizi personalizzati;
- Miglioramento della qualità di vita delle persone detenute in situazione di particolare fragilità;
- Potenziamento dei percorsi di misure alternative per persone provenienti dal carcere;
- Incremento dei percorsi di accoglienza abitativa temporanea;
- Aumento del numero di persone con vulnerabilità che accedono a percorsi di inclusione sociale e lavorativa integrati con altri sistemi di supporto offerti dalla rete dei Servizi;
- Miglioramento delle possibilità delle persone detenute dimittendi di rientrare positivamente nel proprio contesto di vita di riferimento;
- Consolidamento di un approccio integrato tra gli enti ed i servizi rappresentante la rete territoriale.

8. Breve descrizione delle attività previste e delle modalità di realizzazione:

AZIONE 1- ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI DIURNI INTERNI AGLI ISTITUTI PENITENZIARI- la realizzazione dei centri diurni interni agli IP con maggiore concentrazione delle persone in situazioni di fragilità rappresenta per il territorio lombardo un importante **punto di osservazione e di aggancio**, nel quale vengono promosse attività di gruppo e azioni individuali, in sinergia con l'area trattamentale e l'area sicurezza. Sono interventi di carattere educativo, relazionale, informativo e sociale a cui partecipano persone recluse che necessitano di avere un accompagnamento continuato nel tempo finalizzati alla definizione del progetto di reinserimento individuale specializzato. La funzione del facilitatore è cardine dell'intervento assicurando la costruzione del progetto individuale, facilitando il passaggio della persona tra struttura penitenziaria e territorio, creando l'aggancio ai servizi e alla rete della persona. Vengono realizzate attività di natura laboratoriale con finalità riabilitativa e risocializzante ma anche finalizzate all'acquisizione di competenze. Una particolare attenzione viene inoltre posta alla realizzazione, laddove non ancora attivo, del supporto tra pari. Consapevolezza e empowerment sono gli elementi chiave per fortificare la persona in situazione di fragilità che affronta una nuova fase di vita, proprio per questo è importante il confrontarsi con chi, pur avendo la stessa fragilità, "ce l'ha fatta". Il peer supporter diventa indispensabile per raggiungere gli obiettivi del "fare assieme", della "co-produzione" e del protagonismo degli utenti. E' un utente che svolge un percorso di consapevolezza che lo mette in grado di offrire il proprio "sapere esperienziale" nell'assistenza e nel contatto con altri utenti. Nel corso dell'attività strutturata all'interno dell'istituto si prevede la costruzione condivisa del patto di servizio e di responsabilità. E' centrale in questa azione il potenziamento della figura di agente di rete. Tale funzione già esistente nei diversi istituti penitenziari lombardi dal 2005, è un educatore professionale che affianca i responsabili dell'area pedagogica e gli educatori penitenziari nel rapporto con la persona e con il suo contesto di vita. In questo contesto la fase

di aggancio risulta determinante, sia al fine di garantire la gestione dell'immediata quotidianità, nei diversi momenti di vita all'interno dell'istituto stesso e l'accompagnamento ad un progressivo percorso verso l'esterno che renda sostenibile il realizzarsi della misura alternativa e anche in questo caso la gestione del quotidiano da parte della persona stessa e nel caso di misura alternativa in corso, il progressivo miglioramento della propria autonomia utile a ridurre il rischio di eventuali recidive. Nei territori lombardo sono già presenti n. 3 Centri Diurni (Bollate, Monza, Opera), finanziati con FSE , per questi si prevede una estensione dei giorni di apertura, nella logica dell'aggancio facilitato. Verrà avviato un centro a Vigevano, a Pavia e Brescia ed uno dedicato alla sezione femminile.

Le tecniche e le metodologie di conduzione utilizzate si realizzano a più livelli: sviluppo di competenze sociali, di riconoscimento e rispetto delle regole, di competenze relazionali accanto ad attività di natura riabilitativa e risocializzante in spazi già disponibili o che si andranno a strutturare in ragione delle attività (cucina, sartoria, orto ecc.). Questi percorsi sono strutturati per una prima parte come tirocini non retribuiti ma in grado di valorizzare le competenze e le capacità dei detenuti, rimotivandoli e sostenendo la loro crescita personale e pratica, nonché quella socio relazionale funzionale ad un miglioramento del loro " funzionamento/inserimento)all'interno dell'Istituto Penitenziario e nel suo seguire nei contesti lavorativi. Questo intervento riveste un'importanza fondamentale sia nella prospettiva dell'empowerment della persona a cui viene chiesto di partecipare in modo attivo e costruttivo al proprio percorso, sia per coinvolgere la rete familiare e più in generale una rete del territorio di carattere volontario, fondamentale per la fase di uscita dalla situazione detentiva. Ciò che si ritiene fondamentale è la creazione di un contesto protetto, affettivo e sicuro, in cui è possibile sperimentare relazioni positive tra pari e con i professionisti impegnati nelle attività al fine di riattivare competenze relazionali di base essenziali per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale. Sono avvio di Percorsi di gruppo finalizzati al potenziamento di quelle competenze comportamentali denominate soft-skills a favore di adulti in situazione di particolare fragilità o prossimi alla dimissione. Per soft skill si intende una particolare abilità e competenza di un soggetto propedeutica all'interazione efficace e produttiva con gli altri, sia sul posto di lavoro che al di fuori di esso. Le abilità soft sono quelle che ti consentono di capire gli altri, di capire e comprendere emozioni e sentimenti. Sono abilità che si possono acquisire attraverso un lavoro attento, in modo non convenzionale, e che siano un ponte di passaggio, per la persona inserita nel percorso, tra carcere e territorio. In questo contesto si inserisce una linea di intervento particolarmente dedicata ai giovani adulti dove il contesto del centro diurno diviene spazio e tempo per trovare la modalità adeguata attraverso la quale portare a termine la misura penale e sperimentare esperienze considerate naturali ma spesso mancanti nella vita delle persone fragili, marginali e con trascorsi devianti.

AZIONE 2- INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO- la metodologia prevede un approccio basato sull'empowerment della persona e la sua responsabilizzazione in un processo continuo e costante finalizzato alla comprensione del mercato del lavoro, delle sue opportunità, dell'individuazione delle opportunità professionali . Lo strumento del tirocinio ha come obiettivo la definizione di un progetto formativo on the job e la costruzione di prerequisiti lavorativi, in contesti protetti ed integrati, in cui la persona possa mettersi alla prova e sperimentare le proprie capacità professionali, acquisire nuove competenze lavorative nella logica di un avvicinamento al mercato del lavoro, attraverso metodologie e strumenti differenziati, finalizzati ad una integrazione socio lavorativa mirata. L'attività formativa verrà tarata sul fabbisogno delle singole persone e sulle specifiche conoscenze/competenze. Sono generalmente laboratori di circa 60 h. Si prevede l'avvio di SPORTELLI di orientamento e accompagnamento al mondo del lavoro per i detenuti dimittenti. I destinatari avranno modo di "rileggere" le esperienze di vita e di individuare i fattori che hanno determinato l'attuale situazione, grazie al supporto di un professionista che li affianchi nell'elaborazione di un proprio

progetto di vita. I destinatari, nel loro percorso verso l'autonomia, saranno altresì affiancati da un tutor che lavorerà di volta in volta sugli aspetti che necessitano di essere potenziati, attraverso percorsi motivazionali, di supporto e di orientamento, personalizzati per ciascun destinatario: orientamento professionale, tutoraggio, coaching.

Il percorso individualizzato di accompagnamento alla formazione e al lavoro risulta essere strutturato in:

- Presa in carico e definizione del percorso personalizzato da definirsi, in collaborazione con il sistema dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia, creando le giuste condizioni e cercando di garantire una progressiva autonomia che, a partire da un percorso motivazionale, renda possibile lo stabilizzarsi di un rapporto con il contesto di riferimento, con la struttura organizzativa e le regole del lavoro e della vita sociale, più in generale;
- Percorso formativo/professionale che, attraverso misure propedeutiche all'inserimento lavorativo (es. tirocinio), garantisca l'acquisizione di competenze e, laddove possibile, la loro certificazione;
- Accompagnamento e orientamento al lavoro: sia attraverso la formula di laboratori, di lavoro con gruppi, di orientamento educativo e di accompagnamento attraverso la funzione del tutor lavorativo del progetto;
- Monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati in collaborazione con il sistema dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia.

AZIONE 3- INTERVENTO DI SOSTEGNO E DI MEDIAZIONE CON IL CONTESTO DI VITA/FAMIGLIARE

Le famiglie delle persone detenute in situazioni di particolare fragilità, vivono pienamente e, spesso, silenziosamente, l'esperienza della detenzione di un congiunto. Queste persone si imbattono nel carcere per periodi più o meno lunghi, trovandosi spesso ad esperirlo senza particolari strumenti per farvi fronte, quindi, rischiando, se non opportunamente seguite e sostenute, di entrare in uno stato di vulnerabilità individuale e socio-relazionale più o meno marcato che può produrre effetti sulle relazioni tra coniugi o compagni, tra genitori e figli, tra componenti del nucleo familiare oppure nei contesti sociali più ampi, da quelli amicali, a quelli professionali e lavorativi. Nella prospettiva, dunque, di far emergere la situazione di vulnerabilità in cui si trovano queste famiglie, l'azione promuovere l'attivazione di un insieme di interventi finalizzati da un lato alla riduzione del disagio psicosociale eventualmente maturato da questi nuclei e, dall'altro, al potenziamento delle strategie di *fronteggiamento*, individuali e familiari, da porre in essere dinanzi alle situazioni di vulnerabilità. In entrambe le direzioni gli interventi puntano ad essere attivati ed implementati secondo una logica di rete in grado di integrare le varie realtà che sul territorio si occupano già di questi problemi. Il contatto con la famiglia inoltre, in questa fascia di popolazione, deve essere particolarmente attenzionato nella fase del rientro. Dalle precedenti esperienze progettuali si è potuto evidenziare come le persone recluse, in questa fase, si dimostrino timorosi e dubbiosi e come questa stessa ansia sia presente anche nel rispettivo nucleo di appartenenza. Sono interventi di mediazione familiare, di supporto e sostegno psicologico e più in generale di sostegno alla genitorialità.

IL contesto di vita è rappresentato dalla comunità: l'inclusione non dipende solo da quanto siamo capaci noi, ma da quanto è ospitale il contesto in cui viviamo. Il lavoro è qui concentrato nel far riemergere bisogni, desideri, interessi delle persone e incrociarli con le opportunità del territorio. Come si dirà anche più avanti, la fragilità non è solo una questione sanitaria, ma ha a che fare con lo sviluppo sociale ed economico di un territorio. E' un lavoro verso la comunità, perché la persona possa rimetterci piede.

AZIONE 4- INTERVENTI DI ACCOGLIENZA MODULARE TEMPORANEA

Si prevede l'accoglienza in appartamenti protetti con personale specializzato, che garantisce un monte ore significativo di presenza nell'appartamento per gestire le fragilità che caratterizzano questa tipologia di utenza e accompagnarli nel quotidiano. La presenza oraria di personale specializzato nell'assistenza educativa è superiore a quella che abitualmente si applica sul target delle persone provenienti dal circuito penale. In considerazione della vulnerabilità del target, infatti è prevista la presenza oraria di operatori dell'housing per un monte ore complessivo di 20 ore settimanali ogni 2 ospiti. Non è prevista tuttavia copertura notturna, se non in caso di emergenza. Pertanto le persone inserite dovranno possedere delle autonomie residue tali da permettere una permanenza notturna senza operatore e una discreta capacità di gestione delle attività domestiche quotidiane.

Al momento della scarcerazione è prevista la possibilità della presenza fisica degli operatori che accompagnano la persona presso l'appartamento con i propri mezzi. Tale scelta è frutto dell'esperienza in cui si è riscontrato che la persona vulnerabile è spesso fortemente disorientata al momento della dimissione e fatica a raggiungere in autonomia l'appartamento protetto. Sarà concordato con gli Uffici matricola e la magistratura di sorveglianza che il Progetto possa ricevere preventivamente notizia del giorno e ora della scarcerazione. La permanenza in struttura, è supportata da una progettazione con interventi di ascolto, orientamento, tutti elementi contrassegnanti la dimensione di riabilitazione sociale, peculiare dei programmi di housing, affiancamento di personale sociale per il supporto nell'assolvimento di eventuali esigenze amministrative, burocratiche o per il sostegno in attività di vita quotidiana (es per la spesa). Si intende offrire sostegno alla persona attraverso un'offerta di accoglienza temporanea di carattere abitativo e di natura modulare, coerentemente con il grado di autonomia della persona.

Si realizzeranno servizi flessibili di accompagnamento ad intensità variabile, riguardante durata e tipologia dell'accoglienza. La persona sarà affiancata nel suo percorso da educatori che lo sosterranno con un supporto educativo personalizzato, finalizzato ad sostenerla nella gestione della casa, nella cura personale, nella gestione dell'ambiente e della relazione con il vicinato.

L'accoglienza abitativa temporanea può rappresentare inoltre un punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di inclusione sociale. A partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto si declina un intervento "tagliato" sulla condizione specifica della persona, mirato a potenziarne le capacità e a fornire strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il controllo della propria vita, in una logica integrata tra servizi, risorse e strumenti. L'accoglienza abitativa temporanea è caratterizzata dai seguenti elementi:

- Servizi flessibili di accompagnamento ad intensità variabile;
- Temporalità della risposta;
- Adattabilità alla persona

Le attività si articolano in:

- Cura della persona;
- Riappropriazione di un'organizzazione di vita;
- Attivazione di una rete di supporto;
- Attivazione di percorsi di reinserimento sociale;
- Accompagnamento e collegamento alla rete dei servizi del territorio.

Oltre all'affiancamento alla persona sulla gestione della casa e delle problematiche legate alla vita fuori dal carcere, devono essere previsti incontri specifici con servizi specialistici e altri

enti coinvolti e, laddove presenti, deve essere garantito il coinvolgimento con le reti informali della persona.

AZIONE 5- INTERVENTI A FAVORE DEI DIMMITENDI

L'attenzione rivolta alle persone in situazione di fragilità, appare di particolare importanza nella fase di uscita dalla struttura detentiva. Generalmente, infatti, l'avvicinarsi della scarcerazione produce ansia andando ad acuire e riproporre le questioni che la detenzione aveva sospeso. Quest'aspetto è particolarmente riscontrabile nei detenuti più fragili e meno dotati di risorse personali, familiari e sociali su cui far leva per progettare il dopo. Per ovviare a questa situazione e ridurre il rischio del rientro nel circuito penale è indispensabile che la dimissione smetta di essere approssiata e vissuta come un'emergenza e venga programmata e messa in cantiere dal punto di vista progettuale e trattamentale. Gli educatori penitenziari attraverso la collaborazione con la funzione dell'agente di rete, dopo aver avuto modo di osservare e lavorare con la persona detenuta, potranno meglio decodificare i bisogni e attivare i servizi per una presa in carico immediata una volta terminata la fase detentiva.

Elementi utili al processo è la strutturazione delle azioni attraverso "pacchetti" di interventi modulabili. Strutturare moduli di intervento permette di operare una presa in carico immediata ma plasmabile sulle esigenze specifiche di ogni individuo, come segue:

- gruppi di interesse rivolto alle persone dimmitendi per approfondire i temi legati ai processi di reinserimento e di integrazione sociali
- costruzione di un percorso personalizzato di emancipazione dal disagio
- incontri di rete con i Servizi sociali e socio sanitari per affrontare la fragilità della persona e del suo contesto di vita, laddove esistente
- supporto al nucleo familiare e/o affettivo
- visita presso il domicilio
- aggancio per lo sviluppo del percorso di reinserimento socio/lavorativo, con attenzione particolare agli aspetti critici di fragilità
- avvio di percorsi di tirocinio

8. Eventuali fattori positivi/ criticità che caratterizzano l'iniziativa progettuale (indicare possibilmente entrambi gli aspetti)

L'attenzione posta alle persone in situazioni di particolare fragilità, per quanto fin qui detto, richiede una messa in gioco di competenze sociali che, vanno oltre l'evento reato. Il sistema dei servizi del territorio deve essere messo nelle condizioni di affrontare situazione non prese in carico o di difficile aggancio. Occorre nel corso della realizzazione dei percorsi lavorare alla definizione di protocolli operativi congiunti che permettano la definizione di una prassi operativa di presa in carico integrata e continuativa. E', contestualmente, fondamentale che all'adeguamento del territorio ci sia una grande attenzione della Magistratura che renda possibile, dal punto di vista giuridico, il realizzarsi di percorsi, dove la fragilità se seguita, rende la persona capace di affrontare la propria quotidianità e dare spazio ai possibili cambiamenti. Questo richiede un continuo lavoro di sensibilizzazione e di confronto tra i sistemi della giustizia e del territorio. La realizzazione di tale percorso consente, infatti, lo sviluppo di una presa in

carico veramente globale, perché la cronicità e la fragilità non sono solo eventi clinici ma esistenziali. Accanto a ciò è la definizione di specifiche modalità operative e organizzative di intervento che individuino sia le aree di coordinamento sia le professionalità, in una logica integrata e complementare con i percorsi progettuali.

9. Programma e cronoprogramma

fase	Obiettivi specifici	Attività previste dal progetto	Strumenti, metodi e risorse
1	Intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali	Attivazione e implementazione dei centri diurni interni agli Istituti Penitenziari	<p>-Attivazione di laboratori per lo sviluppo di competenze sociali, di riconoscimento e rispetto delle regole, di competenze relazionali</p> <p>Attività di natura riabilitativa e risocializzante</p> <p>Formazione e iniziative di peer education</p> <p>Percorsi di gruppo</p> <p>Sviluppo di metodologie di carattere educativo, pedagogico e di approccio al lavoro di comunità sia per la costruzione della rete della persona che della rete dei servizi.</p> <p>Le risorse professionali previste sono di natura educativa, psico-sociale.</p>

2	<p>Ricostruire e rafforzare le abilità relazionali, familiari e sociali, aumentando progressivamente l'autonomia nello scambio di risorse e di relazioni significative;</p>		<p>Sono interventi di mediazione familiare, di supporto e sostegno psicologico e più in generale di sostegno alla genitorialità: colloqui singoli e di gruppo, incontri al domicilio, spazi dedicati.</p> <p>Sviluppo di metodologie di natura educativa e di accompagnamento per il potenziamento delle capacità familiari e relazionali.</p> <p>Sviluppo di metodologie di lavoro di rete tra più servizi e più professionalità.</p> <p>Le risorse professionali previste sono di natura educativa, psico-sociale.</p>
3	<p>Ampliare le conoscenze e le competenze professionali</p>		<p>Percorsi formativi e certificazione di competenze</p> <p>Tirocini risocializzanti</p> <p>Attività di volontariato</p> <p>Sportelli di orientamento</p> <p>Riqualificazione professionale e accompagnamento della persona nella ricerca di opportunità alternative di lavoro.</p> <p>Le risorse professionali previste sono di natura educativa, psico-sociale e di formatori.</p>

4	migliorare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di "accoglienza temporanea" a interventi di carattere promozionale nella comunità territoriale	<i>Interventi di housing sociale modulare</i>	Attivazione di rete di vicinato Interventi di riabilitazione sociale Interventi di carattere educativo per la gestione del quotidiano Colloquio di ascolto Accompagnamento ai servizi del territorio Sviluppo di metodologie di carattere educativo, del lavoro di rete. Le risorse professionali previste sono di natura educativa, psico-sociale.
---	---	---	---

5	<p>offrire un'azione di supporto al momento dell'uscita dal carcere, sviluppando le competenze e le conoscenze dei "dimittendi" riguardo ai processi di rientro nel contesto sociale e familiare, con particolare attenzione alla fascia giovane/adulta</p>	<p>-gruppi di interesse rivolto alle persone dimittendi per approfondire i temi legati ai processi di reinserimento e di integrazione sociali</p> <p>- costruzione di un percorso personalizzato di emancipazione dal disagio</p> <p>- incontri di rete con i Servizi sociali e socio sanitari per affrontare la fragilità della persona e del suo contesto di vita, laddove esistente</p> <p>- supporto al nucleo familiare e/o affettivo</p> <p>-visita presso il domicilio</p> <p>- aggancio per lo sviluppo del percorso di reinserimento socio/lavorativo, con attenzione particolare agli aspetti critici di fragilità</p> <p>-avvio di percorsi di tirocinio</p>	<p>Interventi di riabilitazione sociale</p> <p>Interventi di carattere educativo per la gestione del quotidiano</p> <p>Colloquio di ascolto</p> <p>Incontri con il contesto familiare e di vita</p> <p>Accompagnamento ai servizi del territorio</p> <p>Sviluppo di metodologie di carattere educativo, del lavoro di rete.</p> <p>Le risorse professionali previste sono di natura educativa, psico-sociale, tutoring lavorativo</p>
---	---	---	---

Cronoprogramma

Fase	ANNO 2020											
	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..
1		x	x									
2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3							x	x	x	x	x	x
4						x	x	x	x	x	x	x
5						x	x	x	x	x	x	x

Fase	ANNO 2021											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lugl.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1												
2	x	x	x	x	x	x	x					
3	x	x	x	x	x	x	x					
4	x	x	x	x	x	x	x					
5	x	x	x	x	x	x	x					

10. DESTINATARI (numero soggetti coinvolti e loro caratteristiche - specificare tipologia di misura o sanzione)

n. 2300 persone in situazione di fragilità in esecuzione penale distribuite nei territori di riferimento di cui

- circa il 70% con condanna definitiva presenti presso gli Istituti Penitenziari
- circa il 30% con fine pena entro 1 anno

n. 300 famiglie di persone detenute

11. Risorse professionali coinvolte

Educatori professionali

Assistenti Sociali

Psicologi

Docenti/formatori

12. Ambito territoriale di riferimento

Milano, Monza, Opera, Pavia, Vigevano e Brescia

13. Descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione

A seguito dell'approvazione delle manifestazioni di interesse e dell'esito della valutazione di cassa delle ammende, ciascuna rete territoriale procederà alla stesura di un piano esecutivo relativo al territorio su cui ha espresso interesse ad operare e alla definizione del protocollo che formalizza la partnership in relazione alle risorse e alle attività.

Le attività progettuali verranno accompagnate, per tutta la loro durata da un monitoraggio del loro effettivo svolgimento attraverso la costituzione di una **Cabina di Regia** rappresentata dagli enti capofila delle reti che verranno sostenute sia attraverso il contributo di Cassa delle Ammende che il Fondo Sociale Europeo 2014-2020, dal PRAP, dall'UIEPE e dal CGM.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato il capofila di ciascuna rete territoriale è tenuto a raccogliere i dati di seguito riguardanti: i) i partecipanti (destinatari) intercettati; ii) gli interventi realizzati; iii) gli attori e le risorse di comunità attivate.

Tali elementi saranno oggetto di osservazione, in fase di avvio, attraverso una valorizzazione ex-ante che esprimerà il potenziale che la partnership territoriale intende conseguire e in fase ex- post che esprimerà l'effettiva capacità della partnership territoriale di raggiungere i suoi target attesi.

Nel corso della realizzazione del progetto regionale verranno organizzati laboratori mirati con i servizi del territorio sia sociale che socio sanitari (almeno 3 per tutta la durata del progetto) al fine di poter verificare il livello di coinvolgimento del territorio, gli eventuali nodi critici e i possibili correttivi.

14. Modalità di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla visibilità del finanziamento ricevuto dalla Cassa delle Ammende

Il progetto regionale viene pubblicato su una specifica piattaforma regionale in cui si è attivata una community dedicata a referenti di natura istituzioni e non, interessati al tema della tutela della persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Con tale pubblicazione non solo viene garantita la conoscenza del progetto anche a soggetti non direttamente coinvolti, ma si rende possibile l'attivazione virtuale di spazi di confronto e di discussione.

Si prevede

- in fase avvio per portare i territori, in tutte le sue articolazioni, a conoscenza dell'esistenza del progetto l'organizzazione di un seminario su base regionale

- in fase di realizzazione attraverso interventi di natura informativa/formativa allargata, attraverso i partner di progetto stesso, per un coinvolgimento diretto degli stakeholders
- in fase finale per estendere il progetto e i suoi risultati e garantire lo sviluppo anche di altri partenariati in un'ottica di sostenibilità.

Inoltre si prevede di realizzare un cortometraggio narrativo che sappia far emergere i tratti salienti delle diverse progettualità, anche attraverso le voci dei diversi protagonisti.

Il responsabile del progetto, quale referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni, si impegna, in caso di emanazione della delibera di finanziamento dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione, a realizzare quanto richiesto dallo Statuto agli artt.15 e ss. del D.P.C.M. 102/17, nonché:

- a) ad assicurare l'esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) a comunicare immediatamente alla Cassa l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- c) a sottoporre alla Cassa, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva approvazione;
- d) a trasmettere tramite p.e.c. alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- e) a trasmettere per posta elettronica certificata alla Cassa una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
- f) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa;
- g) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- h) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la Cassa;
- i) ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando alla Cassa la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- j) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e della normativa di settore, con particolare riferimento al Codice dei Contratti;
- k) a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;
- l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

- n) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

Luogo e data:

Firma del Responsabile di progetto

Sub	1		
Cat.01	Spese per il personale		Costo cassa ammende
			costo cofinanziato
		€ 1.035.160,00	€ 1.340.097,60
	Totale Categoria 01		€ 1.035.160,00 € 1.340.097,60
Cat.02	Spese e sussidi per i destinatari degli interventi		Costo cassa ammende
		€ 193.200,00	€ 670.048,80
	Totale Categoria 02		€ 193.200,00 € 670.048,80
Cat.03	Spese per l'acquisto e il noleggio di beni e servizi		Costo cassa ammende
	A) Beni		€ 18.260,00 € -
	B) Servizi		€ - € -
	C) Noleggi		€ - € -
	Totale Categoria 03		€ 18.260,00 € -
Cat.04	Locazioni		Costo cassa ammende
		€ -	€ -
	Totale Categoria 04		€ - € -
Cat.05	Spese generali		Costo cassa ammende
		€ 63.380,00	€ 223.349,60
	Totale Categoria 05		€ 63.380,00 € 223.349,60
TOTALE GENERALE COSTO CASSA AMMENDE		€ 1.310.000,00	
TOTALE GENERALE COSTI COFINANZIATI			€ 2.233.496,00
TOTALE GENERALE COSTO PROGETTO			€ 3.543.496,00

Legenda

sub 1: programmi di reinserimento e assistenza**sub 2:** programmi di sostegno alle vittime e giustizia riparativa

Allegato 2)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CASSA DELLE AMMENDE

DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

La struttura del progetto prevede uno o più sub progetti nel caso di attivazione di interventi in una o più delle tipologie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sotto richiamati.

TITOLO DEL PROGRAMMA:	
Incubatori di comunità: per un dialogo possibile	
<u>Sub progetto 2</u>	
DURATA (durata 18 mesi):	
DATA PRESUNTA DI INIZIO 30 gennaio 2020 DATA PRESUNTA DI FINE 31 luglio 2021	
AREA DI INTERVENTO:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONA IN ESECUZIONE PENALE 2) PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E/O INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE 3) INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE E PER FAMILIARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROLE MINORE DI ETÀ 4) XXXSVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE 	
Costo del finanziamento richiesto alla Cassa delle Ammende	€ 60.000,00
Importo del co – finanziamento (non inferiore al 30%)	€ 1.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 "Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 4. Soggetti a rischio di esclusione sociale, di cui euro 600.000,00 sul Bilancio 2020 ed euro 400.000,00 sul Bilancio 2021 e trovano copertura sui capitoli 10917

	(Risorse UE 50%), 10924 (Risorse STATO 35%) e 10939 (Risorse REGIONE 15%) - classificati Amministrazioni Pubbliche Locali.
COSTO TOTALE (come da scheda analitica dei costi allegata)	€ 1.060.000,00

1. Anagrafica soggetto proponente

Denominazione del soggetto proponente: REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

Sede: MILANO

Indirizzo: PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1

Telefono: 02 67653541

e-mail: inclusionesocialisistemapenale@regione.lombardia.it

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

2. Responsabile del progetto:

(di regola coincidente con il soggetto proponente)

Nome e cognome:

MARINA MATUCCI DIREGENTE STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Referente per l'area di progetto

ANDREOLI CLAUDIA - UOP" PROGRAMMI ED INTERVENTI IN MATERIA DI INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E LORO FAMIGLIE"

Sede:

MILANO

Telefono: 02 67653541

e-mail: claudia_andreoli@regione.lombardia.it

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

Data 31.10.2019

Firma _____

3. Descrizione della partnership e cofinanziamento

Proponente: REGIONE LOMBARDIA		
Partner : COMUNE DI MONZA	Capofila della manifestazione di interesse allegato 1)	APPROVATA CON DECRETO n. 15540 del 28 ottobre 2019
COMUNE DI OLGINATE	Capofila della manifestazione di interesse allegato 2)	APPROVATA CON DECRETO n. 15540 del 28 ottobre 2019
COMUNE DI CREMONA	Capofila della manifestazione di interesse allegato 3)	APPROVATA CON DECRETO n. 15540 del 28 ottobre 2019
AREA TERRITORIALE MILANO	Come da dgr 2022/2019 e relativo avviso attuativo	
AREA TERRITORIALE DI BERGAMO	Come da dgr 2022/2019 e relativo avviso attuativo	
AREA TERRITORIALE DI MANTOVA	Come da dgr 2022/2019 e relativo avviso attuativo	
AREA TERRITORIALE DI COMO	Come da dgr 2022/2019 e relativo avviso attuativo	
AREA TERRITORIALE DI VARESE	Come da dgr 2022/2019 e relativo avviso attuativo	

Si allega:

n. 3 manifestazioni di interesse

n. 1 provvedimento di Giunta Regionale (dgr 2022/2019)

si procede a completare la documentazione con l'invito del decreto che approva l'avviso attuativo di cui alla dgr 2022/2019 a seguito del completamento dell'iter di approvazione in corso di realizzazione.

NOTA DI DESCRIZIONE: la definizione della partnership si struttura in due passaggi:

- 1) emanazione della manifestazione di interesse per la selezione di partenariati composti obbligatoriamente da Comuni, quali soggetti capofila della rete territoriale, inclusi anche loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni e ambiti territoriali, così come elencati all'art.2 del d.lgs, n. 267/2000 e quali partner le organizzazioni del terzo settore iscritte ai registri nazionali/regionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, avente esperienza nel campo degli interventi in materia di giustizia riparativa, di mediazione penale e di sostegno alle vittime di reati, di almeno due anni, realizzati sia in ambito intramurario sia in area penale esterna, sia in area minori che adulti, che ha visto l'articolazione di n. tre reti territoriali rispettivamente nei territori di Monza, Olginate (Sondrio) e Lecco, Cremona e Lodi.
- 2) attuazione dell'avviso per interventi di inclusione sociale mediante l'implementazione del programma di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabile e tutela e protezione delle vittime. *Con l'Avviso saranno realizzati tali interventi in sette aree: Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como.* La partnership sarà composta obbligatoriamente da Comuni, quali soggetti capofila della rete territoriale, inclusi anche loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni e ambiti territoriali, così come elencati all'art.2 del d.lgs, n. 267/2000 e quali partner le organizzazioni del terzo settore iscritte ai registri nazionali/regionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, avente esperienza nel campo degli interventi in materia di giustizia riparativa, di mediazione penale e di sostegno alle vittime di reati, di almeno due anni, realizzati sia in ambito intramurario sia in area penale esterna.

L'avviso scade il 30 gennaio 2020 e le procedure di istruttoria si concluderanno nei successivi 30 giorni (febbraio 2020) e le attività si realizzeranno a partire dalla data di emanazione del provvedimento di approvazione dei progetti presentati.

Quanto sopra descritto consentirà di avere complessivamente almeno nove reti di partnership con Capofila il Comune (nei termini sopra indicati) e con partner territoriali gli enti del terzo settore con comprovata esperienza in materia.

Tipologia dell'intervento in favore dei soggetti in esecuzione pena

- interventi di inclusione sociale e/o occupazionale per le persone in esecuzione penale o sottoposte a misure e sanzioni di comunità;
- interventi di formazione professionale e di riconoscimento delle competenze formali e informali e accompagnamento all'inserimento lavorativo per le persone in esecuzione penale o sottoposte a misure e sanzioni di comunità;
- interventi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a misure e sanzioni di comunità e alle loro famiglie;

- interventi di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
- interventi a sostegno delle persone che presentano situazioni di particolare vulnerabilità, con particolare attenzione alle donne detenute e con prole;
- interventi di accoglienza abitativa temporanea;
- interventi culturali e/o mirate alla promozione della cittadinanza attiva;
- xx interventi di mediazione sociale e culturale e gestione dei conflitti;
- xx sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione penale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

4. Breve sintesi dell'idea progettuale (max. 300 parole)

Nel territorio lombardo diverse sono le esperienze avviate, alcune da circa 20 anni (centro di mediazione penale del Comune di Milano, Brescia). La mediazione penale ha rappresentato lo strumento di gran lunga prevalente circoscritto all'ordinamento della Giustizia Minorile. Più recentemente si è lavorato su progetti territoriali che, proponendosi di diffondere la cultura della riconciliazione, hanno reso la comunità territoriale protagonista attiva di percorsi di riparazione e nel contempo un soggetto fondamentale per poter lavorare su quei bisogni della comunità di appartenenza sia della vittima che del reo. In particolare nel territorio di Monza e di Mantova si è attuato il protocollo Dafne. In tal senso la scelta di poter garantire lo sviluppo di programmi articolati sull'intero territorio lombardo, è quella di poter lavorare per costruire "città riparative", dove accanto a programmi di giustizia riparativa tra reo e vittima (diretta o indiretta), di mediazione penale e di ascolto della vittima, coesistono percorsi di sensibilizzazione /informazione e coinvolgimento della comunità sull'approccio riparativo di comunità. Il punto locale diventato in questi anni il punto di partenza, ora deve poter tr un programma regionale. Nell'art.9 della legge regionale 25/2017 si legge: "*Interventi nell'ambito della giustizia riparativa*, La Regione, di intesa con il PRAP, l'UIEPE e il CGM, promuove e sostiene specifiche misure finalizzate a:a) sensibilizzare sulle conseguenze derivanti dalla commissione di reati, nonché sugli effetti in termini di conflittualità sociale e senso di insicurezza; b) offrire percorsi di ascolto alle persone offese da reati; c) offrire interventi informativi, preventivi e riparativi rivolti a minori, giovani e adulti, finalizzati a prevenire comportamenti a rischio; d) sensibilizzare gli autori di reato nel porre in essere condotte riparatorie; e) rafforzare il coinvolgimento della comunità territoriale in un'ottica di partecipazione al percorso di inclusione sociale della persona;f) favorire le attività di mediazione nelle diverse situazioni di conflittualità.

5. Analisi dei bisogni e motivazioni dell'idea progettuale (max. 600 parole)

Nel tener conto che l'istituto della mediazione non è ancora regolamentato giuridicamente e che l'attivazione anche di programmi di giustizia riparativa, di cui tale istituto è lo strumento, è l'esito di una continua sensibilizzazione e delle buone pratiche che intercorrono tra gli enti territoriali e i Magistrati, si può dichiarare, potenzialmente, che a tutti gli autori di reato, siano essi internati/ condannati e in misura alternativa, se adulti, possono essere proposti per tali programmi. Ad oggi i programmi attivati, in almeno 5 reti territoriali (Bergamo, Lecco, Como,

Mantova, Milano), si rivolgono prevalentemente ad affidati, in messa alla prova, in misura alternativa, con il ricorso spesso allo strumento del lavoro di pubblica attività. Nell'area dei giovani/ adulti, inoltre, è prassi abbastanza consolidata, il ricorso, anche nella fase preliminare del processo, durante il quale viene subito portata all'attenzione la complessità emotiva e relazionale del giovane autore di reato e delle loro vittime. Coerentemente con ciò le segnalazioni di presa in carico riguardano esclusivamente i giovani a "piede libero" e "in messa alla prova" per più dell'80%. Anche per la tipologia del reato le analisi realizzate dai territori lombardi che hanno in attivo tali programmi (4 reti ad oggi; Milano, Brescia, Bergamo, Como) sono le lesioni personali, insieme a minacce, percosse e rapine, dove inoltre il reato è, per quasi la metà, agito in gruppo. I detenuti presenti negli IP lombardi sono complessivamente 8134 dei quali il 70% riveste la posizione giuridica di condannato, le detenute sono complessivamente 484 delle quali il 76% riveste la posizione giuridica di condannate. Gli adulti in carico al UEPE sono complessivamente n. 12989, in messa alla prova n. 5040. I minori/giovani adulti in carico agli USSM sono n.1104 di cui n. 580 maggiorenni (l'età è calcolata nel periodo di interesse e non al momento della prima presa in carico), n.537 in messa alla prova sono di cui n. 272 riferiti a soggetti maggiorenni. L'82% delle messe alla prova si sono concluse nel periodo indicato con esito positivo. In ragione di quanto fin qui detto, si ritiene ormai imprescindibile, un lavoro a più livelli per la diffusione di pratiche riparative in un'ottica di complementarietà con l'intervento giudiziario, orientato al recupero del valore del patto di cittadinanza violato. Non si tratta, come già esplicitato, di promuovere, esclusivamente, mediazione *face to face* o gestione dei conflitti a livello interpersonale, ma di orientare l'agire complessivo a una cultura della legalità, promuovendo uno sguardo capace di cambiare il nostro modo di approcciare il conflitto, il reato, quale evento che non ha solo delle ricadute nel contesto della giustizia penale, ma anche nelle nostre vite relazionali, familiari, nei nostri ambienti lavorativi. I conflitti e i reati si generano da sempre nei contesti sociali ed oggi è maggiore la difficoltà a comprenderli e gestirli per poterli superare. Laddove la pena in carcere è la più evocata, la giustizia riparativa riattribuisce responsabilità all'autore di reato, ricostruisce relazioni e rafforza la sicurezza sociale coinvolgendo tutte le parti implicate: vittime, autore di reato e comunità. La riparazione del danno, dunque, viene intesa dentro un progetto inclusivo ed evolutivo per le persone e i loro legami sociali. Per la vittima, in particolare, il reato rappresenta un evento traumatico, al quale occorre far fronte e per cui risulta essenziale il riconoscimento di tale difficoltà, non solo in termini individuali, ma anche come questione sociale collettiva. Le conseguenze di un'esperienza traumatica non riguardano, inoltre, solo le persone direttamente coinvolte. Vi è anche chi è colpito da conseguenze indirette di un reato le cosiddette "vittime secondarie" (i partner o i familiari, i soccorritori, il personale ospedaliero che ha curato le vittime etc.).

6. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell'iniziativa progettuale (max 700 parole)

Concorrono alla definizione degli obiettivi di seguito declinati le reti attivate su ciascun territorio lombardo in modo complementare ed integrato al sistema regionale e al sistema della giustizia, attraverso costanti momenti di raccordo e adottando tutti gli strumenti idonei a garantire la condivisione, la diffusione del complesso degli interventi che si andranno a realizzare. Obiettivi specifici:

- promuovere un progetto territoriale diffuso che si proponga in via generale di diffondere la cultura della riconciliazione, di rafforzare gli standard di cultura civica nella comunità, di concorrere al contenimento dell'allarme sociale tramite azioni di prevenzione

generale e speciale.

- sensibilizzare alla giustizia riparativa con il fine di coinvolgere al contempo autori di reato, vittime e comunità in una riflessione critica e costruttiva circa l'agire connesso al reato e gli effetti distruttivi che da esso derivano, anche nell'implementare dinamiche di conflittualità sociale e senso di insicurezza nel vivere gli spazi comuni;
- offrire percorsi di ascolto delle vittime di fatti delittuosi;
- offrire a giovani, che vivono situazioni di conflitto legate alla commissione di un reato o sono le cosiddette vittime secondarie di fatti di reato, uno spazio di ascolto e di riflessione in chiave riparativa e preventiva;
- responsabilizzare gli autori di reato, sia in ambito intramurario sia in area penale esterna, che nella fase precedente il processo, accompagnandoli e coadiuvandoli nel porre in essere condotte riparatorie che potranno esplicarsi verso la vittima diretta e/o indiretta tramite l'implementazione di azioni riparative e l'ampliamento degli spazi operativi;
- rafforzare il coinvolgimento della comunità territoriale in ottica di partecipazione al percorso più complessivo di inclusione sociale della persona
- sostenere e implementare reti territoriali pubblico/private, formalizzate e riconosciute al fine di definire la standardizzazione di percorsi e prassi operative e processi organizzativi per la realizzazione di servizi pubblici riparativi.

In relazione agli obiettivi specifici individuati sono da intendersi quali risultati attesi: seguendo le indicazioni della R (19) 99 del Consiglio d'Europa secondo le quali "è necessario che vengano introdotti metodi scientificamente corretti di valutazione e controllo dei programmi di mediazione e dei suoi effetti, e che questa valutazione venga effettuata con continuità" a) la definizione ed esplicitazione dei criteri sulla scorta dei quali valutare l'esito degli interventi realizzati; b) l'impiego di strumenti di valutazione ex ante ed ex post che diano conto del cambiamento generato dall'intervento, sia nel caso di incontro diretto tra autore di reato e vittima (diretta o indiretta) sia nel caso di interventi rivolti alla comunità, ove possibile anche attraverso percorsi di supervisione della messa in opera dei programmi e di follow up degli esiti medesimi da parte di soggetti indipendenti;

- definizione di almeno n. 9 reti territoriali con capofila l'ente locale, di cui almeno 1 per area provinciale lombarda composta da enti del terzo settore con comprovata esperienza nell'ambito della giustizia riparativa
- istituzione di almeno n. 4 centri di mediazione penale in quattro aree territoriali diverse
- definizione dei criteri per la formalizzazione dell'elenco regionale dei centri di mediazione penale
- attuazione di almeno 200 programmi di giustizia riparativa sia individuali che di gruppo
- attivazione di almeno n. 4 centri di ascolto per le vittime
- realizzazione di almeno 50 gruppi di orientamento ai programmi di giustizia riparativa da realizzarsi all'interno degli istituti penitenziari lombardi
- realizzazione di almeno 20 incontri con la comunità territoriale
- realizzazione di almeno 10 incontri con operatori del sistema dei servizi del territorio, del terzo settore e i servizi della giustizia a livello regionale con il coinvolgimento di almeno il 70% degli operatori che lavorano nel campo
- coinvolgimento di almeno il 30% dei giovani adulti che hanno compiuto reato
- raggiungimento di almeno il 10% degli adulti che hanno compiuto reato

7. Breve descrizione delle attività previste e delle modalità di realizzazione:

AZIONE 1 - SENSIBILIZZAZIONE DIFFUSA DELLA COMUNITÀ E COINVOLGIMENTO GIOVANILE – attraverso

- momenti di sensibilizzazione diffusa a livello locale rivolti alle scuole, associazioni e amministrazioni locali. Ciò è fondamentale per la costruzione di un'alleanza duratura che vada oltre il momento informativo/formativo sui temi proposti;
- Co-progettazione e realizzazione di materiale comunicativo appropriato al target;
- Incontri di sensibilizzazione mirati con stakeholder;
- Coinvolgimento attivo dei giovani sul tema, creando gruppi di influenza tra peer e attraverso l'utilizzo di una comunicazione visual che li veda protagonisti nella creazione e diffusione dell'informazione;
- Realizzazione di un evento a livello regionale

AZIONE 2 - SPERIMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI SERVIZI PER LA MEDIAZIONE PENALE

Un Servizio per la mediazione penale nasce con l'obiettivo di dare supporto competente a tutti i cittadini coinvolti in controversie o in situazioni di conflittualità di rilevanza penale.

In essa operano professionisti esperti della facilitazione e mediazione con interventi di ricomposizione e riconciliazione, così come indicato anche dalle recenti "Linee di Indirizzo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato".

Il fine ultimo è quello di favorire la creazione di nuovi assetti di equilibrio tra le parti confliggenti, anche attraverso la rinegoziazione e condivisione di regole sociali di convivenza. L'intervento può prevedere anche il coinvolgimento dei significativi più prossimi, nonché della comunità di riferimento.

In particolare, nei percorsi di giustizia riparativa, saranno adottati strumenti validati, quali:

- l'invio di una lettera di scuse (apology) alla vittima da parte dell'autore del reato;
- gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel);
- gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (the Community/Family Group Conferencing);
- l'espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa (Personal Service to Victims), o a favore della collettività (Community Services);
- la mediazione tra l'autore del reato e la sua vittima (Victim-Offender Mediation).

L'azione si compone delle seguenti attività:

- Networking territoriale (accordi e protocolli)
- Co-progettazione del servizio di mediazione sociale e penale
- Formazione per operatori della facilitazione
- Attivazione sportello di mediazione, con fase pilota (minimo 2 gg alla settimana per almeno 2 ore)
- Consolidamento dei centri di mediazione già operanti nel territorio
- Supervisione

AZIONE 3 - SPERIMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI SERVIZI di SUPPORTO ALLE VITTIME DI REATO

Inteso quale contesto di maggiore attenzione nei confronti della persona offesa (vittima) di qualsiasi tipologia di condotta lesiva penalmente rilevante. In tale senso tali servizi possono intendersi anche attraverso forme di complementarietà con centri già esistenti che sotto vari profili prendono in carico le vittime di reato.

Un servizio di supporto alle vittime di reato offre supporto partendo dalla valutazione individuale dei bisogni della vittima (*individual assessment*), proponendo poi percorsi individualizzati definiti in una prospettiva *victim-oriented*. Obiettivo primario è l'empowerment

della persona, inteso come rafforzamento delle capacità di autodeterminazione e acquisizione di strumenti necessari per l'uscita dalla situazione di vittimizzazione. Il servizio accoglie nel rispetto della privacy e della situazione di vulnerabilità del soggetto. Gli operatori professionisti e volontari (preferibilmente di area umanistica e giuridica), attraverso alcuni incontri preliminari, ascoltano, orientano e informano la persona in merito ai suoi diritti e ai percorsi di aiuto presenti sul territorio, in ottica di rete. Inoltre, l'operatore che segue il caso rimane costante punto di riferimento sino al superamento del momento di difficoltà e per successivi momenti di follow-up periodici. Il servizio e la rete aderente operano nel rispetto e secondo i principi delle direttive DIR 2012/29/EU "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", DIR. 2004/80/EU "Indennizzo delle vittime di reato" e delle relative norme di recepimento D.LGS 212/2015.

L'azione si compone delle seguenti attività:

- Networking territoriale (accordi e protocolli)
- Co-progettazione del servizio di ascolto e assistenza alle vittime
- Formazione per operatori di ascolto e assistenza alle vittime di reato
- Attivazione sportello di ascolto generalista, (minimo 2 gg alla settimana per almeno 2 ore)
- Consolidamento degli sportelli generalisti già operanti nel territorio
- Supervisione

AZIONE 4 REALIZZAZIONE DI GRUPPI DI ORIENTAMENTO AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

E' un gruppo composto da persone che hanno compiuto un reato che decidono in modo volontario e libero di parteciparvi. Il gruppo è composto da 7/8 persone. E' un gruppo chiuso, ha un inizio e una fine. Si incontra la massimo per 8 incontri. La durata media di ogni incontro è di circa due ore. E' condotto da due facilitatori che hanno la funzione di facilitare la discussione, approfondire alcune tematiche, fare sintesi, rilanciare. Sono gruppi a cui possono partecipare, sempre a titolo volontario, anche alcuni cittadini.

AZIONI 5 ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO A LIVELLO REGIONALE PER LA CONDIVISIONE DELLE PRASSI ESISTENTI E LA LORO DIFFUSIONE. Il lavoro del tavolo rappresenterà il momento di confronto tra i diversi territori e i diversi stati di avanzamento lavori per garantire uno sviluppo una armonizzazione dei percorsi esistenti. Questo percorso è promosso al fine di valorizzare le competenze specifiche di un territorio attraverso la condivisione di metodi e pratiche con le comunità territoriali già radicate da tempo.

8. Eventuali fattori positivi/ criticità che caratterizzano l'iniziativa progettuale (indicare possibilmente entrambi gli aspetti)

Tra i fattori positivi il lavoro con il territorio nella logica sia di sensibilizzazione che di coinvolgimento dei cittadini disponibili diventa la chiave di volta nella costruzione di una comunità riparativa, per contro l'avvio di programmi di giustizia riparativa senza alcun legame con il territorio rischiano di incentivare una specializzazione di servizi che tendono ad essere autoreferenziali.

9. Programma e cronoprogramma

fase	Obiettivi specifici	Attività previste dal progetto	Strumenti, metodi e risorse
1	Promuovere un progetto territoriale diffuso	Sensibilizzazione diffusa della comunità	<ul style="list-style-type: none"> - Coprogettazione - Formalizzazione delle reti territoriali - Incontri a livello territoriale con operatori dei servizi alla persona e della giustizia - Incontri con scuole /cittadinanza - Evento regionale <p>Attraverso il coinvolgimento delle reti territoriali ed i servizi della giustizia ed in particolare attraverso i facilitatori, i docenti e l'uso di testimonianze mirate.</p>
2	Implementazione di azioni riparative e ampliamento di spazi operativi	Sperimentazione e consolidamento di servizi di mediazione penale	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi e protocolli territoriali - attivazione dello sportello di mediazione nei territori privi di questo strumento -sviluppo e stabilizzazione dei centri di mediazione già presenti sul territorio <p>Attraverso il coinvolgimento delle reti territoriali in collaborazione con i servizi della giustizia ed in particolare attraverso l'attività dei facilitatori e dei mediatori</p>

3							x	x	x	x	x	x
4						x	x	x	x	x	x	x
	ANNO 2021											
Fase	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lugl.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1												
2	x	x	x	x	x	x	x					
3	x	x	x	x	x	x	x					
4	x	x	x	x	x	x	x					

10. DESTINATARI (numero soggetti coinvolti e loro caratteristiche - specificare tipologia di misura o sanzione)

Tutti gli autori di reato, siano essi condannati e in misura alternativa, se adulti, possono essere proposti a tali programmi. Per quanto riferito all'area giovani/ adulti rimane, come già detta la prevalenza delle persone a piede libero e in messa alla prova.

n. 500 giovani adulti e adulti autori di reato

n. 50 vittime

n. 2000 cittadini

n. 300 operatori

11. Risorse professionali coinvolte

Mediatori penali

Facilitatori

Operatori dei servizi territoriali alla persona (assistente sociale)

Educatori professionali

Psicologi

Formatori

12. Ambito territoriale di riferimento

Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como, Sondrio/Lecco, Cremona, Monza

13. Descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione

A seguito dell'approvazione delle manifestazioni di interesse e dell'esito della valutazione di cassa delle ammende, ciascuna rete territoriale procederà alla stesura di un piano esecutivo relativo al territorio su cui ha espresso interesse ad operare e alla definizione di un protocollo

Le attività progettuali verranno accompagnate, per tutta la loro durata da un monitoraggio del loro effettivo svolgimento attraverso la costituzione di una **Cabina di Regia** rappresentata dai Comuni capofila delle reti che verranno sostenute sia attraverso il contributo di Cassa delle Ammende che il Fondo Sociale Europeo 2014-2020, dal PRAP, dall'UIEPE e dal CGM.

Verrà predisposta una specifica scheda di monitoraggio orientata a raccogliere: attività realizzate, destinatari raggiunti, risorse umane impiegate e risorse finanziarie impiegate, che verrà sottoposta con periodicità semestrale. Per quanto riguarda la valutazione si prevede la definizione di un set di indicatori di realizzazione e di risultato come di seguito dettagliato:

Indicatori di realizzazione	Indicatori di risultato
n. autori di reato coinvolti nei programmi di giustizia riparativa sia individuali che allargati	n. degli autori di reato che concludono il programma di giustizia riparativa/n. autori di reato coinvolti; impiego di indicatori qualitativi che diano conto del cambiamento generato dal programma.
n. incontri di mediazione reo/vittima	% di percorsi di mediazione il cui esito sia definibile a seguito dell'impiego di strumenti di valutazione ex ante ed ex post che diano conto del cambiamento generato dal processo di mediazione.
n. segnalazioni per autorità segnalante	Livello di soddisfazione dei partecipanti agli incontri di sensibilizzazione mirata realizzati (questionari). Cambiamento nella configurazione del conflitto e delle possibilità di diversa gestione del medesimo attestata da rilevazioni qualitative (questionari ex ante ed ex post e altri strumenti).
Durate media di gestione dei fascicoli	
n. incontri di sensibilizzazione mirata realizzati	

Eventuali e ulteriori dettagli verranno condivisi nella prima seduta della Cabina di Regia.

14. Modalità di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla visibilità del finanziamento ricevuto dalla Cassa delle Ammende

Con l'azione 5 - ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO A LIVELLO REGIONALE PER LA CONDIVISIONE DELLE PRASSI ESISTENTI E LA LORO DIFFUSIONE si intende valorizzare il lavoro dei diversi territori, attraverso laboratori specifici che possano garantire un confronto e una condivisione, attraverso discussioni dedicate. In questo contesto verrà data attenzione all'empowerment della rete.

Il progetto regionale viene pubblicato su una specifica piattaforma regionale in cui si è attivata una community dedicata a referenti di natura istituzioni e non, interessati al tema della tutela della persona sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Di seguito viene data indicazione del link. Con tale pubblicazione non solo viene garantita la conoscenza del progetto anche a soggetti non direttamente coinvolti, ma si rende possibile l'attivazione virtuale di spazi di confronto e di discussione.

Si prevede

- in fase avvio per portare i territori, in tutte le sue articolazioni, a conoscenza dell'esistenza del progetto l'organizzazione di un seminario su base regionale
- in fase di realizzazione attraverso interventi di natura formativa allargata, attraverso i partner di progetto stesso, per un coinvolgimento diretto degli stakeholders
- in fase finale per estendere il progetto e i suoi risultati e garantire lo sviluppo anche di altri partenariati in un'ottica di sostenibilità.

Inoltre si prevede di realizzare un cortometraggio narrativo che sappia far emergere i tratti salienti delle diverse progettualità, anche attraverso le voci dei diversi protagonisti

Il responsabile del progetto, quale referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni, si impegna, in caso di emanazione della delibera di finanziamento dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione, a realizzare quanto richiesto dallo Statuto agli artt.15 e ss. del D.P.C.M. 102/17, nonché:

- a) ad assicurare l'esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) a comunicare immediatamente alla Cassa l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;

- c) a sottoporre alla Cassa, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva approvazione;
- d) a trasmettere tramite p.e.c. alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- e) a trasmettere per posta elettronica certificata alla Cassa una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
- f) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa;
- g) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- h) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la Cassa;
- i) ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando alla Cassa la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- j) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e della normativa di settore, con particolare riferimento al Codice dei Contratti;
- k) a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;
- l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- n) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

Luogo e data:

Firma del Responsabile di progetto

Sub	Allegato 4)		
2			
Cat.01	Spese per il personale	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
		€ 45.540,00	€ 900.000,00
	Totale Categoria 01	€ 45.540,00	€ 900.000,00
Cat.02	Spese e sussidi per i destinatari degli interventi	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
		€ -	€ -
	Totale Categoria 02	€ -	€ -
Cat.03	Spese per l'acquisto e il noleggio di beni e servizi	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
	A) Beni	€ -	€ -
	B) Servizi	€ 10.000,00	€ -
	C) Noleggi	€ -	€ -
	Totale Categoria 03	€ 10.000,00	€ -
Cat.04	Locazioni	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
		€ -	€ -
	Totale Categoria 04	€ -	€ -
Cat.05	Spese generali	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
		€ 4.460,00	€ 100.000,00
	Totale Categoria 05	€ 4.460,00	€ 100.000,00
TOTALE GENERALE COSTO CASSA AMMENDE		€ 60.000,00	
TOTALE GENERALE COSTI COFINANZIATI			€ 1.000.000,00
TOTALE GENERALE COSTO PROGETTO			€ 1.060.000,00

Legenda

sub 1: programmi di reinserimento e assistenza**sub 2:** programmi di sostegno alle vittime e giustizia riparativa



Cassa delle Ammende

L.go Luigi Daga, n°.2 - 00164 - Roma
 Segreteria Generale
 tel. 06.66591247
 C.F. 97075990586
 cassa.ammende.dap@giustizia.it
 cassa.ammende.dap@giustiziacerit.it

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Titolo del progetto	Incubatori di comunità - Sub 1) La possibilità di un'alternativa. Sub 2) Per un dialogo possibile.
Beneficiario	Regione Lombardia – Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.
Obiettivo	Progetto in attuazione dell'accordo stipulato tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26/07/2018.
Durata	18 mesi
Importo finanziato dalla Cassa delle Ammende	€ 1.370.000,00
Importo cofinanziato dalla Regione Lombardia	€ 3.233.496,00

Indice

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI	
ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	
ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO	
ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI.....	
ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	
ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE	
ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE.....	
ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA.....	
ART. 9 – FORO COMPETENTE	
ART. 10 – CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ.....	
ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI.....	
ART. 12 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO	
ART. 13 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE	

Il Presidente della Cassa delle Ammende, Gherardo Colombo rappresentante legale della Cassa delle Ammende (di seguito denominata Cassa)

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato "Beneficiario") responsabile del progetto: [Fare clic qui per immettere testo.](#);

Ente proponente: **Regione Lombardia – Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità – Struttura Innovazione Sociale;**

Codice Fiscale dell'Ente proponente: [Fare clic qui per immettere testo.](#);

Responsabile del controllo: **Luca Cicerelli;**

VISTO l'art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle Ammende;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2017, n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;

VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Cassa delle Ammende;

VISTO l'accordo stipulato tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa del 13 dicembre 2019, recante l'approvazione dell'iniziativa in argomento, per un ammontare complessivo di **€ 4.603.496,00; (QUATTROMILIONISEICENTOTREMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/00)**, di cui **€ 1.370.000,00** finanziati dalla Cassa delle Ammende ed **€ 3.233.496,00** cofinanziati dalla **Regione Lombardia;**

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La Convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato **"Incubatori di comunità - Sub 1) La possibilità di un'alternativa - Sub 2) Per un dialogo possibile"**. L'importo progettuale finanziato dalla Cassa è pari ad **€ 1.370.000,00 (UNMILIONETRECENTOSETTANTAMILA/00)**.

1.2 Il progetto ha la durata di mesi 18 a decorrere dalla data di ricezione della convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.

1.3 La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.

1.4 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse alla Cassa entro un congruo termine dalla data di chiusura del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell'autorizzazione.

1.5 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili.

1.6 Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica¹ e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

¹ D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., L. 241/90 e ss.mm.ii. e D.lgs. n. 117/17 e ss.mm.ii.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Responsabile di progetto:

- a) si impegna ad avviare le attività progettuali sin dalla data indicata nella convenzione di finanziamento sottoscritta dalle parti, assumendo i relativi impegni compatibilmente con le condizioni e le tempistiche di accreditamento delle quote di finanziamento da parte della Cassa;
- b) si impegna a gestire e realizzare tutte le attività nel pieno rispetto di quanto previsto nella convenzione di finanziamento sottoscritta dalle parti e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che costituisce parte integrante della presente convenzione;
- c) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto nei tempi indicati nel cronoprogramma ed entro la durata del progetto;
- d) è responsabile della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- e) è il referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni ufficiali;
- f) comunica immediatamente alla Cassa delle Ammende l'eventuale mutamento della figura del Responsabile di progetto, assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- g) sottopone alla Cassa delle Ammende, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni nonché la documentazione di supporto;
- h) comunica immediatamente ogni proposta di variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni proposta di variazione del cronoprogramma di progetto, ai fini della preventiva approvazione da parte della Cassa delle Ammende;
- i) trasmette, ogni tre mesi, alla Cassa delle Ammende un rapporto sullo stato di realizzazione delle attività di progetto, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma;
- j) trasmette alla Cassa delle Ammende la relazione illustrativa delle attività svolte e del numero dei destinatari coinvolti nelle azioni, nonché la documentazione di rendiconto giustificativa delle spese sostenute corredata delle dichiarazioni di regolare esecuzione degli interventi di progetto, con firma digitale e tramite posta elettronica certificata, ai fini della richiesta del saldo del finanziamento ed alla conclusione del progetto; dovrà utilizzare, a tal fine, i modelli per la rendicontazione approvati e pubblicati dalla Cassa delle Ammende; ha l'obbligo di attenersi, per quanto di competenza, alle indicazioni contenute nel vademecum relativo agli obblighi di gestione e rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati, pubblicato nell'apposito spazio web sul sito www.giustizia.it;
- k) ha l'obbligo di far accedere le persone delegate dalla Cassa delle Ammende al controllo sull'attività finanziaria e sulla relativa documentazione;
- l) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- m) si impegna a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione e

delle normative di settore;

- n) è tenuto a procedere ad affidamenti di forniture, lavori e servizi secondo procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento al Codice dei Contratti di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, coordinato col D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., nel pieno rispetto della normativa vigente, della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle varie normative di settore;
- o) si impegna a provvedere agli adempimenti obbligatori di cui alla Legge n. 190/2012 ed al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
- p) si impegna a rispettare le norme sulla protezione dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- q) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; la convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i alle attività di progetto, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Cassa delle Ammende;
- r) si impegna a non far gravare sul finanziamento della Cassa delle Ammende i costi per risorse umane e strumentali di cui dispone l'ente che ha presentato la domanda di finanziamento o di cui dispongono eventuali partner ed enti coinvolti, limitando il ricorso all'affidamento esterno ai soli casi di effettiva carenza e comunque previa approvazione della Cassa delle Ammende;
- s) ha l'obbligo di contenere i costi relativi al personale, che presta, a vario titolo, la propria attività nell'ambito della realizzazione degli interventi di progetto, nei limiti definiti dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 (Unità di Costo Standard-U.C.S.), nonché dalla circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sola parte riguardante i massimali di costo del personale; per quanto concerne il costo dei professionisti esterni non indicati nei suddetti decreti e circolari, il massimale del costo orario ammissibile è individuato in € 35,00, comprensivo di ogni voce di costo; i costi della formazione finanziati dalla Cassa delle Ammende dovranno attenersi esclusivamente alla formazione diretta per i destinatari degli interventi (formazione diretta ai soggetti in esecuzione penale) e non alla formazione del personale; la spesa per la formazione dovrà essere contenuta nei limiti dei costi indicati ed approvati dalla Cassa delle Ammende, debitamente documentati sulla base dei parametri di riferimento previsti;
- t) ha l'obbligo di fornire idonea documentazione giustificativa per la rendicontazione delle varie voci di costo non ricomprese nelle tipologie di spesa indicate ai punti precedenti, facendo riferimento ai costi reali sostenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- u) si impegna a non far gravare sul finanziamento di progetto gli oneri o le voci di spesa che

non siano stati preventivamente ed espressamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, anche nel caso in cui tali oneri risultino derivanti dalla realizzazione di attività di progetto o allo stesso correlati;

- v) ha l'obbligo di contenere le spese di comunicazione, pubblicità, progettazione, amministrazione, segreteria, gestione e coordinamento, ove previste nella progettualità approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel limite massimo del 7% dell'importo ammesso al finanziamento della Cassa delle Ammende e comunque per un importo non superiore complessivamente ad € 5.000,00.
- w) ha l'obbligo, di provvedere alla cessione gratuita di tutti i beni, delle opere realizzate e di tutte le attrezzature aventi carattere durevole, acquistati nell'ambito della realizzazione delle attività del programma o progetto, a favore dell'Istituto Penitenziario ove tali attività si sono realizzate o a favore dell'Istituto Penitenziario designato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio;
- x) si impegna a garantire l'adeguata pubblicità concernente il finanziamento del programma o progetto da parte della Cassa delle Ammende;
- y) ha l'obbligo di provvedere, all'atto della conclusione del programma o progetto, al versamento delle eventuali disponibilità residue alla Cassa delle Ammende sul conto IBAN IT66H0100003245350200020134 intestato a "20134 DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI TESORERIA CENTRALE".
- z) ha l'obbligo di provvedere, all'atto della conclusione del progetto, alla chiusura del conto corrente postale o bancario dedicato nonché al versamento delle eventuali disponibilità residue alla Cassa delle Ammende sul conto IBAN IT66H0100003245350200020134 intestato a "20134 DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI TESORERIA CENTRALE"; ha, altresì, l'obbligo di non utilizzare le somme relative agli interessi attivi maturati sul conto corrente postale o bancario dedicato, che dovranno essere versate alla Cassa delle Ammende sul predetto conto.

2.2 Il Beneficiario assume nei confronti della Cassa l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato all'ente e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne la Cassa da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO

3.1 Il progetto prevede la realizzazione delle attività descritte nella documentazione di progetto approvata a seguito di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa; la documentazione di progetto approvata costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI

4.1 Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dalla Cassa delle Ammende devono essere effettuati sul conto corrente o conto di tesoreria identificato come segue:

- **Coordinate IBAN:** Fare clic qui per immettere testo.:
- **Intestatario del conto:** Fare clic qui per immettere testo.
- **C.F./Partita IVA** Fare clic qui per immettere testo.

ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

5.1 Nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con La Cassa;
- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.

ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE

6.1 Le somme erogate saranno versate sul conto corrente di cui all'art. 4 e devono essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

6.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati all'art. 18, comma 3 dello Statuto della Cassa comporta la sospensione del finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione e, nei casi gravi, la revoca.

6.3 La Cassa procede alle seguenti erogazioni di finanziamento:

- a. **prima quota** pari al 70% dell'importo finanziato, erogabile all'atto del perfezionamento della presente convenzione;
- b. **saldo finale**, di importo pari alle somme residue ancora da erogare nell'ambito delle attività progettuali ammesse al finanziamento, che sarà erogato solo a seguito della ricezione della documentazione concernente i rendiconti e le relazioni trimestrali di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e j), nonché a seguito dell'esito positivo dei controlli su tali documenti.

ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE

7.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Responsabile di progetto, la Cassa potrà concedere un termine per consentire allo stesso di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.

7.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà della Cassa di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte, a insindacabile giudizio della Cassa e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art.3, spettanti al Beneficiario;

- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- f) ritardi non autorizzati nell'attuazione del progetto in maniera difforme dalle tempistiche individuate;
- g) irregolarità amministrativo- contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente convenzione;
- i) in tutti gli altri casi in cui la presente convenzione preveda espressamente la revoca del contributo.

7.3 La revoca è disposta dalla Cassa con le medesime forme dell'assegnazione.

7.4 La convenzione potrà inoltre essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'art. 4, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a rimettere nella disponibilità della Cassa la somma in questione nel termine concesso dal competente organo della Cassa.

7.6 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire alla Cassa potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato.

7.7 La Cassa potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

8.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dalla Cassa esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

8.2 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

8.3 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

9.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 10 – CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

10.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

10.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Cassa. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Cassa delle ammende si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

11.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è attribuita ad entrambe le parti contraenti, che avranno il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore. Dovrà essere riportata la dicitura "Progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende" su ogni pubblicazione o opera realizzata.

ART. 12 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

12.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà alla Cassa la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore.

ART. 13 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

13.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Firma

Il Responsabile di Progetto

Fare clic qui per immettere testo.

(firma digitale)

Firma

Il Presidente della Cassa delle Ammende

Gherardo Colombo

(firma digitale)

**ACCORDO STIIPULATO TRA CASSA DELLE AMMENDE E COFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE
CONDIVISA DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE**

**PROGETTO INCUBATORI DICOMUNITA'
SUB 1 LA POSSIBILITA' DI UNA ALTERNATIVA
SUB 2 PER UN DIALOGO POSSIBILE**

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA- DIREZIONE REGIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA,
GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA' - STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

E

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

In qualità di rappresentante legale dell' Ente (denominazione),

Con sede legale in

Via _____

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE

CAPOFILA DELLA RETE TERRITORIALE, APPROVATA CON SPECIFICA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE, COMPOSTA DAGLI ENTI DI SEGUITO INDICATI :

DENOMINAZIONE ENTE	NATURA GIURIDICA
--------------------	------------------

PREMESSO CHE

- in data 26 luglio 2018 è stato approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, l'Accordo tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale;
- in data 23 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha approvato la Delibera per la definizione di uno stanziamento complessivo di euro 10.500.000,00 ripartiti per Regione e Province Autonome, sulla base dei dati statistici relativi al numero delle persone in esecuzione penale definendo per Regione Lombardia una dotazione complessiva di euro 1.370.000,00 a fronte della presentazione di una proposta progettuale, per una durata complessiva di 18 mesi, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato nell'ambito della programmazione regionale stessa;
- in data 27 maggio 2019 con nota n. 0166442 Cassa delle Ammende ha provveduto con lettera di invito alle Regioni e Province autonome a definire i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali, successivamente modificata con nota n. 00224609 del 17 luglio 2019;
- in data 31 luglio 2019 con d.g.r. n. 2022 si è provveduto alla "Presenza d'atto dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integrazione dell'allegato B) della d.g.r. 5456/2016;
- in data 20 settembre 2019 con dd.dd.s. n. 13365 e n. 13366 del 20 settembre 2019 si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, rispettivamente per l'area dello sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale e per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e/o di inclusione sociale rivolte a persone in esecuzione penale in situazione di particolare fragilità;
- in data 28 e 29 ottobre 2019 con dd.dd.s. n. 15440 e n. 15519 si è provveduto all'approvazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate in risposta alle manifestazioni di interesse citate, definendo gli enti capifila e i rispettivi partner componente le singole reti territoriali che parteciperanno alla definizione della proposta progettuale a livello regionale e alla sua realizzazione;
- in data 29 ottobre 2019 con d.d.s. n. 15523 si è provveduto alla approvazione del progetto regionale "Incubatore Sociale" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 "Per un dialogo possibile", procedendo alla presentazione a Cassa delle Ammende con lettera pec prot. J2.2019.0046861 del 31 ottobre 2019 e con lettera pec prot. J2.2019.0049892 del 5 dicembre

- 2019 a fornire le richieste di specifica relativamente alle tipologie dei costi esposti (personale e spese generali);
- in data 13 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha deliberato l'approvazione del progetto regionale "Incubatore Sociale" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 "Per un dialogo possibile" e in data 28 gennaio 2020 Prot. 0029626 ha provveduto alla trasmissione gli estremi di approvazione e il relativo schema di convenzione per la stipula;

PREMESSO INOLTRE CHE

REGIONE LOMBARDIA- DIREZIONE REGIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'- STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

- con d.g.r. _____ del _____ ha dato attuazione al Progetto "Incubatori di Comunità"- sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 " Per un dialogo possibile" ;
- ha sottoscritto in data _____ con Cassa delle Ammende la convenzione per la concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto Incubatori di Comunità"- sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 " Per un dialogo possibile" per un importo complessivo pari a euro 1.370.000,00;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

L'ente capofila della rete territoriale (sopra descritta) rappresenta nei confronti di Regione Lombardia il partenariato, secondo quanto indicato in sede di manifestazione di interesse, approvata con dd.dd.s. n. 15440 e n. 15519, provvedendo alla stipula della presente convenzione operativa al fine di realizzare nel territorio regionale il progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 2 "per un dialogo possibile", nei termini e nelle modalità in esso definite.

ART. 2 FINALITA'

Le parti intendono realizzare il progetto nei termini e nelle modalità in esso definite, al fine della realizzazione di programmi di giustizia riparativa tra reo e vittima (diretta o indiretta), di mediazione penale e di ascolto della vittima, , in forma complementare ed integrata a quanto disposto dalla d.g.r. 2022/2019 e il relativo avviso attuativo.

ART. 3 OBIETTIVI

Il progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 2 "per un dialogo possibile", contribuisce alla realizzazione di programmi di giustizia riparativa tra reo e vittima (diretta o indiretta), di mediazione penale e di ascolto della vittima, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere un progetto territoriale diffuso che si proponga in via generale di diffondere la cultura della riconciliazione, di rafforzare gli standard di cultura civica nella comunità, di concorrere al contenimento dell'allarme sociale tramite azioni di prevenzione generale e speciale.
- sensibilizzare alla giustizia riparativa con il fine di coinvolgere al contempo autori di reato, vittime e comunità in una riflessione critica e costruttiva circa l'agire connesso al reato e gli effetti distruttivi che da esso derivano, anche nell'implementare dinamiche di conflittualità sociale e senso di insicurezza nel vivere gli spazi comuni;
- offrire percorsi di ascolto delle vittime di fatti delittuosi;
- offrire a giovani, che vivono situazioni di conflitto legate alla commissione di un reato o sono le cosiddette vittime secondarie di fatti di reato, uno spazio di ascolto e di riflessione in chiave riparativa e preventiva;
- responsabilizzare gli autori di reato, sia in ambito intramurario sia in area penale esterna, che nella fase precedente il processo, accompagnandoli e coadiuvandoli nel porre in essere condotte riparatorie che potranno esplicarsi verso la vittima diretta e/o indiretta tramite l'implementazione di azioni riparative e l'ampliamento degli spazi operativi;
- rafforzare il coinvolgimento della comunità territoriale in ottica di partecipazione al percorso più complessivo di inclusione sociale della persona
- sostenere e implementare reti territoriali pubblico/private, formalizzate e riconosciute al fine di definire la standardizzazione di percorsi e prassi operative e processi organizzativi per la realizzazione di servizi pubblici riparativi.

ART. 4 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Regione Lombardia – Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità- Struttura Innovazione sociale in qualità di Ente Beneficiario Capofila a livello regionale:

- ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente e integralmente, nel pieno rispetto della convenzione firmata con Cassa delle Ammende e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata;
- E' l'unico referente nei confronti di Cassa delle Ammende e ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni con gli enti componenti le reti territoriali (capifila e partner) e Cassa delle Ammende;
- E' responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sede di Regione Lombardia e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste da Cassa delle Ammende, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, alla raccolta delle informazioni concernenti la popolazione destinatari, nonché in relazione alle spese e ai relativi pagamenti;
- Assicura le attività di valutazione nei termini e nelle modalità descritte in sede di progetto e approvate;

- Definisce, attraverso la presentazione di piani esecutivi da parte degli enti capofila della rete territoriale l'ammontare esatto della somma da assegnare nonché delle quote distribuite a ciascun ente componente la rete territoriale stessa, coerentemente con quanto definito in sede di progettazione regionale relativamente ai costi ammissibili;
- Acquisisce le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione del progetto stesso, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella convenzione per la concessione dei finanziamenti sottoscritta con Cassa delle Ammende;
- Informa, nei tempi e nelle modalità indicate nella convenzione firmata con Cassa delle Ammende delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto, fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- Gestisce, predispone e presenta secondo quanto contenuto nella convenzione firmata con Cassa delle Ammende e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata, le richieste di pagamento anche per conte dei rispettivi enti capofila delle reti territoriali;
- E' il solo destinatario del finanziamento che riceve a nome di tutti i partner componenti le reti territoriali e assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati agli enti componenti le singole reti, senza alcun ritardo ingiustificato, tenendone analitica traccia documentale;
- Assume l'esclusiva responsabilità dei confronti di Cassa delle Ammende della corretta attuazione del progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 2 "per un dialogo possibile" e della corretta gestione degli oneri finanziari a esso imputati o dallo stesso derivanti, procedendo ad attivare quanto necessario al fine di garantire un sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo nonché economico finanziario;
- Istituisce appositi organismi per il coordinamento del progetto e dello stesso con le altri progetti attivati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, ad esso complementari ed integrati;
- Supporta gli enti capofila delle reti territoriali e i relativi componenti in tutte le attività previsti dal progetto, ivi compreso per quanto riferito alle procedure amministrative;
- Assicura la diffusione del progetto e dei suoi risultati, garantendo l'adeguata pubblicità, secondo quanto disposto in sede di convenzionamento con Cassa delle Ammende;

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale:

- Rappresenta nei confronti di Regione Lombardia il partenariato componente la rete territoriale stessa, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da suddetto incarico, fino all'estinzione dello stesso;
- Garantisce e offre a Regione Lombardia la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente e integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;

- Assicura l'efficace coordinamento del partenariato componente la rete territoriale, in relazione ai flussi informativi di natura gestionale ed economica finanziaria e a tutti gli adempimenti connessi alla corretta realizzazione del progetto regionale;
- Avrà cura di garantire la realizzazione delle attività affidate a sè e a ciascuno dei soggetti attuatori componenti la rete territoriale, presentando specifico piano esecutivo completo del piano finanziario dettagliato e del cronoprogramma di spesa e di attività e della relativa scrittura privata indicante per ciascun partner, componente la rete, la tipologia di intervento, le azioni, la durata, i costi e la quota parte del contributo complessivo assegnato, entro i successivi 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- Invia a Regione Lombardia i dati necessari a predisporre i report, su base trimestrale, entro il giorno 5 del mese successivo allo scadere del trimestre, da inviare a Cassa delle Ammende, nei format che verranno successivamente forniti;
- Invia a Regione Lombardia, su base semestrale, entro il giorno 5 del mese successivo allo scadere del semestre, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, completo della documentazione di rendiconto e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, con firma digitale e tramite posta elettronica certificata, nei format che verranno successivamente forniti;
- Invia a Regione Lombardia tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto, informando, tempestivamente, di ogni evento, di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- Comunica a Regione Lombardia le eventuali modifiche, non sostanziali, da apportare al proprio piano esecutivo, ivi compreso al budget del progetto;
- Si impegna, al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire controlli e verifiche che si renderanno necessarie sia nel corso della realizzazione del progetto regionale che al termine dello stesso da parte degli uffici regionali e di Cassa delle Ammende;
- Rispetta le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
- Rispetta la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione delle azioni che concorrono all'attuazione del progetto regionale.

ART. 5 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il finanziamento complessivo, ricevuto da Regione Lombardia, nell'ambito del progetto "incubatori di comunità- sub 2 "per un dialogo possibile ", è pari a euro 60.000,00.

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, in qualità di ente responsabile del progetto regionale all'ente capofila della rete territoriale, come segue:

- Prima quota pari al 70% del budget approvato, a seguito di presentazione di piano esecutivo, completo del piano finanziario dettagliato e del cronoprogramma di spesa e di attività e relativa scrittura privata indicante per ciascun partner, componente la rete, la tipologia di intervento, le azioni, la durata, i costi e la quota parte del contributo complessivo assegnato, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4)
- Seconda quota pari al 15% che sarà erogata a seguito di presentazione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute/quietanzate su base semestrale, della descrizione delle attività svolte e del monitoraggio trimestrale delle azioni, per un valore pari almeno all'importo della prima quota rendicontata. L'erogazione di tale quota avverrà solo a seguito dell'esito positivo dei controlli da parte di Cassa delle Ammende su tali documenti;
- A saldo pari alla somma residua rispetto all'importo rendicontato approvato da parte di Cassa delle Ammende.

ART. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale, si impegna a:

- Inviare a Regione Lombardia secondo la tempistica definita in apposita nota trasmessa dai competenti uffici, le schede di monitoraggio quantitativo e qualitativo contenente i dati fisici, finanziari e procedurali degli interventi avviati a livello territoriale, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4);
- Collaborare e rispondere alle richieste per le attività connesse al monitoraggio, nei termini e nelle modalità indicate in sede di convenzione tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia ed eventualmente successivamente specificate;
- Rispettare le scadenze del cronoprogramma di spesa del piano esecutivo, il quale dovrà essere in linea con le tempistiche previste in sede di progetto regionale;
- Garantire la piena disponibilità per la valutazione del progetto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel progetto regionale approvato ed eventualmente successivamente specificate.

AR. 7 DURATA

Le attività progettuali avranno inizio a decorrere dalla data di avvio del progetto regionale, indicata nella convenzione di finanziamento sottoscritta tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia e prontamente comunicata all'ente capofila della rete territoriale e per complessivi 18 mesi, fatto salvo eventuale proroga

autorizzata da Cassa delle Ammende, a seguito di specifica richiesta dal livello regionale.

Art.8 REGOLE DI PUBBLICITA'

E' compito dell'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale e degli enti facenti parte della stessa, informare il pubblico che, le attività che si realizzano sono effettuate per il tramite di specifico contributo da parte di Cassa delle Ammende:

- Esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster contenente le informazioni sul progetto e l'indicazione che gli interventi in essere sono sostenute per il tramite di Cassa delle Ammende;
- Qualsiasi documento diretto al pubblico oppure ai partecipanti dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che "le attività sono realizzate nell'ambito del Progetto Regionale finanziato da Cassa delle Ammende";
- Le iniziative di pubblicità e di comunicazione afferenti alla realizzazione delle attività di cui al progetto regionale dovranno essere comunicate con congruo anticipo agli uffici regionali competenti, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione vincolanti, coerentemente con quanto stabilito da Cassa delle Ammende.

Art. 9 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei rapporti legali ad esse, saranno conferite a Regione Lombardia e a Cassa delle Ammende che, avranno il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del complesso delle azioni che concorrono alla realizzazione del progetto regionale, nel rispetto della normativa di settore.

Art. 10 MODALITA' COORDINAMENTO

L'ente _____ in qualità di ente capofila della rete progettuale, si impegna a:

- Partecipare agli incontri organizzati a livello regionale per il tramite della prevista Cabina di regia composta dai rappresentanti dei partner del progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 2 "per un dialogo possibile", che concorrono alla realizzazione degli interventi a livello territoriale per monitorare l'andamento generale del progetto regionale;
- Partecipare agli incontri organizzati a livello regionale per il tramite di specifici gruppi di lavoro al fine di garantire la trasversalità tra le diverse reti territoriali operative e l'adozione di modalità operative condivise;

Regione Lombardia- in qualità di Ente Capofila a livello regionale e l'ente _____, in qualità di ente capofila della rete territoriale, sostengono, altresì, attraverso i propri canali informativi la diffusione delle iniziative

realizzate nell'ambito della propria rete e delle altre reti afferenti, in ottemperanza a quanto disposto all'art.8.

ART.11 CONTROVERSIE

L'ente _____ in qualità di ente capofila della rete territoriale, si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni possibile conflitto di interessi che impatti sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano.

ART.12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, verranno trattati in conformità al vigente decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

L'ente capofila della rete territoriale e ogni singolo partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale del progetto regionale e tutti gli enti facenti parte della medesima assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dalla Cassa delle Ammende devono essere effettuate sul conto corrente o conto di tesoreria identificato come segue:

- Coordinate IBAN
- Intestatario del Conto
- CF e partita iva
- Soggetti delegati ad operare sul conto

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei conti correnti dedicati alle attività di progetto, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione potrà essere risolta.

ART. 14 RINVIO

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Cassa delle Ammende nonché dalle Regole di gestione contenuto nel Vademecum pubblicato nel sito www.giustizia.it nella sezione dedicata.

**ACCORDO STIIPULATO TRA CASSA DELLE AMMENDE E COFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE
CONDIVISA DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE**

**PROGETTO INCUBATORI DICOMUNITA'
SUB 1 LA POSSIBILITA' DI UNA ALTERNATIVA
SUB 2 PER UN DIALOGO POSSIBILE**

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA- DIREZIONE REGIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA,
GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA' - STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

E

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

In qualità di rappresentante legale dell'Ente (denominazione),

Con sede legale in

Via _____

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE

CAPOFILA DELLA RETE TERRITORIALE, APPROVATA CON SPECIFICA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE, COMPOSTA DAGLI ENTI DI SEGUITO INDICATI:

DENOMINAZIONE ENTE	NATURA GIURIDICA

PREMESSO CHE

- in data 26 luglio 2018 è stato approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, l'Accordo tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale;
- in data 23 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha approvato la Delibera per la definizione di uno stanziamento complessivo di euro 10.500.000,00 ripartiti per Regione e Province Autonome, sulla base dei dati statistici relativi al numero delle persone in esecuzione penale definendo per Regione Lombardia una dotazione complessiva di euro 1.370.000,00 a fronte della presentazione di una proposta progettuale, per una durata complessiva di 18 mesi, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato nell'ambito della programmazione regionale stessa;
- in data 27 maggio 2019 con nota n. 0166442 Cassa delle Ammende ha provveduto con lettera di invito alle Regioni e Province autonome a definire i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali, successivamente modificata con nota n. 00224609 del 17 luglio 2019;
- in data 31 luglio 2019 con d.g.r. n. 2022 si è provveduto alla "Presenza d'atto dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integrazione dell'allegato B) della d.g.r. 5456/2016;
- in data 20 settembre 2019 con dd.dd.s. n. 13365 e n. 13366 del 20 settembre 2019 si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, rispettivamente per l'area dello sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale e per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e/o di inclusione sociale rivolte a persone in esecuzione penale in situazione di particolare fragilità;
- in data 28 e 29 ottobre 2019 con dd.dd.s. n. 15440 e n. 15519 si è provveduto all'approvazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate in risposta alle manifestazioni di interesse citate, definendo gli enti capifila e i rispettivi partner componente le singole reti territoriali che parteciperanno alla definizione della proposta progettuale a livello regionale e alla sua realizzazione;
- in data 29 ottobre 2019 con d.d.s. n. 15523 si è provveduto alla approvazione del progetto regionale "Incubatore Sociale" - sub progetto 1 "La possibilità di

- una alternativa" e sub progetto 2 "Per un dialogo possibile", procedendo alla presentazione a Cassa delle Ammende con lettera pec prot. J2.2019.0046861 del 31 ottobre 2019 e con lettera pec prot. J2.2019.0049892 del 5 dicembre 2019 a fornire le richieste di specifica relativamente alle tipologie dei costi esposti (personale e spese generali);
- in data 13 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha deliberato l'approvazione del progetto regionale "Incubatore Sociale" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 "Per un dialogo possibile" e in data 28 gennaio 2020 Prot. 0029626 ha provveduto alla trasmissione gli estremi di approvazione e il relativo schema di convenzione per la stipula;

PREMESSO INOLTRE CHE

REGIONE LOMBARDIA- DIREZIONE REGIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA' - STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

- con d.g.r. _____ del _____ ha dato attuazione al Progetto "Incubatori di Comunità"- sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 " Per un dialogo possibile" ;
- ha sottoscritto in data _____ con Cassa delle Ammende la convenzione per la concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto Incubatori di Comunità"- sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e sub progetto 2 " Per un dialogo possibile" per un importo complessivo pari a euro 1.370.000,00;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

L'ente capofila della rete territoriale (sopra descritta) rappresenta nei confronti di Regione Lombardia il partenariato, secondo quanto indicato in sede di manifestazione di interesse, approvata con dd.dd.s. n. 15440 e n. 15519, provvedendo alla stipula della presente convenzione operativa al fine di realizzare nel territorio regionale il progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa", nei termini e nelle modalità in esso definite.

ART. 2 FINALITA'

Le parti intendono realizzare il progetto al fine della realizzazione , in forma complementare ed integrata a quanto disposto dalla d.g.r. 1122/2018 e il relativo avviso attuativo;

ART. 3 OBIETTIVI

Il progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa", contribuisce alla presa in carico della fasce più vulnerabili della

popolazione sottoposta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- intercettare precocemente i soggetti in situazione di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazione ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;
- implementare le capacità di coping dei soggetti intercettati, favorendo processi di elaborazione resiliente delle esperienze e sviluppare un senso di potere e possibilità personale (empowerment) con l'apertura di nuove possibilità di agire e di essere, al di là della devianza;
- ricostruire e rafforzare le abilità relazionali, familiari e sociali, aumentando progressivamente l'autonomia nello scambio di risorse e di relazione significative;
- ampliare le conoscenze e le competenze professionali;
- rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionale/adequata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;
- migliorare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di "accoglienza temporanea" a interventi di carattere promozionale nella comunità territoriale;
- offrire un'azione di supporto al momento dell'uscita dal carcere, sviluppando le competenze e le conoscenze dei "dimittendi" riguardo ai processi di rientro nel contesto sociale e familiare, con particolare attenzione alla fascia giovane/adulta.

ART. 4 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Regione Lombardia – Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità- Struttura Innovazione sociale in qualità di Ente Beneficiario Capofila a livello regionale:

- ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente e integralmente, nel pieno rispetto della convenzione firmata con Cassa delle Ammende e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata;
- E' l'unico referente nei confronti di Cassa delle Ammende e ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni con gli enti componenti le reti territoriali (capifila e partner) e Cassa delle Ammende;
- E' responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sede di Regione Lombardia e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste da Cassa delle Ammende, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, alla popolazione destinataria, nonché in relazione alle spese e ai relativi pagamenti;

- Assicura le attività di valutazione nei termini e nelle modalità descritte in sede di progetto e approvate;
- Definisce, attraverso la presentazione di piani esecutivi da parte degli enti capofila della rete territoriale l'ammontare esatto della somma da assegnare nonché delle quote distribuite a ciascun ente componente la rete territoriale stessa, coerentemente con quanto definito in sede di progettazione regionale relativamente ai costi ammissibili;
- Acquisisce le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione del progetto stesso, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella convenzione per la concessione dei finanziamenti sottoscritta con Cassa delle Ammende;
- Informa, nei tempi e nelle modalità indicate nella convenzione firmata con Cassa delle Ammende delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto, fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- Gestisce, predispose e presenta secondo quanto contenuto nella convenzione firmata con Cassa delle Ammende e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata, le richieste di pagamento anche per conto dei rispettivi enti capofila delle reti territoriali;
- E' il solo destinatario del finanziamento che riceve a nome di tutti i partner componenti le reti territoriali e assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati agli enti componenti le singole reti, senza alcun ritardo ingiustificato, tenendone analitica traccia documentale;
- Assume l'esclusiva responsabilità dei confronti di Cassa delle Ammende della corretta attuazione del progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa" e della corretta gestione degli oneri finanziari a esso imputati o dallo stesso derivanti, procedendo ad attivare quanto necessario al fine di garantire un sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo nonché economico finanziario;
- Istituisce appositi organismi per il coordinamento del progetto e dello stesso con gli altri progetti attivati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, ad esso complementari ed integrati;
- Supporta gli enti capofila delle reti territoriali e i relativi componenti in tutte le attività previsti dal progetto, ivi compreso per quanto riferito alle procedure amministrative;
- Assicura la diffusione del progetto e dei suoi risultati, garantendo l'adeguata pubblicità, secondo quanto disposto in sede di convenzionamento con Cassa delle Ammende;

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale:

- Rappresenta nei confronti di Regione Lombardia il partenariato componente la rete territoriale stessa, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da suddetto incarico, fino all'estinzione dello stesso;

- Garantisce e offre a Regione Lombardia la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente e integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;
- Assicura l'efficace coordinamento del partenariato componente la rete territoriale, in relazione ai flussi informativi di natura gestionale ed economica finanziaria e a tutti gli adempimenti connessi alla corretta realizzazione del progetto regionale;
- Avrà cura di garantire la realizzazione delle attività affidate a sé e a ciascuno dei soggetti attuatori componenti la rete territoriale, presentando specifico piano esecutivo completo del piano finanziario dettagliato e del cronoprogramma di spesa e di attività e della relativa scrittura privata indicante per ciascun partner, componente la rete, la tipologia di intervento, le azioni, la durata, i costi e la quota parte del contributo complessivo assegnato entro i successivi 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- Invia a Regione Lombardia i dati necessari a predisporre i report, su base trimestrale, entro il giorno 5 del mese successivo allo scadere del trimestre, da inviare a Cassa delle Ammende, nei format che verranno successivamente forniti;
- Invia a Regione Lombardia, su base semestrale, entro il giorno 5 del mese successivo allo scadere del semestre, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, completo della documentazione di rendiconto e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, con firma digitale e tramite posta elettronica certificata, nei format che verranno successivamente forniti;
- Invia a Regione Lombardia tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto, informando, tempestivamente, di ogni evento, di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- Comunica a Regione Lombardia le eventuali modifiche, non sostanziali, da apportare al proprio piano esecutivo, al fine di garantire la necessaria comunicazione a Cassa delle Ammende;
- Si impegna, al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire controlli e verifiche che si renderanno necessarie sia nel corso della realizzazione del progetto regionale che al termine dello stesso da parte degli uffici regionali e di Cassa delle Ammende;
- Rispetta le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
- Rispetta la normativa in materia di fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione delle azioni che concorrono all'attuazione del progetto regionale.

ART. 5 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il finanziamento complessivo, ricevuto da Regione Lombardia, nell'ambito del progetto "incubatori di comunità- sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa", è pari a euro 1.310.000,00.

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, in qualità di ente responsabile del progetto regionale all'ente capofila della rete territoriale, come segue:

- Prima quota pari al 70% del budget approvato, a seguito di presentazione di piano esecutivo, completo del piano finanziario dettagliato e del cronoprogramma di spesa e di attività e relativa scrittura privata indicante per ciascun partner, componente la rete, la tipologia di intervento, le azioni, la durata, i costi e la quota parte del contributo complessivo assegnato, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4);
- Seconda quota pari al 15% che sarà erogata a seguito di presentazione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute/quietanzate su base semestrale, della descrizione delle attività svolte e del monitoraggio trimestrale delle azioni, per un valore pari almeno all'importo della prima quota rendicontata. L'erogazione di tale quota avverrà solo a seguito dell'esito positivo dei controlli da parte di Cassa delle Ammende su tali documenti;
- A saldo pari alla somma residua rispetto all'importo rendicontato approvato da parte di Cassa delle Ammende.

ART. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale, si impegna a:

- Inviare a Regione Lombardia secondo la tempistica definita in apposita nota trasmessa dai competenti uffici, le schede di monitoraggio quantitativo e qualitativo contenente i dati fisici, finanziari e procedurali degli interventi avviati a livello territoriale, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4);
- Collaborare e rispondere alle richieste per le attività connesse al monitoraggio, nei termini e nelle modalità indicate in sede di convenzione tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia ed eventualmente successivamente specificate;
- Rispettare le scadenze del cronoprogramma di spesa del piano esecutivo, il quale dovrà essere in linea con le tempistiche previste in sede di progetto regionale;
- Garantire la piena disponibilità per la valutazione del progetto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel progetto regionale approvato ed eventualmente successivamente specificate.

AR. 7 DURATA

Le attività progettuali avranno inizio a decorrere dalla data di avvio del progetto regionale, indicata nella convenzione di finanziamento sottoscritta tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia e prontamente comunicata all'ente capofila della rete territoriale e per complessivi 18 mesi, fatto salvo eventuale proroga autorizzata da Cassa delle Ammende, a seguito di specifica richiesta dal livello regionale.

Art.8 REGOLE DI PUBBLICITA'

E' compito dell'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale e degli enti facenti parte della stessa, informare il pubblico che, le attività che si realizzano sono effettuate per il tramite di specifico contributo da parte di Cassa delle Ammende:

- Esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster contenente le informazioni sul progetto e l'indicazione che gli interventi in essere sono sostenute per il tramite di Cassa delle Ammende;
- Qualsiasi documento diretto al pubblico oppure ai partecipanti dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che "le attività sono realizzate nell'ambito del Progetto Regionale finanziato da Cassa delle Ammende";
- Le iniziative di pubblicità e di comunicazione afferenti alla realizzazione delle attività di cui al progetto regionale dovranno essere comunicate con congruo anticipo agli uffici regionali competenti, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione vincolanti, coerentemente con quanto stabilito da Cassa delle Ammende.

Art. 9 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei rapporti legali ad esse, saranno conferite a Regione Lombardia e a Cassa delle Ammende che, avranno il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del complesso delle azioni che concorrono alla realizzazione del progetto regionale, nel rispetto della normativa di settore.

Art. 10 MODALITA' COORDINAMENTO

L'ente _____ in qualità di ente capofila della rete progettuale, si impegna a:

- Partecipare agli incontri organizzati a livello regionale per il tramite della prevista Cabina di regia composta dai rappresentanti dei partner del progetto "Incubatori di Comunità" - sub progetto 1 "La possibilità di una alternativa", che concorrono alla realizzazione degli interventi a livello territoriale per monitorare l'andamento generale del progetto regionale;
- Partecipare agli incontri organizzati a livello regionale per il tramite di specifici gruppi di lavoro al fine di garantire la trasversalità tra le diverse reti territoriali operative e l'adozione di modalità operative condivise;

Regione Lombardia- in qualità di Ente Capofila a livello regionale e l'ente _____, in qualità di ente capofila della rete territoriale, sostengono, altresì, attraverso i propri canali informativi la diffusione delle iniziative realizzate nell'ambito della propria rete e delle altre reti afferenti, in ottemperanza a quanto disposto all'art.8.

ART.11 CONTROVERSIE

L'ente _____ in qualità di ente capofila della rete territoriale, si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni possibile conflitto di interessi che impatti sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano.

ART.12 RISERVATZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, verranno trattati in conformità al vigente decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

L'ente capofila della rete territoriale e ogni singolo partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ente _____ in qualità di capofila della rete territoriale del progetto regionale e tutti gli enti facenti parte della medesima assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dalla Cassa delle Ammende devono essere effettuate sul conto corrente o conto di tesoreria identificato come segue:

- Coordinate IBAN
- Intestatario del Conto
- CF e partita iva
- Soggetti delegati ad operare sul conto

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei conti correnti dedicati alle attività di progetto, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione potrà essere risolta.

ART. 14 RINVIO

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Cassa delle Ammende nonché dalle Regole di gestione contenuto nel Vademecum pubblicato nel sito www.giustizia.it nella sezione dedicata.

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2999
Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie - emergenza COVID - 19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e la successiva ordinanza del Ministro della Salute d'Intesa col Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Richiamati i successivi decreti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all'art. 1 lettera h prevede in tutto il territorio nazionale la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore fino al 3 aprile 2020;

Richiamata la d.g.r. del 9 dicembre 2019, n. 2599 «Approvazione dell'iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori «Dote Infanzia» e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2019» che approva una misura, declinata nelle due linee di intervento «Bonus servizi» e «Bonus Cameretta», diretta a prevenire e contrastare le condizioni di vulnerabilità economica e sociale delle famiglie avviando una sperimentazione per supportare il ruolo dei genitori ed offrire un ambiente creativo, stimolante e supportivo per il pieno sviluppo del potenziale del bambino;

Evidenziato che la d.g.r. n. 2599/2019 ha stanziato per la misura «Dote Infanzia» un importo complessivo di euro 15.000.000,00, di cui euro 1.747.000,00 (inclusi euro 424.500,00 di cofinanziamento regionale) quali risorse di cui alla d.g.r. 2023/2019 - Fondo per le Politiche della Famiglia annualità 2019, comprensivi di euro 1.500.000,00 riservati all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) anno 2019 ed euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti territoriali per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti;

Considerato che le misure urgenti attuate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno generato sulle famiglie lombarde una carenza di liquidità, anche a causa della necessità di sostenere spese straordinarie a seguito della sospensione delle attività educative;

Valutato pertanto di adottare urgenti determinazioni con riguardo alla concessione di aiuti straordinari alle famiglie nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1 «Statuto della Regione Lombardia», che prevede tra le competenze regionali la tutela della famiglia tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche;

Ritenuto:

- di sospendere, nell'ambito dell'iniziativa «Dote Infanzia», la linea di intervento «Bonus Cameretta» e di confermare l'attuazione della linea «Bonus Servizi» come approvata con d.g.r. 2599/2019, confermando altresì i criteri per l'assegnazione della quota aggiuntiva di contributo in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo - anno 2019 definiti con la medesima d.g.r.;
- di ridefinire la dotazione finanziaria prevista per l'iniziativa «Dote infanzia» - linea di intervento «Bonus Servizi» in euro 5.000.000,00, fermo restando anche lo stanziamento di euro 1.500.000,00 riservati all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2019 ed euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti per lo svolgimento dei compiti di gestione a loro attribuiti, già trasferiti alle ATS lombarde con decreto 18539/2019;

Valutato altresì:

- di approvare i criteri e le modalità attuative per la concessione di contributi straordinari a favore delle fami-

glie nell'ambito dell'emergenza Covid-19, come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di destinare alle nuove iniziative suddette quota parte dell'importo precedentemente riservato alla misura «Dote Infanzia» prevedendo una dotazione complessiva pari ad euro 15.000.000,00, di cui:
 - euro 7.000.000,00 nell'ambito delle risorse già stanziate con d.g.r. 2955/2019 per la misura «Dote Infanzia», già assegnati e parzialmente trasferiti alle ATS con decreto 18539/2019;
 - un'ulteriore quota regionale pari ad euro 8.000.000,00 che trova copertura per euro 6.200.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020 e per euro 1.800.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo 12.05.104.10182;
- di prevedere, ad incremento dei contributi riconosciuti sulle nuove misure, l'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) prevedendo una dotazione pari ad euro 1.500.000,00 che trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020, secondo i criteri specificati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di ripartire le risorse destinate alle nuove iniziative per complessivi 16.500.000,00 a favore degli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente (0 - 16 anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile, da liquidare tramite le ATS lombarde;

Stabilito di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte degli Ambiti nonché al riparto delle risorse agli stessi per il tramite delle ATS, rimodulando i budget di risorse già previste per la misura «Dote Infanzia» e destinate con il presente provvedimento alle nuove misure;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e che pertanto la misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere nell'ambito dell'iniziativa «Dote Infanzia», la linea di intervento «Bonus Cameretta» e di confermare l'attuazione della linea «Bonus Servizi» come approvata con d.g.r. 2599/2019, confermando altresì i criteri per l'assegnazione della quota aggiuntiva di contributo in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo - anno 2019 definiti con la medesima d.g.r.;

2. di ridefinire la dotazione finanziaria prevista per l'iniziativa «Dote infanzia» - linea di intervento «Bonus Servizi» in euro 5.000.000,00, fermo restando anche lo stanziamento di euro 1.500.000,00 riservati all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2019 ed euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti per lo svolgimento dei compiti di gestione a loro attribuiti, già trasferiti alle ATS lombarde con decreto 18539/2019;

3. di approvare i criteri e le modalità attuative per la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie nell'ambito dell'emergenza Covid-19 secondo quanto definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di destinare alle nuove iniziative suddette quota parte dell'importo precedentemente riservato alla misura «Dote Infanzia» prevedendo una dotazione complessiva pari ad euro 15.000.000,00, di cui:

- euro 7.000.000,00 nell'ambito delle risorse già stanziate con d.g.r. 2955/2019 per la misura «Dote Infanzia», già assegnati e parzialmente trasferiti alle ATS con decreto 18539/2019;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

- un'ulteriore quota regionale pari ad euro 8.000.000,00 che trova copertura per euro 6.200.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020 e per euro 1.800.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo 12.05.104.10182;
5. di prevedere, ad incremento dei contributi riconosciuti sulle nuove misure, l'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) prevedendo una dotazione pari ad euro 1.500.000,00, che trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020, secondo i criteri specificati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di ripartire le risorse destinate alle nuove iniziative per complessivi 16.500.000,00 a favore degli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente (0 - 16 anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile, da liquidare tramite le ATS lombarde;
7. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte degli Ambiti nonché al riparto delle risorse agli stessi per il tramite delle ATS, rimodulando i budget di risorse già previste per la misura «Dote Infanzia» e destinate con il presente provvedimento alle nuove misure;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia e di dare mandato ad adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A**PACCHETTO FAMIGLIA - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID 19****1. Premessa e obiettivi generali**

A seguito dell'approvazione di misure straordinarie per il contenimento dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 le famiglie lombarde - in particolare quelle con figli minori - si sono trovate a fronteggiare numerose spese impreviste e un'estrema difficoltà di liquidità, specialmente laddove i componenti del nucleo familiare stiano vivendo situazioni di temporanea difficoltà lavorativa legata all'emergenza destinata ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

In armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1 "Statuto della Regione Lombardia", che prevede nell'ambito delle competenze regionali la tutela della famiglia tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche, Regione Lombardia intende pertanto prevedere la concessione di contributi straordinari a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà.

2. Caratteristiche dell'agevolazione

E' prevista la concessione di due tipologie di contributo, non cumulabili tra di loro:

Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni.

Contributo e-learning: contributo straordinario una tantum pari all'80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni per l'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).

L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della seguente documentazione:

- per il contributo mutui prima casa, quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei mesi dell'anno 2020;
- per il contributo e-learning, fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva all'ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'Intesa col Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Destinatari

Destinatari dell'agevolazione sono i nuclei familiari di cui almeno il richiedente è residente in Regione Lombardia e a seguito dell'emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni:

- lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%;
- liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo

intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito delle disposizioni adottate

- morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19

e che presentino inoltre i seguenti requisiti:

- almeno un figlio di età inferiore o uguale a 16 anni di età all'atto di presentazione della domanda per il contributo mutui prima casa;
- almeno un figlio di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all'atto di presentazione della domanda per il contributo e-learning;
- valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00. Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso dell'attestazione ISEE è comunque possibile presentare domanda; il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della certificazione entro 90 giorni.

Le domande saranno finanziate a sportello; il contributo è concesso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per le due misure pari ad euro 15.000.000,00.

Applicazione del Fattore Famiglia

Il contributo concesso è inoltre incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017 secondo quanto dettagliato nell'Allegato B e fino all'esaurimento delle risorse riservate all'applicazione del FFL pari ad euro 1.500.000,00.

4. Soggetti attuatori e intermediari

Soggetti attuatori sono gli enti capofila degli Ambiti territoriali (o, in alternativa, un altro Comune di ambito delegato o altro ente strumentale, ad esempio le aziende speciali consortili).

Gli Ambiti territoriali hanno compiti di istruttoria e validazione delle domande presentate attraverso il sistema bandi on line dalle famiglie e di liquidazione del contributo ai cittadini.

Le ATS, oltre al compito di supporto agli Ambiti e di trasferimento delle risorse agli stessi, hanno compiti di coordinamento e monitoraggio quali-quantitativo della misura sul territorio, compresa l'applicazione dell'indicatore sintetico del Fattore Famiglia Lombardo.

5. Risorse

Le risorse disponibili per l'attuazione delle misure sono pari ad euro 15.000.000,00, oltre ad euro 1.500.000,00 riservate all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL), per un totale di euro 16.500.000,00.

Le risorse saranno ripartite agli Ambiti in base alla popolazione residente 0 – 16 anni come da ultimo censimento ISTAT disponibile e a loro trasferite tramite le ATS lombarde. Le somme non già nella disponibilità dei bilanci delle ATS saranno liquidate con successivo provvedimento della Direzione Generale competente.

Allegato B**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA AGGIUNTIVA DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – ANNO 2020**

L'art. 1, c.2 della Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10 prevede l'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) quale indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisca condizioni migliorative nell'individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, nel rispetto degli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3 della medesima legge.

Si prevede pertanto anche per la misura "Contributi straordinari a favore delle famiglie con figli minori di quindici anni per il pagamento del canone di locazione o la rata del mutuo prima casa per emergenza COVID-19" l'erogazione di una quota aggiuntiva di contributo sulla base dei seguenti parametri e secondo la seguente formula:

- 1) numero dei figli;
- 2) residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni;
- 3) presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni o di donne in accertato stato di gravidanza;
- 4) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti

Formula:

$$\text{quota aggiuntiva} = \text{contributo concesso} * 0,2 * \text{FFL}$$

$$\text{dove FFL} = I1+I2+I3+I4$$

I1 = (0, 1, 2, 4, 6) per un numero dei figli del nucleo familiare pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più;

I2 = 1 se il richiedente risiede in Lombardia per un periodo pari o superiore a 5 anni

I3 = 1 se sono presenti nel nucleo familiare persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni o donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti;

I4 = 1 per ogni componente con disabilità o non autosufficienza presente nel nucleo familiare, 0 altrimenti.

Il calcolo del Fattore e l'importo della quota aggiuntiva vengono calcolati in automatico dal sistema www.bandiservizi.it.

La quota aggiuntiva viene in ogni caso concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il FFL pari ad euro 1.500.000,00.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/3015
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Approvazione «Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- la comunicazione della Commissione Europea «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);

Visti, inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

Viste:

- la d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 di adozione del Programma e le d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 relative alle successive riprogrammazioni;
- la d.g.r. n. 1051/2013 la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia» (S3), da ultimo aggiornata con d.g.r. n. 7450/2017;

Rilevato che:

- la d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre 2015 che modifica la d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 istituisce due distinti Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo

Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;

- con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e ss.mm.ii.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», l'obiettivo specifico I.1.b.1 «Incremento dell'attività di innovazione delle imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione I.1.b.1.3 (I.1.4 dell'AP) - «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi», finalizzata a:

- valorizzare le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale;
- sostenere programmi di R&ST realizzati da imprese in collaborazione con ODR pubblici e privati in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo;

Richiamata la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione», la cui finalità è il potenziamento dell'investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese con il metodo dell'innovazione aperta (open Innovation), ovvero il paradigma secondo cui i processi di crescita delle imprese e di sviluppo di nuovi prodotti o modelli di business si devono basare su modalità di confronto collaborativo;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 ha approvato nella Seduta del 12 maggio 2015 i criteri di selezione dell'azione I.1.b.1.3;

Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;

Evidenziato che In questo momento di emergenza sanitaria globale collegata al CORONAVIRUS, Regione Lombardia intende contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composto dagli attori del settore pubblico e privato del sistema dell'innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future;

Dato atto che a tal fine è stata predisposta una misura che si inserisce nell'azione I.1.b.1.3 «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi dell'Asse I - rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR);

Dato atto che Regione Lombardia ha pubblicato tramite la piattaforma Open Innovation in data 20 marzo 2020 un avviso volto alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati dell'ecosistema dell'innovazione e della ricerca e a ottenere un sostegno finanziario aggiuntivo rispetto alle risorse stanziare da Regione Lombardia rispetto alla misura regionale c.d. «sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;

Stabilito che la misura finanzia progetti presentati nell'ambito di due linee:

1. LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse sopraindicata e riservata a organismi di ricerca pubblici e no profit ivi compresi gli IRCCS e le ASST);
2. LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020 riservata a partenariati composti da almeno un'impresa e un organismo di ricerca ivi compresi gli IRCCS e le ASST con eventuale addizionalità di risorse provenienti dai finanziatori che hanno risposto alla suddetta manifestazione di interesse);

così come definite negli orientamenti comunitari sopraindicati;

Evidenziato che i progetti devono afferire all'area di Specializzazione «Industria della Salute» della Strategia di Specializzazio-

ne Intelligente di cui alle d.g.r.n. X/1051/2013, declinata successivamente con d.g.r.n. X/2472/2014, d.g.r.n. X/3336/2015, d.g.r.n. X/5843/2016 e d.g.r.n. 7450/2017 e con l'ecosistema «Salute e Life Science» di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016;

Dato atto altresì che la presente misura è coerente con le disposizioni previste dalla proposta di Regolamento COM (2020) 113 final del 13 marzo 2020 che prevede:

- la modifica dell'art. 5 comma 1 lettera b del Regolamento (UE) n. 1301/2013 includendo la promozione degli investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi nel settore sanitario;
- la modifica dell'art. 65 comma 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che le operazioni in risposta all'epidemia COVID-19 siano ammissibili a partire dal 1 febbraio 2020;

Evidenziato che l'obiettivo della misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti di intervento:

- a. sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- b. sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;
- c. sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l'efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili - anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite - già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici;
- d. sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- e. sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta;
- f. sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell'individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e - ove pertinenti e congruente con il grado di maturazione del sistema - certificati;
- g. sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, associate a stati di immunodepressione come neoplasie;

Atteso inoltre che la valutazione dei progetti viene effettuata nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (ai sensi dell'art. 5/II del d.lgs. 123/1998) che si conclude entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, come prevista nell'allegato A al presente atto e meglio definita nei successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali della «misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di

terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro», così come definiti nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa:

- per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020, è pari a euro 4 milioni, eventualmente aumentata delle disponibilità finanziarie disponibili alla manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;
- per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse private o di altri cofinanziatori trova copertura a seguito della chiusura il 27 marzo 2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;

Dato atto che la ripartizione finanziaria delle risorse regionali, ai sensi della decisione C(2015)923 final del 12 febbraio 2015, relativa al Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), tra i capitoli di spesa sopra individuati risulta come segue: 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse Regione;

Evidenziato inoltre che la misura prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1.000.000 di euro per ciascun progetto;

Stabilito che la dotazione finanziaria di Regione Lombardia per la linea 2, pari a 4 milioni di euro trova copertura a valere:

- per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.10836
- per € 700.000 sul cap. 14.03.203.10852
- per € 300.000 sul cap. 14.03.203.10834
- per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.11060
- per € 700.000 sul cap. 14.03.203.11061
- per € 300.000 sul cap. 14.03.203.11008

Dell'esercizio finanziario 2020, a seguito della relativa variazione come da richiesta prot. R1.2020.1736 del 26 marzo 2020;

Stabilito che nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata, si provvederà ad eventuali variazioni in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Evidenziato che:

- le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere incrementate grazie alla risposta dei soggetti pubblici e privati che concorreranno con proprie risorse finanziarie, in aggiunta a quelle regionali per sostenere la linea 1 e parzialmente la linea 2 della misura regionale «c.d. Sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;
- precisato che le risorse private dichiarate mediante la manifestazione di interesse che si chiude in data 27 marzo 2020 saranno evidenziate nel decreto che approva il bando attuativo;

Dato atto che all'iniziativa possono partecipare:

- alla linea 1: Organismi di ricerca pubblici e privati no profit costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti; all'interno di tali partenariati potranno figurare, in qualità di partner, anche Organismi di ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di fuori del territorio lombardo;
- alla linea 2: imprese (grandi, medie e piccole) e organismi di ricerca pubblici e privati compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati, costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti di cui almeno un'impresa e un organismo di ricerca;

Richiamate a tal fine:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed il par. 2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede in particolare:
 - al punto 31 dell'art 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca»;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

- la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE e in particolare:
 - la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20, che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;
 - la sezione 2.2 par. 28. lettera c che stabilisce tra l'altro che nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;

Valutato che le agevolazioni previste dalla Linea 1 non sono finanziate da risorse statali e le agevolazioni dalla linea 2 della presente iniziativa non rilevano per l'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato nel rispetto della suddetta Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) ed in particolare del punto 31 e della Comunicazione UE 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE e in particolare la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20 e della sezione 2.2 par. 28. lettera c;

Stabilito che:

- le agevolazioni previste dal presente intervento non sono cumulabili con altre agevolazioni e i contributi pubblici che rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;

Dato atto che:

- la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà;
- i contributi relativi all'iniziativa (linea 2) di cui all'allegato saranno concessi ai soggetti del partenariato, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che è stato acquisito il necessario parere:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019) che si è espresso favorevolmente seduta del 26 marzo 2020, in ordine alla presente iniziativa inquadrata come non aiuto sia nel caso della Linea 1 che della Linea 2;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 26 marzo 2020;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota del 26 marzo 2020;

Dato atto che la Direzione competente provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli elementi essenziali della misura, istituita nell'ambito dell'azione I.1.b.1.3 del POR FESR 2014- 2020 (1.1.4

dell'AP) come specificati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa:

- per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse private trova copertura a seguito della chiusura il 27 marzo 2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;
- per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 è pari a euro 4 milioni e trova copertura a valere sui seguenti capitoli:
 - per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.10836
 - per € 700.000 sul cap. 14.03.203.10852
 - per € 300.000 sul cap. 14.03.203.10834
 - per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.11060
 - per € 700.000 sul cap. 14.03.203.11061
 - per € 300.000 sul cap. 14.03.203.11008

dell'esercizio finanziario 2020, a seguito della relativa variazione come da richiesta prot. R1. 2020.1736 del 26 marzo 2020;

3. di dare atto che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere incrementate parzialmente per la linea 2 e interamente per la linea 1 grazie alla risposta dei soggetti pubblici e privati che concorreranno con proprie risorse finanziarie, in aggiunta a quelle regionali per sostenere la misura regionale c.d. Sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro;

4. di precisare che le risorse private dichiarate mediante la manifestazione di interesse che si chiude in data 27 marzo 2020 saranno evidenziate nel decreto che approva il bando attuativo;

5. di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione l'emanazione di tutti gli adempimenti conseguenti attuativi;

6. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.b.1.3 “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”.

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Call COVID19- Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.
FINALITÀ	<p>L'obiettivo della misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale; b. sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta; c. sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l'efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici; d. sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri; e. sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta; f. sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell'individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di

	<p>preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;</p> <p>g. sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, associate a stati di immunodepressione come neoplasie;</p> <p>La misura finanzia progetti presentati nell'ambito di due linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse sopraindicata e riservata a organismi di ricerca pubblici e privati ivi compresi gli IRCCS e le ASST); • LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020 riservata a partenariati composti da almeno un'impresa e un organismo di ricerca ivi compresi gli IRCCS e le ASST); <p>così come definite negli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C – 198/01 e 2016/C 262/01.</p> <p>Con questa misura Regione Lombardia e gli enti finanziatori intende contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composto dagli attori del settore pubblico e privato del sistema dell'innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future.</p>
PRS XI LEGISLATURA	<p>RA 60 - SVILUPPO DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulla linea 1: Organismi di ricerca pubblici e privati no profit costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti; all'interno di tali partenariati potranno figurare, in qualità di partner, anche Organismi di ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di fuori del territorio; • Sulla linea 2: partenariati composti da almeno un'impresa (grande, media o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati. <p>Ciascuno soggetto (identificato da univoco codice fiscale) può partecipare come partner in un unico progetto per ambito della Linea 1 e in unico progetto per ambito di intervento della linea 2, come definiti al precedente paragrafo 2, e, in caso di ricezione di più domande per ambito in cui partecipa il medesimo soggetto, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base all'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Non sono permesse variazioni di partenariato per sostituzione di partner in corso di realizzazione dei progetti.</p> <p>REQUISITI che i PARTNER devono possedere al momento di presentazione della domanda:</p> <p>a) per le imprese (per la linea 2), essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;</p>

	<p>b) per le imprese (per la linea 2), avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una entro e non oltre la data di trasmissione della prima richiesta di erogazione;</p> <p>c) per gli organismi di ricerca (definiti in base agli orientamenti comunitari), di natura sia pubblica e no profit (per la linea 1 e per la linea 2) che privata (esclusivamente per la linea 2), ivi compresi le ASST e gli IRCCS, avere una sede operativa che può essere anche extra-lombarda e essere in grado di svolgere attività di ricerca fondamentale (nel caso della linea 1) e/o applicata (ricerca industriale o di sviluppo sperimentale) nel caso della linea 2, e a tal fine dovranno allegare alla domanda documentazione comprovante che il soggetto eroghi attività di ricerca di base e/o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui si evince l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.) eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana;</p> <p>d) le imprese non devono essere in difficoltà;</p> <p>e) essere in regola con la regolarità contributiva (laddove prevista) e per i soggetti privati con la normativa antimafia ossia non avere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. del D.Lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 e 85 del D.Lgs.vo 159/2011.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020, la dotazione finanziaria è pari a euro 4 milioni, eventualmente aumentata delle disponibilità finanziarie disponibili alla manifestazione di interesse per soggetti finanziatori; per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse di enti cofinanziatori trova copertura su risorse messe a disposizione a seguito della chiusura il 27/03/2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori che hanno risposto alla suddetta manifestazione di interesse aperta il 20 marzo 2020 sulla piattaforma di Open Innovation.
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 ASSE I (4 milioni di euro) oltre ad addizionalità con eventuali risorse di altri soggetti cofinanziatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia il 20/03/2020 nella piattaforma di Open Innovation che si è chiusa il 27 marzo 2020.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	E' prevista una agevolazione sia per i partner imprese che per i partner OdR sotto forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1 milione di euro per ogni progetto per la linea 2 e fino ad un massimo di 250.000,00 euro per la linea 1.
INTENSITA' DI AIUTO	<p>L'intensità d'aiuto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la linea 1 (ricerca fondamentale) è pari al 100% la linea 2 (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) è pari al 60%. <p>E' prevista l'ampia diffusione dei risultati del progetto in modo ampio attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito).</p> <p>L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00 per la linea 2. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni prevista dalla presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato.

INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili al contributo di cui alla presente Misura progetti che comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso della Linea 1 attività di ricerca fondamentale • nel caso della Linea 2 attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale <p>così come definite negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.</p> <p>A tal fine i progetti di Ricerca Fondamentale o di R&S dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afferire all'Area di Specializzazione "Industria della Salute" della Strategia di Specializzazione Intelligente di cui alle D.G.R. n. X/1051/2013, declinata successivamente con DGR n. X/2472/2014, DGR n. X/3336/2015, DGR n. X/5843/2016 e DGR n. 7450/2017. L'area di specializzazione individuata è coerente con l'ecosistema "Salute e Life Science" di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016; • comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore nel caso della Linea 2 ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00); • avere ricadute positive nel territorio della Regione Lombardia nel senso che i risultati degli stessi devono poter essere diffusi e sfruttati a beneficio della collettività e pertanto dei cittadini lombardi. • concludersi entro il 30 ottobre 2020 (per la linea 2)
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili, a partire dalla data di presentazione della domanda, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale, riconosciute per la linea 2 mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari); • altre spese ammissibili, calcolate per la linea 2 con un tasso forfettario pari al 40% dei costi di personale ammissibili, utilizzando le Opzioni Semplificate di Costo previste dal Reg. UE 1303/2013. <p>Le spese ammissibili per la linea 1 saranno definite dagli enti finanziatori.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>L'iter per l'assegnazione del contributo prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria con conclusione del procedimento entro 40 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.</p>
ISTRUTTORIA	<p>La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata sulla base di una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito.</p> <p>Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti (una per la linea 1 e una per la linea 2), con la specifica di quelli ammessi e di quelli non ammessi.</p> <p>La valutazione dei progetti e la determinazione del contributo concessi a ciascun progetto avviene sulla base dei criteri di valutazione sottoriportati e delle indicazioni contenute nei provvedimenti attuativi del presente atto.</p>

	Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia attraverso la piattaforma "Bandi Online", (accessibile da www.bandiservizi.it) nelle tempistiche indicate dal bando attuativo.																						
	I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione I.1.b.1.3 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100):																						
VALUTAZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRITERIO</th> <th>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità del progetto</td> <td>Fino a 50</td> </tr> <tr> <td>1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future</td> <td>Da 0 a 10</td> </tr> <tr> <td>Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi</td> <td>Fino a 40</td> </tr> <tr> <td>1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>Capacità dei proponenti</td> <td>Fino a 10</td> </tr> <tr> <td>1. <u>qualità del team di progetto</u>: esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale</td> <td>Da 0 a 10</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	Qualità del progetto	Fino a 50	1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura	Da 0 a 20	2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto	Da 0 a 20	3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future	Da 0 a 10	Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 40	1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda	Da 0 a 20	2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione	Da 0 a 20	Capacità dei proponenti	Fino a 10	1. <u>qualità del team di progetto</u> : esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 10	TOTALE	100
	CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE																					
	Qualità del progetto	Fino a 50																					
	1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura	Da 0 a 20																					
	2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto	Da 0 a 20																					
	3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future	Da 0 a 10																					
	Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 40																					
	1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda	Da 0 a 20																					
	2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione	Da 0 a 20																					
	Capacità dei proponenti	Fino a 10																					
	1. <u>qualità del team di progetto</u> : esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 10																					
TOTALE	100																						
	Ulteriori specifiche saranno contenute nel bando attuativo del presente atto. Per essere ammissibile il progetto dovrà raggiungere almeno 60 punti. A parità di punteggio, ha precedenza il progetto che ha raggiunto il punteggio più alto per il criterio di innovazione e secondariamente in caso di ulteriore parità quello che ha raggiunto il punteggio più alto per il criterio di qualità.																						
NUCLEO DI VALUTAZIONE	Per la valutazione dei progetti Regione Lombardia si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nelle discipline oggetto dell'iniziativa, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Regione Lombardia vigente. Al nucleo di valutazione potranno partecipare rappresentanti dei soggetti cofinanziatori.																						
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE	L'erogazione avverrà secondo le modalità definite nel bando in un'unica tranche a saldo per la linea 2 e in due tranche per la linea 1																						
Termini realizzazione operazioni	I progetti della linea 2 devono essere realizzati nel termine massimo del 30/10/2020, entro 18 mesi quelli afferenti alla linea 1. La data di avvio dei progetti non potrà essere antecedente alla data di presentazione della domanda sul bando.																						

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

**D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/3021
Disposizioni urgenti al fine di favorire il conferimento del siero di latte agli impianti di produzione di biogas alla luce dello stato di emergenza della filiera lattiero casearia causata dal coronavirus COVID-19**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 21 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto legislativo 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il decreto legislativo n. 387/2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» che disciplina, all'art. 12, le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo n. 28/2011 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
- il decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente del Territorio e del Mare n. 264 del 13 ottobre 2016 «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19»;

Richiamate altresì:

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 e in particolare l'art. 29, comma 1, lettere b) e i-bis) nel quale è stabilito che spetta alla Giunta Regionale adottare Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, comma 1 lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili [...];
- la d.g.r. 18 aprile 2012, n. 3298 del «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;
- la d.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023»;
- la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai

sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» attualmente in corso di aggiornamento;

- la nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 avente ad oggetto «Quesito in merito all'utilizzo di S.O.A. in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - biogas» con cui sono stati chiariti i criteri finalizzati alla classificazione dei SOA quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- la nota del 2 marzo 2020 n. 5086 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, avente ad oggetto «Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare»;
- la nota del 23 marzo 2020 n. 10378 del Ministero della Salute - Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione, avente ad oggetto «Smaltimento dei sottoprodotti di origine lattiero-casearia in impianti di biogas. Emergenza COVID-19»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Agricoltura,

- l'emergenza Covid-19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, considerato che il latte è un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione, se non con interventi gradualmente nel tempo;
- a seguito di tale emergenza inoltre i caseifici sono forzatamente sotto organico a causa dell'assenza dal posto di lavoro dei dipendenti interessati dalle misure di emergenza, ciò comportando una riduzione della capacità lavorativa degli impianti e quindi un incremento del latte che non può essere lavorato;
- si registra una drastica riduzione degli ordini da parte dell'HORECA (sistema della ristorazione) soprattutto per i prodotti freschi e freschissimi;
- i caseifici a causa della riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano, si trovano a dover gestire un sottoprodotto senza possibilità di immediato collocamento ovvero di stoccaggio in sicurezza;
- si stima che la produzione di latte che, a causa del Covid-19, non troverà collocazione sul mercato è di circa il 5%, pertanto è necessario prevedere possibilità di gestione delle produzioni in surplus presso gli allevamenti in attesa dell'efficacia delle azioni messe in atto per adeguare le produzioni alla ridotta domanda del mercato;
- la residua capacità di trattamento del siero deve essere urgentemente e prioritariamente dedicata alla diretta polverizzazione del latte in eccedenza anche per costituire una riserva di tale alimento, conseguentemente si genera una eccedenza di siero che deve essere altrimenti collocato/ utilizzato, oltretutto in presenza di oggettiva difficoltà e carenza di stoccaggio;

Rilevato inoltre che:

- così come espressamente riconosciuto dalla citata nota 2 marzo 2020 n. 5086 del Ministero della Salute, «occorre garantire l'approvvigionamento delle derrate alimentari»;
- nel contesto emergenziale, la suddetta nota, per quanto riguarda i profili di «sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare», indica espressamente le «attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali», tra cui:
 - a. raccolta latte,
 - e. raccolta e lavorazione sottoprodotti di origine animale,
 - h. gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento,
 - i. gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio,
 - j. gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti deperibili;

Dato atto che per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse autorizzati ed in esercizio, l'introduzione nella sezione di digestione anaerobica di matrici «siero di latte» costituisce una

integrazione alla «dieta del digestore» che consente di gestire in forma sostenibile, rispetto ad altre modalità, le temporanee eccedenze di questo sottoprodotto, derivante dalla produzione di alimenti idonei al consumo umano;

Ritenuto di dover contribuire a limitare con tempestività gli impatti economici, sociali, sanitari ed ambientali che l'emergenza del Covid-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore lattiero caseario;

Verificato dagli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi che, in considerazione della situazione emergenziale in atto, non sono al momento individuabili diversi destini per il siero da latte;

Considerata quindi la necessità di prevedere un tempestivo percorso procedurale per attivare il conferimento del siero da latte e il suo utilizzo negli impianti di produzione di energia elettrica da biogas;

Preso atto che, con la sopra richiamata nota del Ministero della Salute 23 marzo 2020 n. 10378, viene confermata la situazione di criticità del settore lattiero caseario susseguente all'emergenza Covid-19 e la necessità di disporre urgentemente modalità per l'impiego del latte in eccesso ed i residui di lavorazione dello stesso presso gli impianti di biogas, chiarendo altresì che alla luce della situazione di criticità:

- «è consentito l'invio di latte e dei derivati della lavorazione, come sottoprodotti, agli impianti di digestione anaerobica conformi al Regolamento (CE) 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori, contenuta nelle singole autorizzazioni e in assenza di impianto di pastorizzazione (se l'autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all'uomo o agli animali);
- «Per i biodigestori già operativi ai sensi della normativa ambientale, in considerazione delle sopraggiunte carenze di personale per l'espletamento del sopralluogo, qualora venga richiesto anche il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 (g) del reg. CE 1069/2009, al fine di velocizzare, vista l'urgenza, l'iter autorizzativo, si può procedere a rilasciare il riconoscimento condizionato, rinviando il sopralluogo e l'esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del reg. CE 1069/2009)»;

Dato atto inoltre:

- dell'elevato livello delle condizioni sanitarie degli allevamenti che conferiscono latte ai caseifici presenti sul nostro territorio, certificato dal riconoscimento comunitario di Territorio Ufficialmente Indenne da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoofica;
- che il siero pastorizzato derivante dalla lavorazione del latte è classificato materiale di categoria 3 ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- che il digestato prodotto dagli impianti di produzione di energia elettrica da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse tra cui il siero pastorizzato mantiene le caratteristiche di sicurezza sanitaria che lo rendono adatto al successivo impiego agronomico nella fertilizzazione del suolo;

Rammentato che l'allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 definisce le modalità di trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas, prevedendo in particolare che:

- un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente materiali di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in un altro impianto riconosciuto;
- il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro e i prodotti a base di colostro definiti come materiali di categoria 3 possono essere impiegati come materia prima in un impianto di biogas senza essere sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione qualora l'autorità competente ritenga che non comportino rischi di propagazione di gravi malattie trasmissibili;

Dato atto che la nota del Ministero della Salute 23 Marzo 2020 n. 10378, sulla base del sopra citato allegato V al Reg. (UE) n. 142/2011, e tenuto conto dell'urgenza manifestata, dispone la possibilità di procedere con una procedura semplificata di riconoscimento condizionato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 al fine di attestare che gli impianti di digestione anaerobica in oggetto siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 14, lettera f) dello stesso Regolamento demandando il sopralluogo e l'esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009);

Rilevato pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che tale sottoprodotto comporta un rischio irrilevante di propagazione di gravi malattie trasmissibili e che, in base alla nota del Ministero della Salute sopra richiamata (n. 10378 del 23 marzo 2020), la procedura semplificata di riconoscimento condizionato introduce deroghe riferibili ai soli aspetti amministrativi, salvaguardando nel contempo gli aspetti sanitari;

Preso atto della necessità di attivare, alla luce delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, una procedura di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 degli impianti di biogas con nesso agricolo per poter immettere quale matrice in ingresso alla digestione anaerobica il siero di latte pastorizzato;

Ricordato che:

- gli impianti a biogas, comprensivi delle strutture funzionali agli stessi sono autorizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. n. 387/2003;
- le autorizzazioni alla produzione energetica di biomassa, rilasciate ai sensi del citato decreto, dispongono in merito alla potenzialità dell'impianto e ricomprendono le autorizzazioni ambientali necessarie per l'esercizio dell'attività, prevedendo le opportune prescrizioni di tipo tecnico e gestionale, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;
- nel caso di impianti già riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 1069/2009, sono già state valutate le strutture e le modalità gestionali atte ad assicurare la possibilità di accogliere i materiali in questione, anche in deroga alle ricette oggetto di autorizzazione;
- nel caso di impianti in cui sia avviato il riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n. 1069/2009, nei termini della sopra citata nota del Ministero della Salute 23 marzo 2020 n. 10378, è necessario che - al fine di poter assicurare una gestione efficace dei materiali e nel rispetto della salute e dell'ambiente - presso l'impianto siano presenti i presidi necessari previsti dall'Allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 oltre che un'adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, confermando il rispetto della potenzialità e del regime emissivo autorizzati per l'impianto ai termini del d.lgs. 387/2003;

Rammentato che:

- l'art. 5 c. 3 del d.lgs. 28/2011 prevede che, fino all'emanazione di specifico decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, «per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;
- la d.g.r. n. 3298/2012 prevede, coerentemente al dispositivo nazionale, che «nel caso di impianti a biomassa la modifica è da considerarsi sostanziale se prevede «rifacimenti parziali o totali che modificano la potenza termica installata o il combustibile rinnovabile utilizzato, oppure, ai sensi dell'art. 268 Parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., quegli interventi che comportino una modifica qualitativa delle emissioni o un'alterazione della convogliabilità delle stesse»;

Dato atto che risulta pertanto modifica non sostanziale, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di cui alla norma nazionale e regionale, il conferimento di siero di latte agli impianti di produzione di biogas già autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che viene effettuato nelle condizioni sopra riportate, che garantiscano inoltre:

- il rispetto delle condizioni previste dalle norme in materia sanitaria definite dall'allegato V al Reg. (UE) n. 142/2011;
- il rispetto delle condizioni in materia ambientale, con particolare riferimento alla conferma della potenzialità e del regime emissivo dell'impianto autorizzati, alla presenza di adeguata capacità di stoccaggio dei materiali, alla presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti;

Considerato altresì che, trattandosi di impianti già autorizzati, il conferimento di siero da latte nelle condizioni sopra riportate, non richiede modifiche impiantistiche ed edilizie e quindi non necessita di:

- atti di assenso/diniego in materia di urbanistica e edilizia;
- autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazioni in materia ambientale, nel rispetto delle potenzialità e del regime emissivo dell'impianto, con la presenza di adeguata capacità di stoccaggio dei materiali e di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

- autorizzazioni all'impiego del digestato;

Dato atto dei contributi forniti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima, dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e dalla Direzione Generale Welfare, ciascuno in relazione alle proprie competenze, al fine di delineare indirizzi condivisi da fornire agli operatori allo scopo di risolvere la problematica, garantendo altresì adeguati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Visti i modelli allegati e parte integrante della presente deliberazione:

- A «Modulo comunicazione per conferimento di siero di latte in impianti biogas»;
- B «Modulo richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
- C «Modulo di nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l'emergenza Covid-19 ha portato al settore lattiero caseario, di:

- consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014, agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 e riconosciuti ai sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
- consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall'allegato V del Reg. (UE) 142/2011 oltre che un'adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che attivino l'iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
- stabilire che al fine di avviare l'iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmette al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello di cui in allegato B ed attende il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C, da parte del medesimo Dipartimento;
- stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero il Gestore dell'impianto, trattandosi di modifica non sostanziale, dia comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana e al Comune sede dell'impianto, secondo il modello di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
- precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di «digestato agroindustriale» prevista dall'art. 22, comma 3. del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046, attuato con la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» e con la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023»;
- stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 17 del 4 giugno 2014;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A «Modulo di comunicazione per conferimento siero di latte in impianti biogas»;
- Allegato B «Modulo di richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
- Allegato C «Modulo di nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;

2) al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l'emergenza Covid-19 ha determinato al settore lattiero caseario:

- consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27 marzo 2014, agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 e riconosciuti ai sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
- consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall'allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 oltre che un'adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che abbiano avviato l'iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n.1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
- stabilire che, al fine di avviare l'iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmetta al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello di cui in allegato B ed attenda il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C, da parte del medesimo Dipartimento;
- stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero da latte il Gestore dell'impianto dia comunicazione da trasmettere secondo il modello di cui all'allegato A, alla Provincia/Città Metropolitana e al Comune sede dell'impianto;
- fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
- precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di «digestato agroindustriale» prevista dall'art. 22, comma 3. del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046, attuato con la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» e con la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023»;
- stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale;

3) di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

Modulo comunicazione per conferimento siero di latte in impianti biogas

Alla Provincia/Città metropolitana
di.....

e pc

Comune di

ARPA Dipartimento di.....

ATS di.....

Oggetto: comunicazione di conferimento di siero di latte in impianti a biogas ai sensi del d.lgs 387/2003 secondo le modalità definite dalla dgr.....

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della "Società....." con sede legale in via, Comune di (...) e operativa (sede impianto) in via, Comune di (....)

COMUNICA

che a partire dal all'impianto termoelettrico alimentato a biogas collocato nella suddetta sede operativa autorizzato ai sensi del d.lgs 387/2003 con provvedimento n..... del rilasciato da.....sarà conferito il sottoprodotto della lavorazione del latte qui descritto:

DICHIARA

- ✓ l'ammontare complessivo di sottoprodotto conferito sarà pari a tonnellate tal quali, per il periodo dal al
- ✓ il fornitore del siero di latte è rappresentato dalla "....." (P IVA) con sede legale in via, n. - Comune di
- ✓ che, nel rispetto di quanto definito nella nota di Regione Lombardia la biomassa conferita all'impianto termoelettrico rispetta i requisiti di cui all'articolo 184 del D Lgs n. 152/2006, ossia:
 - è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione del materiale medesimo;
 - è certo che sarà utilizzata, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del sottoscritto Gestore;
 - sarà utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;

- presenta tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti o complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il sottoscritto relativamente al conferimento all'impianto del sottoprodotto di origine animale a base di latte

- DICHIARA DI AVER ACQUISITO** presso le Autorità sanitarie competenti il riconoscimento del medesimo stabilimento ai sensi dell'art.44 regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) in data.....
- DICHIARA DI AVER AVVIATO CON COMUNICAZIONE DELN.....** presso le Autorità sanitarie competenti il riconoscimento condizionato del medesimo stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); in questo caso dichiara inoltre che l'impianto dispone:
 - ✓ di adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso, pari a mc.....
 - ✓ di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione o tratta esclusivamente prodotti pastorizzati,
 - ✓ adeguati sistemi di raccolta di eventuali sversamenti;

Distinti saluti.

Luogo e data Firma

Allegato B**modulo richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs 387/2003**

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale della
Azienda Territoriale Sanitaria
di _____

Oggetto: conferimento di biomassa classificata come sottoprodotto di origine animale a base di latte agli impianti termoelettrici alimentati a biogas

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della "Società....." con sede legale in via, Comune di (...) e operativa (sede impianto) in via, Comune di (...)

CHIEDE

la possibilità di conferire il sottoprodotto della lavorazione del latte qui descritto: a partire dal all'impianto termoelettrico alimentato a biogas collocato nella suddetta sede operativa autorizzato ai sensi del d.lgs 387/2003 con provvedimento n..... del rilasciato da.....

DICHIARA

- ✓ l'ammontare complessivo di sottoprodotto conferito sarà pari a tonnellate tal quali, per il periodo dal al
- ✓ il fornitore del siero di latte pastorizzato è rappresentato dalla "....." (P IVA) con sede legale in via, n. - Comune di (...);
- ✓ che, nel rispetto di quanto definito nella nota di Regione Lombardia la biomassa conferita all'impianto termoelettrico rispetta i requisiti di cui all'articolo 184 del D Lgs n. 152/2006, ossia:
 - è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione del materiale medesimo;
 - è certo che sarà utilizzata, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del sottoscritto Gestore;
 - sarà utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;

- presenta tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti o complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Consapevole
Distinti saluti.
Luogo e data Firma

Allegato C**modulo nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs 387/2003**

Prot. n _____ del _____

OGGETTO: nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs 387/2003

IL DIRETTORE DEL _____ VETERINARIO DI _____ dell'ATS _____,

- vista la richiesta presentata secondo l'allegato B "richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs 387/2003"
- considerata la recente emergenza legata alla diffusione del COVID-19 e alle ripercussioni in atto sulla filiera lattiero casearia, in particolare sulla gestione del latte e dei sottoprodotti (siero, latticello) residuati dall'attività di produzione;
- considerate le improrogabili necessità della filiera lattiero casearia di smaltire sia il latte in eccesso, che i sottoprodotti della lavorazione, in modo tempestivo e in una forma che garantisca la tutela della salute pubblica, animale e dell'ambiente;
- visto il provvedimento _____
- vista la nota del Ministero della Salute N. 0010378-23/03/2020-DGISAN-MDS-P, avente come oggetto "Smaltimento dei sottoprodotti di origine lattiero-casearia in impianti di biogas. Emergenza COVID-19";
- visto il Reg. (CE) n° 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- visto il Reg. (UE) n° 142/2011 del 25 febbraio 2011;

dispone che

NULLA OSTA

all'utilizzo di latte e dei relativi sottoprodotti (siero, latticello) pastorizzati nell'impianto di biodigestione della ditta _____, sita nel Comune di _____, condizionato ai termini precisati nella sopra citata nota del Ministero della Salute.

Il presente nulla osta si intende valido per la durata di 3 mesi dalla data del rilascio, salvo diversa disposizione.

IL DIRETTORE DEL _____ VETERINARIO DI _____ DELL'ATS _____

(Dott. _____)

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 30 marzo 2020 - n. 3928**Determinazioni in ordine all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al decreto 2259 del 21 febbraio 2019- POR FSE 2014-2020**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo di Regione Lombardia del Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020) approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final modificato con Decisione della Commissione Europea Decisione CE C(2019)3048 del 30 aprile 2019, e in particolare le azioni previste dall'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà»;
- la d.c.r. del 10 luglio 2018, n.64 «Programma Regionale di Sviluppo per l'XI Legislatura», che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

Visto:

- la d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018 ad oggetto «Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria»;
- il d.d.s.n. 2259 del 21 febbraio 2019 «Approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria»;
- il d.d.s. 9183 del 25 giugno 2019 «Approvazione della graduatoria dei progetti presentati in relazione all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di cui al d.d.s. 2259/2019»;

Considerati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative a riguardo, che hanno determinato la sospensione e/o il rallentamento delle attività amministrative in tutto il territorio nazionale, ed in particolare le misure previste per l'emergenza carceri;

Considerato, altresì, la situazione particolarmente critica sul territorio della Regione Lombardia, la più colpita ad oggi dall'emergenza epidemiologica;

Valutato, pertanto, necessario garantire agli enti beneficiari, sentiti i servizi della Giustizia territorialmente competenti, di procedere alla definizione di un piano di lavoro aggiornato degli interventi, identificando quelle attività che verranno realizzate nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo, da presentarsi entro il 30 aprile 2020, a cui farà seguito l'erogazione di una quota pari al 30% del contributo complessivamente ammesso, come da Allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di prorogare i termini di conclusione delle attività al 31 ottobre 2020 e i termini di rendicontazione finale al 31

dicembre 2020, così come da Allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Precisato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire agli enti beneficiari, sentiti i Servizi della Giustizia territorialmente competenti, di procedere alla definizione di un piano di lavoro aggiornato degli interventi, identificando quelle attività che verranno realizzate nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo, da presentarsi entro il 30 di aprile 2020, a cui farà seguito l'erogazione di una quota pari al 30% del contributo complessivamente ammesso, nei termini e nelle modalità in esso specificate;

2. di prorogare altresì i termini di conclusione delle attività al 31 ottobre 2020 e i termini di rendicontazione finale al 31 dicembre 2020, così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Matucci

_____ . _____

Allegato 1)

Nell'ambito dell'"Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" di cui al decreto 2259 del 21.02.2019 sono stati cofinanziati progetti integrati, finalizzati a consolidare interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa (azione 9.2.2) e azioni volte all'accoglienza abitativa temporanea (azione 9.5.9) delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria entro massimo l'anno successivo al termine della stessa. In particolare i progetti prevedono la realizzazione: a) di Interventi individuali, rivolti alla persona in funzione dell'intensità del bisogno; b) interventi di comunità, mirati a ridurre il rischio di discriminazione ed esclusione, tramite il rafforzamento della rete territoriale di riferimento.

L'emergenza sanitaria COVID-19 e le vigenti disposizioni normative adottate a livello nazionale e regionale allo scopo di contenere la diffusione del virus, possono richiedere l'adozione di misure di "adattamento" degli interventi previsti, allo scopo di continuare ad assicurare, in coerenza con le finalità e i risultati attesi dalle operazioni finanziate, gli interventi previsti. In particolare le esigenze di "adattamento" delle attività previste possono essere funzionali:

- all'adozione di modalità di realizzazione che siano conformi alle disposizioni normative emergenziali e che prevedano quindi il ricorso all'utilizzo di modalità operative a distanza anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
- al rafforzamento della capacità di risposta ai bisogni del target di riferimento in relazione ad esigenze prioritarie incluse i nuovi bisogni (del sistema penitenziario e/o dei singoli individui) legati al fronteggiamento dell'attuale situazione emergenziale e alle misure adottate a livello nazionale in relazione alla popolazione detenuta.

A tal fine, e nei limiti delle esigenze legate al periodo di emergenza sanitaria, gli enti attuatori e capofila delle reti approvate con decreto n. 9183 del 25.6. 2019 possono procedere alla definizione di un piano di lavoro aggiornato degli interventi, identificando quelle attività che verranno realizzate nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo, in ragione delle priorità di seguito *indicate*:

- *accompagnamento e supporto ai percorsi di detenzione domiciliare;*
- *accompagnamento e supporto del nucleo familiare;*
- *implementazione di interventi a carattere individuale anziché di interventi di comunità;*
- *attivazione nuovi posti di housing sociale/ accoglienza temporanea attraverso una riduzione degli interventi di inclusione sociale in favore di quelli di housing.*

L'aggiornamento del piano di lavoro, nei limiti delle esigenze legate all'emergenza sanitaria COVID-19, potrà sostanziarsi:

- *nella sospensione/interruzione di alcuni interventi le cui modalità di realizzazione sono incompatibili con le attuali disposizioni normative di contenimento della diffusione del virus e nel rafforzamento di altri interventi già previsti o nella previsione di nuovi interventi coerenti con le finalità e i risultati attesi del progetto e rispondenti agli attuali bisogni dei destinatari;*

- nell'adozione di nuove modalità di erogazione degli interventi già previsti compatibili con le attuali disposizioni normative di contenimento della diffusione del virus;
- nel rafforzamento degli interventi di housing sociale a fronte di una riduzione degli interventi di inclusione sociale in risposta alle misure adottate a livello nazionale in relazione alla popolazione detenuta.

Resta fermo che l'eventuale aggiornamento del piano di lavoro dovrà:

- assicurare la coerenza delle modifiche adottate in risposta all'attuale emergenza sanitaria COVID-19 con le finalità e i risultati attesi dal progetto approvato e non modificare le caratteristiche essenziali del progetto oggetto di valutazione in sede di ammissione al finanziamento;
- non comportare alcun onere finanziario aggiuntivo e realizzarsi quindi nel limite del contributo pubblico concesso.

Con esclusivo riferimento alle modifiche del progetto e del piano dei conti motivate dall'adozione di misure di adattamento all'attuale emergenza sanitaria COVID-19, l'aggiornamento del piano di lavoro del progetto dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrivere i bisogni che, nel quadro dell'attuale emergenza sanitaria, giustificano un adattamento del piano di lavoro e la loro rilevanza per il conseguimento degli obiettivi del progetto;
- identificare le modifiche al piano di lavoro in relazione alle attività aggiunte/interrotte/potenziare, descriverne le motivazioni alla base delle modifiche proposte e le caratteristiche nonché le tempistiche di svolgimento;
- identificare, ove pertinente, possibili modifiche di interventi e di azioni ascrivibili alle aree di intervento 1,2,3, e all'area di intervento 4, specificando il nuovo bisogno emerso che richiede una definizione di attività maggiormente rispondenti ai bisogni dei destinatari e indicando le variazioni del piano dei conti, in ogni caso nel limite del contributo pubblico assegnato (riallocazione delle spese di personale e degli altri costi tra il piano dei conti del sub-progetto 1 - aree 1,2,3 - e il piano dei conti del sub-progetto 2 - area 4).

In deroga a quanto previsto al punto 6.5 delle "indicazioni operative per la gestione del progetto" in merito alle variazioni oggetto di richiesta di autorizzazione si precisa che non è necessario richiedere la stessa ai fini dell'ammissibilità della spesa, tuttavia è obbligatorio procedere alla comunicazione delle modifiche apportate al piano di lavoro in risposta all'attuale emergenza sanitaria COVID-19, fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di verificare la conformità delle modifiche proposte a quanto sopra previsto e la loro coerenza con le finalità e i risultati attesi dai progetti.

Le comunicazioni di variazioni devono essere trasmesse via pec all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it, entro il 30 aprile 2020 specificando come oggetto l'ID progetto – FSE 2014-2020 area carcere, e dovranno essere accompagnate:

- dal piano di lavoro completo degli elementi sopra previsti;
- dalla scheda costi del personale aggiornata a seguito delle modifiche delle attività;

- *ove pertinente in relazione alle eventuali modifiche agli interventi ascrivibili alle aree di intervento 1,2,3 e 4 , dal piano dei conti del progetto*
- *da un quadro sintetico di avanzamento delle attività e delle spese di progetto (percentuale delle attività svolte e della spesa sostenuta al 30.03.2020).*

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'ente capofila o da un suo delegato, allegando documento di identità.

Fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di verificare la conformità delle modifiche e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto, le spese sono ammissibili dal 1° febbraio 2020.

La documentazione trasmessa legata alle variazioni legate all'attuale emergenza sanitaria dovrà essere tenuta agli atti dal Capofila e sarà inoltre oggetto di trasmissione attraverso il sistema informativo Bandi online in occasione della rendicontazione finale.

A seguito della presentazione del piano di intervento aggiornato completo in tutte le sue parti con specifico provvedimento, si procederà ad erogare un'ulteriore quota pari al 30% del contributo pubblico complessivamente assegnato.

Per tutti i progetti, il termine ultimo per la conclusione delle attività è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31.10.2020, fatto salvo diverse disposizioni derivanti dallo stato di prolungamento dello stato di emergenza.

Per quanto detto, si ritengono modificate:

Allegato 1- Avviso

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.2 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C4.4 Variazioni progettuali

Allegato 6- Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione

5. Procedure per la richiesta di erogazione dei contributi

6.5 Gestione del progetto

- Avvio e conclusione delle attività di progetto

- Variazioni del progetto e del piano dei conti nel corso dell'attuazione del progetto

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 30 marzo 2020 - n. 3881

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 18 marzo 2019, n. 1391 - Approvazione riparto risorse anno 2020 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa e liquidazione a favore delle Comunità Montane (beneficiari diversi)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- l'art. 34 «Funzioni conferite alle Province ed alle Comunità Montane»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva le «Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane» di cui all'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Viste le disposizioni attuative di cui sopra e in particolare il paragrafo 10, che stabilisce i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie fra le Comunità Montane:

- una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
- il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata - SAU;
- il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
- il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
- il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovine - UB;
- il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2007;

Visto il decreto n. 3214 del 11 marzo 2019 con il quale sono state approvate le procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste dall'art. 24 della l.r. 31/2008, quali modifiche e integrazioni alle procedure approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016;

Vista la d.g.r. 18 marzo 2019, n. 1391 avente ad oggetto «D.g.r. 21 maggio 2015 n. X/3632 - Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020»;

Ritenuto pertanto di approvare il riparto per l'anno 2020 a favore delle Comunità Montane delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure previste dall'art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per complessivi euro 2.000.000,00, di cui all'allegato A, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Vista la d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 202/2022, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Piano di Studi e ricerche 2020/2022 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti»;

Visto il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2019 di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 sul Capitolo 16.01.203.5401 con la seguente descrizione «Funzioni trasferite in materia di sviluppo dell'agricoltura montana», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02 ed euro 500.000,00 sul Capitolo 16.01.203.10606 con la seguente descrizione «Interventi a sostegno e potenziamento dell'agricoltura in aree montane», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 103, che dispone che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari, come da DURC agli atti;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare a favore delle Comunità Montane la somma complessiva di euro 2.000.000,00, come riportato nel ruolo n. 60655 costituito da n. 9 pagine e nel ruolo n. 60656 costituito da n. 3 pagine, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 della legge 241/90;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015, il riparto a favore delle Comunità Montane per complessivi euro 2.000.000,00 concernente i contributi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 per l'anno 2020, di cui all'allegato A composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
BENEFICIARI DIVERSI	60655	16.01.203.5401	1.500.000,00	0,00	0,00
BENEFICIARI DIVERSI	60656	16.01.203.10606	500.000,00	0,00	0,00

3. di liquidare l'importo di euro 2.000.000,00 a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BENEFICIARI DIVERSI	60655	16.01.203.5401	2020/0/0		1.500.000,00
BENEFICIARI DIVERSI	60656	16.01.203.10606	2020/0/0		500.000,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
60655	BENEFICIARI DIVERSI			
60656	BENEFICIARI DIVERSI			

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Marco Armenante

Allegato A
L.r. 5 dicembre 2008, n.31, art. 24: riparto di 2.000.000 di euro con criteri d.g.r. 3632/2015
Anno 2020

COMUNITA' MONTANA	Totale quota
ALTA VALTELLINA	€ 102.734,85
DI SCALVE	€ 29.043,98
LAGHI BERGAMASCHI	€ 93.777,05
LARIO INTELVESE	€ 33.513,32
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	€ 46.130,01
OLTREPO' PAVESE	€ 139.646,73
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	€ 59.473,04
PIAMBELLO	€ 46.477,23
SEBINO BRESCIANO	€ 51.691,05
TRIANGOLO LARIANO	€ 44.139,78
VALCHIAVENNA	€ 82.378,06
VALLE BREMBANA	€ 102.844,96
VALLE CAMONICA	€ 216.076,06
VALLE IMAGNA	€ 42.501,02
VALLE SABBIA	€ 115.604,08
VALLE SERIANA	€ 151.729,54
VALLE TROMPIA	€ 109.440,93
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	€ 69.328,34
VALLI DEL VERBANO	€ 42.690,85
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	€ 60.301,56
VALTELLINA DI MORBEGNO	€ 117.257,62
VALTELLINA DI SONDRIO	€ 139.435,85
VALTELLINA DI TIRANO	€ 103.784,09
SOMMA	€ 2.000.000,00

Comunicato regionale 31 marzo 2020 - n. 28
Proroga della stagione silvana, per i soli tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza delle linee elettriche, nel territorio boscato in cui l'ente forestale è Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 58 del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)

Considerato che:

- Regione Lombardia è Ente forestale competente sui boschi non compresi nel territorio delle Comunità montane, della Provincia di Sondrio, dei parchi regionali e naturali e delle riserve regionali, per una superficie boschiva complessiva stimata dal Rapporto sullo Stato delle Foreste al 31 dicembre 2018 di 52.677 ettari, che rappresentano l'8,5% dei boschi presenti nell'intera Lombardia;
- è necessario permettere il completamento dei lavori di taglio periodico e di manutenzione nelle aree boschive di pertinenza di elettrodotti, ai sensi dell'art. 58 del regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali), indispensabili per assicurare il corretto funzionamento delle linee e poter garantire la continuità, la regolarità e la sicurezza del servizio elettrico anche per i mesi a venire, evitando che la crescita della vegetazione provochi danni;
- ogni intervento nell'ambito in parola assume carattere di pubblica utilità;
- in relazione all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2020 hanno fortemente rallentato l'attività delle imprese addette all'esecuzione dei tagli manutentivi;
- l'art. 21, c. 1 del r.r. 5/2007 prevede <Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
 - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
 - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
 - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare>;
- l'art. 21, c. 3 del r.r. 5/2007 prevede <Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni>;
- le condizioni ambientali determinatesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per il loro carattere di particolarità e straordinarietà, possano essere, in termini di rallentamento delle attività in parola, equiparabili all'andamento climatico anomalo previsto al citato art. 21 c. 3;

COMUNICA

- che le attività di taglio di manutenzione dei boschi cedui e cedui sotto fustaia nelle aree di pertinenza delle linee elettriche, di cui all'art. 58 del r.r. 5/2007, sono permesse per l'anno 2020:
 - a) fino al 15 aprile 2020 alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
 - b) fino al 30 aprile 2020 alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
 - c) fino al 15 maggio 2020 oltre mille metri sul livello del mare>;
- che la presente deroga è valida solo nei boschi il cui ente forestale è Regione Lombardia, ossia nei 52.677 ettari di boschi non compresi nel territorio delle Comunità montane, della Provincia di Sondrio, dei parchi regionali e naturali e delle riserve regionali.

Il dirigente
struttura sviluppo delle
politiche forestali e agroambientali
Roberto Carovigno

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 30 marzo 2020 - n. 3929

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 - Proroga della durata del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul bando Start Up di impresa nell'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario di cui al d.d.s. 11014 del 25 luglio 2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO ECONOMICO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha provveduto a individuare i territori delle aree interne di Regione Lombardia «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e a dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di avviare le procedure per la co-progettazione di una strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per le medesime aree interne;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne»;
- la d.g.r. n. X/7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario», poi sottoscritta digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la scheda progetto «5.7 Start up giovani e competitive» la quale prevede una riserva di 550.000,00 euro a valere sull'Azione POR FESR 2014-2020 III.3.a.1.1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello start up di impresa;
- la d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019 di approvazione dell'iniziativa «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, con una dotazione di euro 550.000,00, a valere sull'azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il decreto di attuazione dell'iniziativa stessa»;
- il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 17021 del 28 dicembre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia - Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad approvare il dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo nelle aree interne;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

- il d.d.s. 11014 del 25 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019, approva il «Bando start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario» e individua il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito della misura «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

Dato atto che il sopra citato decreto stabilisce ai punti C.2 e C.4 del bando che:

- la procedura di valutazione prevede un'istruttoria formale e un'istruttoria tecnica del progetto, effettuata da un apposito nucleo di valutazione;
- l'attività del suddetto Nucleo di Valutazione si conclude entro 120 giorni solari consecutivi dalla data di presentazione delle domande per il bando in oggetto, (salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti), periodo eventualmente prorogabile;

Richiamato il d.s.g. n. 4907 del 6 marzo 2001 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 l.r. n. 10/1995»;

Dato atto che, ai sensi del citato d.s.g. n. 4907/2001, il Nucleo di Valutazione deve essere costituito con provvedimento del Direttore Generale competente e in quanto composto unicamente da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Sviluppo Economico, non richiede la validazione da parte del CODIGEC;

Richiamati:

- il d.d.s. 14320 dell'8 ottobre 2019 che ha individuato all'interno della Direzione Generale Sviluppo Economico i membri che hanno costituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate a valere sul bando in oggetto e che ha stabilito la durata dello stesso fino al 31 marzo 2020, eventualmente prorogabile;
- il d.d.s. 17058 del 26 novembre 2019 con il quale si è provveduto alla riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Bando Start Up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;

Considerato che, a seguito di una prima valutazione delle domande presentate, il Responsabile del Procedimento con il supporto del Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno provvedere alla richieste di integrazioni documentali ad alcuni dei soggetti partecipanti, rendendo pertanto necessario provvedere alla proroga del Nucleo di Valutazione oggetto del presente provvedimento fino alla data del 31 luglio 2020, eventualmente prorogabile;

Ritenuto necessario procedere con la proroga del Nucleo di Valutazione confermando gli stessi componenti:

- Rosa Castriotta - Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese
- Salvo Emilia Cecilia - U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;
- Di Marco Claudia - U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

di cui:

- Rosa Castriotta in qualità di coordinatore del Nucleo,
- Clara Guernieri, funzionario della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese, come segreteria operativa a supporto del Nucleo di Valutazione;

Dato atto che in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato con d.g.r. XI/1222 del 4 febbraio 2019, i necessari accertamenti dell'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi all'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all'espletamento dell'incarico in argomento sono stati svolti per tutti i componenti, mediante acquisizione di dichiarazioni ex d.p.r. n. 445/2000;

Dato atto altresì che:

- in sede di approvazione del decreto di costituzione del nucleo di valutazione di cui al decreto 14320 dell'8 ottobre 2019 sono state attivate le verifiche delle dichiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000, effettuati su almeno un componente individuato con tecniche di campionamento casuale;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

- la dichiarazione prevede l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica a quanto attestato e che da una verifica non risulta pervenuta nessuna comunicazione ritenendo pertanto valide le dichiarazioni rilasciate;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Richiamati i provvedimenti dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro con decorrenza dal 1° gennaio 2019, è stata Nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l'Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 dirigente ad interim);

DECRETA

1. Di prorogare la durata del Nucleo di Valutazione per l'istruttoria delle proposte progettuali e per la redazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse al bando «Start up di impresa nell'Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario», sino alla data del 31 luglio 2020, eventualmente prorogabile, confermando gli stessi componenti:

- Rosa Castriotta - Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese
- Salvo Emilia Cecilia - U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;
- Di Marco Claudia - U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

di cui:

- Rosa Castriotta in qualità di coordinatore del Nucleo,
- Clara Guernieri, funzionario della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese, come segreteria operativa a supporto del Nucleo di Valutazione.

2. Di stabilire che ai componenti il Nucleo di Valutazione non è riconosciuto alcun compenso.

3. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati e di dare atto che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della D.G. Sviluppo Economico, nonché sul sito regionale dedicato alla programmazione europea www.ue.regione.lombardia.it.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il direttore generale
Paolo Mora

**D.d.u.o. 24 marzo 2020 - n. 3714
2014IT16RFOP012 - Concessione controgaranzie ai destinatari
finali relativamente al quinto flusso delle operazioni garantite
da parte dei confidi - Mese di febbraio 2020 - «Linea Di
Intervento controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. n.
XI/1184/2019 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.D.1.1. ID
Bando: RLO12017002662**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamati:

- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del Regolamento (UE) n. 1487/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (soglia) e 4 (calcolo dell'EsI), 5 (cumulo), 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commis-

sione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri programmi operativi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;

Visti:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

Richiamata la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde. In particolare, con l'Azione III.3.D.1.1 (Azione 3.6.1 dell'Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Richiamati:

il Programma

- la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie», ha istituito il relativo «Fondo Linea Controgaranzie», demandando a successivi atti l'individuazione delle risorse e dei criteri specifici della Linea di intervento;
- la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 e s.m.i. con la quale è stata istituita la Linea «Controgaranzie» con criteri specifici e il relativo Fondo a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020, con una dotazione iniziale comprensiva delle spese di gestione del Fondo medesimo, di Euro 28.500.000,00 e con l'individuazione di Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo;
- la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 avente ad oggetto «Linea Controgaranzia - modifica della d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 ed ulteriori determinazioni - POR FESR 2014-2020: Asse III, Azione III.3.D.1.1 (3.6.1. dell'Accordo di Partenariato)»;
- il decreto n. 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione della Linea di intervento controgaranzie che tra l'altro indica la chiusura dello sportello al 31 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della Garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie 2», la quale individua, tra l'altro, la dotazione iniziale della Linea di Intervento «Controgaranzie 2» in Euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore;
- il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184, approva l'Avviso «Linea

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;

- il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.1.3;
- il decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 di approvazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo Controgaranzie a valere sull'azione 3.D.1.1. in attuazione della d.g.r. 1184/2019;

Dato atto che:

- il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 di approvazione dell'Avviso stabilisce che i Confidi aderenti all'iniziativa devono:
 - a) sottoscrivere con Finlombarda spa, in qualità di gestore del Fondo, la Convenzione per l'attuazione della linea di intervento Controgaranzie 2;
 - b) effettuare, ai sensi dell'art. C.2.1.1 «Istruttoria effettuata dai Confidi», un'attività istruttoria finalizzata a:
 - c) acquisire la documentazione necessaria e verificarne la completezza;
 - d) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Destinatari;
 - e) determinare l'aiuto in «de minimis» espresso in ESL della Controgaranzia concedibile;
 - f) tramettere a Bandi online, ai sensi dell'art. C.2.1.2 «Modalità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di cui all'art. B.1.3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie»;
- il decreto 10852 del 23 luglio 2019 prevede:
 - a) l'ammissibilità delle operazioni erogate o attivate, esclusivamente in sede di prima applicazione, a partire dal 01 febbraio 2019 per l'opportuna continuità rispetto alla Linea precedente;
 - b) la possibilità di acquisire la documentazione inerente la costruzione del Portafoglio Garanzie di cui all'articolo C.2.1.1 dell'Avviso Linea Controgaranzie 2 attraverso l'apposizione, alternativamente, di firma digitale, elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal d.p.r.n. 445/2000) per le operazioni erogate o attivate dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2019;

Considerato che la Linea Controgaranzie 2 individua:

- quali soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 141) oppure all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- quali destinatari finali della misura: le PMI (includere le Società tra professionisti - STP - o Società multidisciplinari - SM - iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del DM 8 febbraio 2013 n. 34) e i liberi professionisti;
- stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti;

Precisato che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6a dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013;
- gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi

costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis» (art. B.1.4 «Regime di aiuto» dell'Avviso);

Dato atto che, come previsto dal decreto 7939/2019, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- attestati di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ricordato che l'agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi dai Confidi;

Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 2 non prevede a favore dei Confidi, per l'attività da essi svolta, alcuna agevolazione, nemmeno in forma indiretta;

Considerato che il bando prevede che:

- Finlombarda s.p.a. svolga la propria attività istruttoria in base a quanto previsto dall'art. C.2.1.3 «Attività di istruttoria effettuata dal Gestore» e dall'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento;
- Il Responsabile del procedimento, a conclusione delle attività istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda spa, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva con un proprio provvedimento, l'elenco delle controgaranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi;

Considerato che Finlombarda s.p.a. ha sottoscritto la convenzione prevista dall'art. C.1.4 «Termine per la sottoscrizione della Convenzione» con tutti i 9 Confidi ammessi con il richiamato decreto 10852/2019 entro il termine del 14 agosto 2019;

Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati, dal Responsabile del procedimento, ad operare sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, come previsto dall'art. C.1.5 Profilazione dei Confidi su RNA»;

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 29 febbraio 2020 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso informativo del mese di febbraio 2020 contenente i dati identificativi di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario, della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato;

Dato atto che, il Gestore, ai sensi dell'articolo C.2.1.3. «Attività istruttoria effettuata dal gestore» ha provveduto:

- ad effettuare l'istruttoria delle richieste di controgaranzie pervenute nel mese solare precedente e in particolare a verificare la completezza documentale delle visure RNA ai sensi dell'art. C.2.1.2 comma 2 nell'ambito delle richieste trasmesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi on line;
- a trasmettere in data 16 marzo 2020 al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi online le risultanze degli esiti istruttori evidenziando che non si riscontrano garanzie non concesse e inviando gli allegati sotto riportati:
 - Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» - quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020
 - Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020;
 - Recepiti e fatti propri gli esiti istruttori derivanti dall'analisi dei suddetti flussi informativi effettuati dai Confidi e da Finlombarda s.p.a.;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1.;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in

«de minimis» di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) convenzionati con Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto, pertanto, con riferimento al flusso informativo del mese di febbraio 2020 inviato dai Confidi entro il termine del 29 febbraio 2020 e sul quale Finlombarda spa ha effettuato le verifiche di cui all'art. C.2.1.3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore» di procedere all'approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» - Tabella 1 e Tabella 2 - relativo al quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020;
- Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020;

Ritenuto in particolare che con il flusso informativo del mese di febbraio si concedono le seguenti controgaranzie riferite al plafond garantito e al relativo Cap come indicato nell'Allegato A tabella 1 e qui di seguito riportato:

Confidi	FLUSSO MESE DI FEBBRAIO 2020				
	N. controgaranzie presentate	N. controgaranzie ammesse	Plafond garantito	CAP %	Cap maturato
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "ARTIFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.	9	9	78.500,00	5,5	4.317,50
ASCONFIDI VARESE SOC. COOP. O COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VARESE	1	1	10.000,00	5,5	550,00
ASCONFIDI LOMBARDIA	165	165	2.448.148,98	5,5	134.648,19
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	2	2	21.250,00	5,5	1.168,75
CONFIDI SYSTEMA	6	6	288.750,00	5,5	15.881,25
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	7	7	83.750,00	5,5	4.606,25
TOTALE	190	190	2.930.398,98		161.171,94

Ritenuto di prendere atto dell'aggiornamento del plafond garantito, dell'importo del Cap e del Cap residuo per le successive escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di cui all'Allegato A Tabella 2;

Stabilito che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Destinatari finali l'ammissione o la non ammissione al beneficio della controgaranzia, evidenziando l'aiuto de minimis, eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda (ESL);

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'Avviso in quanto conclude questa fase del procedimento amministrativo entro il mese solare successivo a quello di richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi come previsto dall'art. C.2.2 «La concessione delle controgaranzie» dell'Avviso stesso;

Richiamato il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1. all'interno della quale rientra la misura Controgaranzie 2;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria;

Attestato inoltre che il Responsabile del Procedimento provvede alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 contestualmente all'adozione del presente provvedimento, in relazione ai Destinatari finali di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese di febbraio 2020 inviati entro il termine del 29 febbraio 2020 da parte dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s.p.a., l'Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» Tabella 1 - relativo al quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto dell'aggiornamento del plafond garantito, dell'importo del Cap e del Cap residuo per le successive escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di cui all'Allegato A Tabella 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui all'Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - quinto flusso informativo del mese di febbraio 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di provvedere all'invio ai Confidi del presente Provvedimento e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell'art. C.2.2 «Concessione delle controgaranzie» dell'Avviso.

5. Di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Destinatari finali l'ammissione o la non ammissione al beneficio della controgaranzia, evidenziando l'aiuto de minimis, eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai Destinatari finali di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020


ALLEGATO A - AGGIORNAMENTO PLAFOND E CAP DI RIFERIMENTO
TABELLA A.1 FLUSSO MESE DI FEBBRAIO 2020

Confidi	FLUSSO Mensilità	N. controgaranzie presentate	N. controgaranzie ammesse	Plafond garantito	CAP %	Cap maturato
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.	2020 -Febbraio	9	9	78.500,00	5,5	4.317,50
ASCONFIDI VARESE SOC. COOP. O COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VARESE	2020 -Febbraio	1	1	10.000,00	5,5	550,00
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020 -Febbraio	165	165	2.448.148,98	5,5	134.648,19
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	2020 -Febbraio	2	2	21.250,00	5,5	1.168,75
CONFIDI SYSTEMA	2020 -Febbraio	6	6	288.750,00	5,5	15.881,25
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020 -Febbraio	7	7	83.750,00	5,5	4.606,25
TOTALE		190	190	2.930.398,98		161.171,94

TABELLA A.2 AGGIORNAMENTO DEL PLAFOND GARANTITO, DEL CAP MATURATO E DEL CAP UTILE PER EVENTUALI SUCCESSIVE ESCUSSIONI

Confidi	Plafond garantibile	Plafond garantito	CAP %	Cap maturato	Cap Utile Eventuali Successive Escussioni
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.	36.124.815,00	9.846.163,44	5,5	541.539,05	541.539,05
ASCONFIDI VARESE SOC. COOP. O COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VARESE	517.415,00	112.500,00	5,5	6.187,50	6.187,50
ASCONFIDI LOMBARDIA	52.230.197,00	12.517.936,45	5,5	688.486,52	688.486,52
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	900.000,00	43.750,00	5,5	2.406,25	2.406,25
CONFAPIFIDI S.C.	2.500.000,00	-	5,5	-	-
CONFIDI SYSTEMA	32.500.000,00	4.450.000,00	5,5	244.750,00	244.750,00
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	3.000.000,00	1.779.426,42	5,5	97.868,46	97.868,46
FIDICOMI GARANZIA AL CREDITO 1979 SOC. COOP	777.442,00	-	5,5	-	-
SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	30.727.851,00	9.826.967,06	5,5	540.483,19	540.483,19
TOTALE	159.277.720,00	38.676.743,37		2.121.720,96	2.121.720,96



Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

Confidi	FLUSSO_Mensilità	ID_domanda_(Bandi_Online)	Codice_Pratica_Confidi	Soggetto_Beneficiario	Natura_giuridica	CF	Sede_Operativa	ESL_Controgaranzia	Importo_Controgaranzia	Scadenza_Controgaranzia	Finalità	COR
ASCONFIDI VARESE SOC. COOP. O COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VARESE	2020-Febbraio	1753025	13415_1	EL BLANCO DI BIANCO NICOLA	1.1.20	BNCNCL93M07L682P	Lavena Ponte Tresa	758,51 €	10.000,00 €	19/12/2024	Capitale di espansione	1665444
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762597	240915000207653	TOMANIN DAVIDE S.A.S. DI DAVIDE TOMANIN	1.2.30	01000630143	Traona	697,90 €	8.750,00 €	05/01/2025	Capitale di espansione	1665465
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762598	240913000206709	RIPAMONTI SERGIO	1.1.20	RPMSRG83A11G009V	Valgrehentino	684,43 €	7.500,00 €	27/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665731
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762599	240900000207721	MASTROMAURO CATALDO	1.1.20	MSTCLD67S16F205C	Novate Milanese	456,29 €	5.000,00 €	23/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665587
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762600	240907000202836	EMMECLIMA S.A.S. DI MASSIMO ATTILIO MERONI	1.2.30	07641630962	Milano	114,75 €	3.750,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666131
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762601	240913000208501	CASATI FLAVIA	1.1.20	CSTFLV61C50G482S	Lecco	57,29 €	1.250,00 €	31/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666134
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762602	240903000209940	GHEZZI DAVID	1.1.20	GHZVDV82S04Z131B	Cremona	38,25 €	1.250,00 €	09/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665768
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762603	240913000208244	LEGNONE TOURS S.R.L.	1.3.30	03553230131	Colico	497,25 €	16.250,00 €	15/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666133
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762604	240902000205749	81 S.N.C. DI MOMBELLI IVAN E C.	1.2.20	04138020989	Brescia	856,15 €	12.500,00 €	03/12/2024	Capitale di espansione	1675492
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762605	240912000206835	PESCHERIA ROSSI DI ROSSI	1.2.30	01633270168	Bergamo	535,50 €	17.500,00 €	05/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle	1675641

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

				GIAMPIETRO E C. S.A.S.								attività generali dell' impresa	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762606	240912000205989	L.S. MECCANICA S.R.L.	1.3.30	03665130161	Bergamo	1.147,50 €	37.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665455	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757828	240902000200584	R.C. CAR S.R.L.	1.3.30	02535500983	Botticino	1.368,87 €	15.000,00 €	04/11/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665452	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762607	240913000208397	OFFICINA MECCANICA E LATTONIERE DI POLETTI CLAUDIO	1.2.20	01437840133	Mandello del Lario	200,14 €	3.500,00 €	01/01/2024	Capitale di espansione	1665569	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762608	240904000207736	COLOR GROSS SNC DI CHIARENTIN SONIA E DANIELA	1.2.20	02716290123	Barasso	153,00 €	5.000,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1675493	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762609	240913000208413	OFFICINA MECCANICA E LATTONIERE DI POLETTI CLAUDIO	1.2.20	01437840133	Mandello del Lario	229,50 €	7.500,00 €	02/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666004	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762610	240910000205829	VIGANO' INTRECCI SRL	1.3.20	01559480130	Alserio	612,00 €	20.000,00 €	01/07/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665460	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762611	240904000206103	SEGI S.N.C. OFFICINA MECCANICA DI ROSINI SERGIO E	1.2.20	02677180123	Barasso	267,75 €	8.750,00 €	09/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665998	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762612	240915000208135	ELVI - ELETTROTECNICA VITALI - S.P.A.	1.3.10	00131460149	Milano	6.874,83 €	150.000,00 €	01/06/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665611	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762613	240907000202845	EMMECLIMA S.A.S. DI MASSIMO ATTILIO MERONI	1.2.30	07641630962	Milano	153,00 €	5.000,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665586	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762614	240915000209223	HOTEL PARADISO S.R.L.	1.3.20	92003660146	Livigno	1.429,57 €	25.000,00 €	01/01/2024	Capitale di espansione	1666300	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762616	240913000206111	BETTEGA ANDREA	1.1.20	BTTNDR67M10E507Q	Dervio	205,48 €	3.000,00 €	17/12/2024	Capitale di espansione	1665457	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762617	240909000206732	BOUTIQUE SILVANA SRLS	1.4.10	10133020965	Milano	228,14 €	2.500,00 €	19/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665588	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757830	240902000201253	JOHN RASMUSSEN S.R.L.	1.3.30	01442410229	Acquafredda	994,50 €	32.500,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665448	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762618	240915000208304	CANCLINI FRANCESCA E MICHELA E C. S.N.C.	1.2.20	00999900145	Valdidentro	1.147,50 €	37.500,00 €	23/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665585	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762619	240902000204964	BO E LUKE DI TRIVELLA BORIS E PELI LUCA S.N.C.	1.2.20	03673850982	Sarezzo	770,54 €	11.250,00 €	31/12/2024	Capitale di espansione	1675717	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762620	240907000205735	NEWLIFE CAR SRL	1.3.20	04396500169	Bergamo	342,46 €	5.000,00 €	04/12/2024	Capitale di espansione	1665589	

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762622	240915000208313	SUPERMERCATO GURINI DI GURINI MICHELE E C. S.N.C.	1.2.20	00999890148	Valdidentro	765,00 €	25.000,00 €	23/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666003
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762623	240907000208233	MONTELEONE FRANCESCA	1.1.20	MNTFNC62B53E326Z	San Giuliano Milanese	459,00 €	15.000,00 €	06/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666285
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762624	240915000206510	BELLINI GIOVANNI	1.1.20	BLLGNN84H10F712U	Argegno	1.626,69 €	23.750,00 €	05/01/2025	Capitale di espansione	1666126
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762625	240908000205887	CREAZIONI BI-CI SRL	1.3.20	03695020127	Solbiate Olona	229,50 €	7.500,00 €	15/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665733
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762867	240904000207852	CENTRO MODA S.R.L.	1.3.20	01185550124	Varese	382,50 €	12.500,00 €	20/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666011
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763973	800099901791685 9B7F09F9F94E4BA E6D4D58D099B551	DEA STYLE DI MANDIC DIJANA	1.1.20	MNDDJN74B47Z153Y	Moniga del Garda	136,81 €	2.500,00 €	20/01/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665590
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763975	800099901791622 02CF3204344317B BF3769055151393	BIEFFE STAMPI S.R.L.	1.3.20	03170760981	Gardone Val Trompia	1.142,35 €	20.500,00 €	06/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665621
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757832	240910000205785	STYL RESTAURANT SRL	1.3.20	02637340130	Centro Valle Intelvi	996,99 €	12.500,00 €	01/12/2024	Capitale di espansione	1665445
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763976	800099901791606 70E685B8B74B428 522DA2561EC18AE	A3V DI ARCHETTI GIANPIETRO E C. S.N.C.	1.2.20	03441980178	Paderno Franciacorta	267,46 €	5.750,00 €	31/01/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675542
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763977	8000999017916CB 71EBECBAEC411CB 16FBCA106AFC378	DOTTI MAURO AUTOTRASPORTI	1.1.20	DTTMRA69D12B157Q	Rodengo Saiano	975,17 €	17.500,00 €	08/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665468
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763992	800099901791650 F523614D064B989 D1EB2989DA8F640	IDRO HOUSE DI TORCHIANI DARIO	1.1.20	TRCDRA63E06G149Q	Orzinuovi	655,58 €	10.000,00 €	16/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666129
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763993	8000999017916EE C52F154AEE4EC08 4509B60FA8A18A1	PULITURA METALLI ZANOTTI DI ZANOTTI ROMANO FRANCO E MARCO S.N.C.	1.2.20	01817920984	Bione	696,55 €	12.500,00 €	12/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665583
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP.	2020-Febbraio	1763999	80009990179163A B8C383EA2D4033A C9E5B55613E6A68	EL - GEN S.R.L. - AUTOMAZIONE AVANZATA PER L'INDUSTRIA	1.3.20	01545580175	Paderno Franciacorta	559,12 €	15.000,00 €	23/01/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666115
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	2020-Febbraio	1764930	1764930	TECNOPELLICOLE DI CERONI BARBARA	1.1.20	CRNBRR77B50B157J	Brescia	315,90 €	5.000,00 €	27/01/2024	Capitale di espansione	1665593
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766106	240913000209797	LA VEMA S.R.L.	1.3.20	03526850130	Lecco	229,50 €	7.500,00 €	13/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665887
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766107	240902000209861	TERZI S.R.L.	1.3.30	01969480985	Gargnano	382,50 €	12.500,00 €	31/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle	1666137

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

												attività generali dell'impresa	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766110	240915000196932	CABELLO CLAUDIO	1.1.20	CBLCLD46L07C628P	Chiesa in Valmalenco	856,15 €	12.500,00 €	01/02/2025	Capitale di espansione	1665636	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766115	240914000209607	3MG S.R.L.	1.3.30	03109140131	Valgrefentino	765,00 €	25.000,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666007	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757835	240913000204818	RAVASIO MATTEO MARIA	1.1.20	RVSMTM77D14E507Y	Lecco	153,00 €	5.000,00 €	22/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666136	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766116	240915000209839	LANZAFAME MARTINA	1.1.20	LNZMTN79A66C351L	Bianzone	229,16 €	5.000,00 €	04/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665582	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766117	240910000210010	BRAVETTI SIMONE	1.1.20	BRVSMN72C02C933I	Argegno	573,75 €	18.750,00 €	30/06/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665469	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766118	240907000209081	MAGLIERIA ANNALISA SRL	1.3.20	09453640154	Milano	456,29 €	5.000,00 €	07/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665746	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766133	240904000206791	PIXI S.R.L.	1.3.20	12877680152	Carnago	306,00 €	10.000,00 €	02/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665749	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766134	240915000210364	DEL MAFFEO NICLA	1.1.20	DLMNCL67E46I829J	Albaredo per San Marco	531,55 €	5.000,00 €	01/02/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665769	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766136	240913000204925	DI MARTINO S.N.C. DI MARIANO E GIOVANNI DI MARTINO	1.2.20	01867920124	Varese	229,50 €	7.500,00 €	17/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665744	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766137	240900000210398	ALBERIO S.R.L.	1.3.20	03707500132	Albiolo	1.819,73 €	15.000,00 €	01/02/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665734	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766138	240902000204508	JOHN RASMUSSEN S.R.L.	1.3.30	01442410229	Acquafredda	1.274,86 €	13.969,88 €	07/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665630	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766139	240909000210326	MONTINI BELLOSIO S.R.L.	1.3.20	01471770154	Arconate	458,31 €	10.000,00 €	13/01/2023	Capitale di espansione	1666389	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766140	240915000210587	SEITORI MASSIMO	1.1.20	SRTMSM72B21F712Y	Albaredo per San Marco	498,50 €	6.250,00 €	01/02/2025	Capitale di espansione	1665757	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757836	240915000204763	IORELLI GIACOMO	1.1.20	FRLGCM54S12L638K	Albaredo per San Marco	382,50 €	12.500,00 €	01/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665738	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766141	240914000209876	MARTINELLI COMMERCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	1.4.10	04232410169	Adrara San Martino	941,77 €	13.750,00 €	09/01/2025	Capitale di espansione	1665467	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766143	240904000209823	OLIVIERO FRANCESCO	1.1.20	LVRFCN75B24F839L	Nerviano	513,69 €	7.500,00 €	14/01/2025	Capitale di espansione	1665632	

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766144	240902000209852	ANDREOLI CLAUDIO	1.1.20	NDRCLD85E22D284B	Gargnano	428,08 €	6.250,00 €	13/01/2025	Capitale di espansione	1666256
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766145	240915000210220	CALLINA E LANZINI DI CALLINA GIOVANNI E C. S.N.C.	1.2.20	00771290145	Sondrio	684,43 €	7.500,00 €	05/02/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665616
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766147	240908000201961	LA MASSERIA S.R.L.	1.3.20	09791210967	Milano	1.198,61 €	17.500,00 €	01/02/2025	Capitale di espansione	1665620
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766149	240914000209590	3MG S.R.L.	1.3.30	03109140131	Valgrehentino	76,50 €	2.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665735
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766150	240915000210319	SICUREZZA E FORMAZIONE S.R.L.	1.3.20	00802670141	Sondrio	231,16 €	3.375,00 €	01/02/2024	Capitale di espansione	1665471
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766151	240913000209252	SENESI EMANUELE	1.1.20	SNSMNL68E18F704H	Missaglia	1.147,50 €	37.500,00 €	17/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666298
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766152	240914000205843	LASTON PAVITEL GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI	1.3.30	07646090964	Milano	765,00 €	25.000,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665470
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766154	240904000209627	SP AUDIO S.R.L.	1.3.20	03191510126	Arconate	229,50 €	7.500,00 €	16/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665633
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757837	240912000201297	FER.NA. S.R.L.	1.3.20	02057400166	Almenno San Bartolomeo	1.606,50 €	52.500,00 €	30/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665997
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1766161	240905000207165	LA PRECISA 3C S.R.L.	1.3.20	01704420981	Brione	3.442,50 €	112.500,00 €	10/07/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666303
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1768383	8000329017016E677915CC30F408A9AA3266BE049467B	FER-CO-B DI BORDIGA S. E C. S.A.S.	1.2.30	02986970172	Rezzato	685,21 €	7.500,00 €	29/11/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666005
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O	2020-Febbraio	1768729	8000329017016E80179725C084ECE861A44A681546659	21040 SAS DI LUCA LOMBARDI E C.	1.2.30	11021530966	Legnano	569,54 €	9.000,00 €	27/11/2023	Capitale di costituzione e/o avviamento	1675494

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769286	240908000209277	BT GLASS SRL	1.3.20	01057680165	Lesmo	5.136,92 €	75.000,00 €	21/01/2025	Capitale di espansione	1665626	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769287	240908000211077	VERDE ANGELO	1.1.20	VRDNLG69D11I293E	Rho	257,32 €	4.500,00 €	22/01/2024	Capitale di espansione	1666006	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769288	240904000212294	UTENSILERIA SCORZA FELICIANO E C. - S.N.C. DI SCOR	1.2.20	01561460120	Saronno	1.377,00 €	45.000,00 €	31/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1675638	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769289	240904000210009	LEKA ROMEO	1.1.20	LKERMO81P03Z100Y	Azzio	22,95 €	750,00 €	30/06/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665473	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769290	240909000208785	CORTI GIANPAOLO	1.1.20	CRTGPL70D24F205K	Milano	599,31 €	8.750,00 €	23/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665598	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769291	240912000211945	ELLE E P S.R.L.	1.3.30	08408510967	Arcene	1.145,81 €	25.000,00 €	31/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1675495	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769295	240915000209562	TOGNELA LUIGI	1.1.20	TGNLGU76R24L175D	Bianzone	723,53 €	9.500,00 €	05/02/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666000	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757838	240909000200845	AIRAGHI PAOLO MARIA	1.1.20	RGHPMR82L28H264Y	Nerviano	476,01 €	6.250,00 €	31/10/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666135	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769296	240915000209553	TOGNELA LUIGI	1.1.20	TGNLGU76R24L175D	Bianzone	153,00 €	5.000,00 €	22/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666292	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769297	240913000212033	SECCHI MARCO FRANCESCO	1.1.20	SCCMCF79D20G009B	Barzago	1.063,09 €	10.000,00 €	01/02/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665629	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769300	240913000210918	MASSIMO TENTORI ONORANZE FUNEBRI SOCIETA' A RESPON	1.4.10	03858150133	Rogeno	797,60 €	10.000,00 €	01/02/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665472	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769302	240907000210970	FAMA' ROBERTO	1.1.20	FMARRT58C11F205O	Brugherio	524,73 €	5.750,00 €	29/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665599	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769303	240908000205930	M62 IMPIANTI - S.R.L.	1.3.30	05727700964	Milano	382,50 €	12.500,00 €	20/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666128	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769306	240915000209571	TOGNELA LUIGI	1.1.20	TGNLGU76R24L175D	Bianzone	191,25 €	6.250,00 €	22/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666261	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769308	240904000212285	UTENSILERIA SCORZA	1.2.20	01561460120	Saronno	153,00 €	5.000,00 €	31/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle	1675640	

				FELICIANO E C. - S.N.C. DI SCOR								attività generali dell' impresa
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769309	240908000213191	VERDINO ANTONIO	1.1.20	VRDNTN70A16B860F	Solbiate Olona	190,40 €	2.500,00 €	01/02/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665475
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769319	240904000211927	COLORIFICIO CENTRALE S.N.C. DI BERNASCONI PAOLO E	1.2.20	02270240126	Gazzada Schianno	612,00 €	20.000,00 €	10/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665993
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769320	240902000213151	PULITO DA FAVOLA SRLS	1.3.30	04396040166	Fara Olivana con Sola	762,74 €	12.500,00 €	28/01/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665755
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757839	240915000204004	PERONI S.R.L.	1.3.20	00748350147	Albaredo per San Marco	1.198,61 €	17.500,00 €	05/12/2024	Capitale di espansione	1665575
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769323	240915000211773	SILO S.N.C. DI CUSINI LORETTA E C.	1.2.20	92010630140	Bianzone	996,99 €	12.500,00 €	01/02/2025	Capitale di espansione	1675539
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769324	240915000209722	BIONDI VANESSA	1.1.20	BNDVSS85C45E507V	Traona	171,87 €	3.750,00 €	05/01/2023	Capitale di espansione	1665612
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1769326	240908000206822	DI SANTE ROBERTO NELSON	1.1.20	DSNRRT96L21F205P	Milano	2.652,00 €	33.250,00 €	01/02/2025	Capitale di espansione	1665474
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1769686	800032901701671 E680955B144729A 2B668B31A104549	ISTITUTO DI ESTETICA VENERE DI BERTONI WILMA	1.1.20	BRTWLM70S60E526J	Milzano	320,01 €	3.750,00 €	25/11/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665628
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770232	800032901701665 5B759BDBD04BA78 1CA1A6AA65531B8	ELESTAR DI PIRRO EMANUELE	1.1.20	PRRMNL91A18D142W	Crema	198,06 €	3.250,00 €	21/11/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665634
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770238	800032901701635 29CCB7E5A5445FA C981E45CCA76606	SYNERGY EUROPE GROUP S.R.L.	1.3.20	08989750966	Galgagnano	507,00 €	15.000,00 €	10/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665892

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770263	800032901701689 13AFADFFB9431F9 6FBD07FC68B94CA	OREGLIO EMANUELE	1.1.20	RGLMNL62T19F205H	Ossago Lodigiano	286,35 €	5.000,00 €	15/11/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665884	
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770267	8000329017016D4 7CC29281C148E2A 36350907DCB990D	T.F.E. DI TERRAROLI M. E C. S.N.C.	1.2.20	01623960174	Botticino	572,90 €	12.500,00 €	14/11/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1665635	
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770279	8000329017016BC 2F0AF792304C31B C3C8B0C2376FB19	RED AND GOLD S.A.S. DI RIZZELLI ROBERTO E C.	1.2.30	08014270964	Zelo Buon Persico	685,21 €	7.500,00 €	13/11/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1675496	
"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	2020-Febbraio	1770283	800032901701621 7B8BFES5DE44A468 139D3C8D3DF8AF5	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CREMA	1.4.20	01227030192	Crema	1.514,03 €	15.000,00 €	11/11/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	1666014	

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757865	240904000203936	EMPORIO TESSILE DI ZERINI GIANLUCA E C. S.N.C.	1.2.20	02519660126	Tradate	598,20 €	7.500,00 €	22/11/2025	attività generali dell'impresa Capitale di espansione	1675482
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757866	240915000202140	MARICONTI GIORGIO EMILIO	1.1.20	MRCGGM67T02C623K	Chiavenna	459,00 €	15.000,00 €	06/08/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665447
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757869	240911000202778	GOITSE COSTRUZIONI S.R.L.	1.3.20	02610270346	Goito	1.147,50 €	37.500,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665584
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757870	240908000200695	SOCIETA' NATURA SRL	1.3.20	11276640155	Milano	76,50 €	2.500,00 €	16/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665767
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757871	240910000202190	B.B.R. DI BERNASCONI FERRUCCIO E C. SNC	1.2.20	01880180136	Bizzarone	1.198,61 €	17.500,00 €	01/12/2024	Capitale di espansione	1675488
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757872	240915000204745	JACARANDA S.N.C. DI BRANCHINI MICHELA E TOZZI MARI	1.2.20	00917850141	Tirano	229,16 €	5.000,00 €	01/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665450
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757873	240902000203055	BAGGIO LUXURY SRL	1.3.20	03631270984	Rovato	2.568,46 €	37.500,00 €	12/11/2024	Capitale di espansione	1665761
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757874	240907000200865	BALZANO EMANUELE	1.1.20	BLZMNL73P19C523C	Legnano	191,25 €	6.250,00 €	22/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665610
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757796	240912000200724	SCOLA DIEGO	1.1.20	SCLDGI90H21A794P	Bergamo	1.560,04 €	14.031,18 €	13/11/2026	Capitale di espansione	1666116
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757877	240905000203007	MORANDI SIMONE	1.1.20	MRNSMN64M22G264S	Lumezzane	761,61 €	10.000,00 €	18/11/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665732
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757882	240913000199682	SEGATTO GRAZIANO	1.1.20	SGTGZN61D14C388N	Galbiate	153,00 €	5.000,00 €	15/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665571
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757883	240900000202156	CAVENAGHI PIETRO	1.1.20	CVNPTR48C25C839S	Colico	1.113,00 €	16.250,00 €	01/12/2024	Capitale di espansione	1665742
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757885	240903000202073	LA BERSAGLIERA DI VACCARO ELENA E VIGILANTE NICOLA	1.2.20	00190810192	Cremona	76,50 €	2.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666010
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757887	240909000201979	MARTINELLI STEFANIA	1.1.20	MRTSFN88A63F205B	Baranzate	171,55 €	3.000,00 €	08/11/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665992
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757890	240910000203910	OTTICA DIECI DECIMI S.N.C. DI PALONE FRANCESCO E C	1.2.20	02204110130	Albiolo	2.126,18 €	20.000,00 €	01/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675490
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757892	240908000200702	SOCIETA' NATURA SRL	1.3.20	11276640155	Milano	650,25 €	21.250,00 €	16/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle	1666002

												attività generali dell'impresa	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757894	240915000203504	HERALC SRL	1.3.20	92002830146	Bianzone	1.530,00 €	50.000,00 €	25/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665753	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757896	240913000202801	MK MECHANICAL LAB S.R.L.	1.3.20	03785700133	Mandello del Lario	420,75 €	11.250,00 €	30/09/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666393	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757897	240915000203103	CULMINE DI MARELLI ALDO E C. S.A.S.	1.2.30	00771840147	Ardenno	153,00 €	5.000,00 €	18/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675637	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757797	240908000204478	F1 CONSULTING E SERVICES S.R.L.	1.3.30	06350960966	Milano	1.145,81 €	25.000,00 €	01/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1674702	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757899	240910000202323	CARROZZERIA M.R. - S.N.C. DI GIANCARLO RUMI E C.	1.2.20	00211220132	Como	191,25 €	6.250,00 €	11/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665617	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759085	243934003525234	OFFICINE MECCANICHE ANTONIO VECCHI S.R.L.	1.3.20	01265500163	Almenno San Bartolomeo	2.957,50 €	87.500,00 €	24/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665615	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759088	243901003532252	DINAMICA IMPIANTI S.R.L.	1.3.20	03074380134	Ceremate	295,75 €	8.750,00 €	21/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665453	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759089	243934003530193	ISP S.R.L.	1.3.30	03595030168	Treviglio	2.129,40 €	63.000,00 €	29/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665743	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759102	243901003530156	HAMCO S.R.L.	1.3.20	01263030130	Cantù	1.537,90 €	45.500,00 €	21/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665631	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759104	243913003519004	PAVESI S.R.L.	1.3.30	02451000208	Bagnolo San Vito	1.656,20 €	49.000,00 €	07/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665763	
CONFIDI SYSTEMA	2020-Febbraio	1759107	243934003470417	OFFICINE MECCANICHE ANTONIO VECCHI S.R.L.	1.3.20	01265500163	Almenno San Bartolomeo	1.183,00 €	35.000,00 €	27/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665607	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762536	240915000206627	PASCOL S.R.L.	1.3.20	01030580144	Albaredo per San Marco	256,85 €	3.750,00 €	05/01/2025	Capitale di espansione	1665459	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762537	240915000206388	COALCA SERVICE S.R.L.	1.3.30	06172680156	Cosio Valtellino	535,50 €	17.500,00 €	18/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666124	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762538	240915000205977	CIAPPONI REMO DI CIAPPONI PIER PAOLO E C. S.N.C.	1.2.20	00657050142	Sondrio	114,75 €	3.750,00 €	02/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675489	
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757816	240915000202257	ALIMENTARI ROBERTA DI PINI ROBERTA E C. S.A.S.	1.2.30	00885110148	Sondalo	570,36 €	6.250,00 €	05/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665737	

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762542	240903000208763	D'AGUSTA GRAZIA	1.1.20	DGSGRZ68C64C351R	Crema	76,50 €	2.500,00 €	28/02/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665466
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762543	240907000209072	MAGLIERIA ANNALISA SRL	1.3.20	09453640154	Milano	76,50 €	2.500,00 €	18/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665567
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762545	240915000206681	ROVEDATTI MARIELLA	1.1.20	RVDMLL87R49F712U	Morbegno	664,43 €	6.250,00 €	05/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665462
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762546	240902000208719	ATSUSHI SRL	1.3.20	04314160161	Adrara San Martino	531,55 €	5.000,00 €	01/01/2025	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665756
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762547	240904000201992	TUCCI FRANCESCA	1.1.20	TCCFNC81C42D122O	Samarate	38,25 €	1.250,00 €	15/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665730
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762548	240915000206743	CECCHINI PATRICK	1.1.20	CCCPRC82M18I829O	Albaredo per San Marco	598,20 €	7.500,00 €	05/01/2025	Capitale di espansione	1665578
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762549	240909000206750	GALATI FRANCESCO	1.1.20	GLTFNC65D16A940G	Senago	684,92 €	10.000,00 €	10/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666390
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762550	240915000204754	GIANOLI A. E C. S.A.S.	1.2.30	00824720148	Morbegno	382,50 €	12.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675540
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762552	240913000208404	OFFICINA MECCANICA E LATTONIERE DI POLETTI CLAUDIO	1.2.20	01437840133	Mandello del Lario	153,00 €	5.000,00 €	02/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665574
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762554	240916000202666	RINASCIMENTO S.R.L.	1.3.20	09541500964	Vigevano	535,50 €	17.500,00 €	27/06/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666397
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757818	240910000202314	CARROZZERIA M.R. - S.N.C. DI GIANCARLO RUMI E C.	1.2.20	00211220132	Como	38,25 €	1.250,00 €	11/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666296
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762555	240913000208495	CASATI FLAVIA	1.1.20	CSTFLV61C50G482S	Lecco	1.137,31 €	12.500,00 €	19/12/2026	Capitale di espansione	1665989
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762556	240905000206335	NUTRISERVICE S.R.L.	1.3.20	03209030174	Alfanello	1.912,50 €	62.500,00 €	01/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666012
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762557	240916000205636	VICINI DORIANO	1.1.20	VCNDRN62P13F205D	San Giuliano Milanese	643,68 €	9.397,92 €	28/11/2024	Capitale di espansione	1665464
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762559	240913000205201	CTL S.R.L.	1.3.30	02721670137	Dolzago	765,00 €	25.000,00 €	04/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665570
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762563	240915000208563	TI E L SRL INFORMATICA E LOGISTICA	1.3.20	12840320159	Assago	229,50 €	7.500,00 €	18/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675491

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762564	240903000205622	PAULET GABRIELA	1.1.20	PLTGRL77H48Z129J	Pladena Drizzona	1.061,51 €	8.750,00 €	02/12/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665999
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762565	240915000207190	DE CAMPO EGIDIO EREDI S.N.C. DI DE CAMPO DANILO E	1.2.20	00494400146	Tirano	3.424,61 €	50.000,00 €	01/01/2025	Capitale di espansione	1665751
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762567	240915000206690	ANTONUCCI AGENTE D ASSICURAZIONE SRL	1.3.20	08434610153	Sondrio	191,25 €	6.250,00 €	12/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666001
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762569	240907000205183	MONTELEONE FRANCESCA	1.1.20	MNTFNC62B53E326Z	San Giuliano Milanese	57,29 €	1.250,00 €	06/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666127
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762570	240910000205357	DITTA ENRICO MARZORATI - S.A.S. DI LUIGI ED ETTORE	1.2.30	00171340136	Lomazzo	765,00 €	25.000,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665990
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757821	240915000199261	S.M.F. DI SPECIALE FABIO E C. S.N.C.	1.2.20	00660330143	Sondrio	3.298,19 €	36.250,00 €	29/11/2026	Capitale di espansione	1675479
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762571	240915000204772	GIDI S.A.S. DI CUSINI DAVIDE E C.	1.2.30	92011860142	Bianzone	1.395,79 €	17.500,00 €	05/01/2025	Capitale di espansione	1665996
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762572	240913000206656	WIT IN DI TARABINI NADIA E C. S.A.S.	1.2.30	00852260140	Albaredo per San Marco	515,61 €	11.250,00 €	10/06/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1675543
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762573	240900000207687	MARCHESI PIERLUIGI	1.1.20	MRCPLG67E16E151R	Dubino	152,55 €	2.500,00 €	01/01/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665579
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762575	240908000206840	TAREK S.R.L.	1.3.30	02719610962	Monza	535,50 €	17.500,00 €	01/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665765
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762576	240911000205310	MASTRUZZI S.R.L.	1.3.30	01870590203	Porto Mantovano	765,00 €	25.000,00 €	06/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665458
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762577	240903000202974	FANTE SNC DI MANUEL TUFANO E DI NICOLA ARABIA	1.2.20	01710120195	Crema	1.316,03 €	16.500,00 €	05/12/2025	Capitale di espansione	1665618
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762578	240902000204125	CHIMINI EMANUELA	1.1.20	CHMMNL65R42H717W	Gargnano	229,50 €	7.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665619
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762579	240902000196839	HU MONICA	1.1.20	HUXMNC96R65B157R	Fara Olivana con Sola	343,74 €	7.500,00 €	04/12/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665580
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762580	240902000207364	IGEA S.R.L.	1.3.20	04129430981	Brescia	1.368,87 €	15.000,00 €	12/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665750
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762582	240904000208450	CAVALLOTTI SRL	1.3.20	03426230128	Varese	286,45 €	6.250,00 €	01/01/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665461

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757822	240907000204585	CONSORZIO S.M.B.	1.5.20	07926910964	Milano	1.489,55 €	32.500,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665454
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762584	240903000205926	PINO CATERINA	1.1.20	PNICRN60A411420U	Soncino	228,14 €	2.500,00 €	09/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666287
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762585	240905000205960	MEREL DI RUGGERI MICHELE E C. S.N.C.	1.2.20	03265650980	Adro	736,29 €	10.750,00 €	09/12/2024	Capitale di espansione	1665991
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762586	240913000206610	LOCATELLI MATTEO	1.1.20	LCTMTT76S17E507W	Calolziocorte	306,00 €	10.000,00 €	15/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665745
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762587	240903000204909	DIGIOVANNA ELENA	1.1.20	DGVLNE96E44F205A	Azzanello	38,25 €	1.250,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665463
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762588	240913000204239	NONNA PALLINA COLICO S.R.L.	1.3.20	01007380148	Albaredo per San Marco	684,43 €	7.500,00 €	17/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665609
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762589	240911000205301	MASTRUZZI S.R.L.	1.3.30	01870590203	Porto Mantovano	229,50 €	7.500,00 €	06/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665739
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762590	240910000205295	SASSELLA FEDERICA	1.1.20	SSSFRC83T66C933R	Cantù	191,25 €	6.250,00 €	30/11/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666008
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762593	240915000206397	COALCA SERVICE S.R.L.	1.3.30	06172680156	Cosio Valtellino	458,32 €	10.000,00 €	04/06/2021	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665772
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762594	240914000201393	STARK WRS SRL	1.3.20	03931330165	Albino	459,00 €	15.000,00 €	20/12/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1665754
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1762596	240904000202429	VIVENTI MARCO	1.1.20	VVNMRC71R20B300H	Samarate	114,75 €	3.750,00 €	12/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666254
ASCONFIDI LOMBARDIA	2020-Febbraio	1757825	240908000199634	SOTTOCASA SILVIA	1.1.20	STTSLV80P59L682T	Induno Olona	459,00 €	15.000,00 €	31/10/2020	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	1666123

**D.d.s. 26 marzo 2020 - n. 3815
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa Cominparfum s.r.l. per la realizzazione
del progetto ID 570230 - CUP E71F18000170009 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 7495 del 24 maggio 2018, così come rettificato dal decreto n. 8672 del 13 giugno 2018, con il quale è stata concessa all'impresa COMINPARFUM S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a riascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
2.882.500,00	€ 2.450.125,00	€ 1.715.087,50	€ 551.278,13	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 118.368,00	€ 432.375,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 18 giugno 2018;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 490.025,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 18 giugno 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 420475
- Codice variazione concessione COVAR: 286938

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 15 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa CO-MINPARFUM (c.f. 03642210987 e coben 966393) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 7495 del 24 maggio 2018 e del decreto n. 8672 del 13 giugno 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

ALLEGATO 1 - COMINPARFUM S.R.L. - PROG ID 570230 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 2.550.000,00	€ 2.612.500,00	€ 2.612.500,00	
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 332.500,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione.
totale importi	€ 2.882.500,00	€ 2.732.500,00	€ 2.732.500,00	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 2.322.625,00		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 522.590,63		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 409.875,00		
AUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 112.209,00		

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 31 marzo 2020 - n. 3953
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 Approvazione del bando attuativo della misura A sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro del cui alla d.g.r. XI/3015/2020

LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Richiamata integralmente la d.g.r. n. XI/3015 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 Approvazione misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;

Precisato che la d.g.r. sopra richiamata prevede che delle risorse private dichiarate mediante la manifestazione di interesse pubblicata a supporto della misura, in chiusura il 27 marzo 2020, sia data evidenza nel decreto di approvazione del bando attuativo;

Rilevato che entro tale scadenza sono pervenute le manifestazioni di interesse di Fondazione Cariplo per € 2.000.000,00 (rif. pec a Prof. n. R1.2020.0001782 del 27 marzo 2020) e di Fondazione Umberto Veronesi - per il progresso delle scienze per € 1.500.000,00 (rif. pec a Prof. n. R1.2020.001773 del 27 marzo 2020);

Rilevato altresì che la misura intende far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2, e della più ampia famiglia di Coronavirus, e contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti, protezioni e diagnosi precoci, utili ad affrontare le epidemie attuali e future;

Precisato che la misura finanzia progetti di ricerca in ambiti di intervento individuati ed è articolata in due linee:

- LINEA 1 che finanzia progetti di ricerca fondamentale - a cura della Fondazione Cariplo e della Fondazione Umberto Veronesi - presentati da partenariati composti da un minimo di due soggetti, con possibilità che all'interno di tali partenariati figurino, unicamente in qualità di partner, anche soggetti localizzati al di fuori del territorio lombardo, siano essi nazionali e/o internazionali,
- LINEA 2 che finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale afferenti l'Area di Specializzazione «Industria della Salute» della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia di cui alla d.g.r. X/1051/2013 come riletta in chiave di ecosistema «Salute e Life Science» nell'ambito del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui alla d.g.r. XI/469/2019, presentati da partenariati composti da almeno un'impresa (grande, media e piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato, compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati;

Rilevato che la valutazione dei progetti è articolata in una istruttoria amministrativa-formale, volta alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale delle domande, e in una fase di valutazione di merito, declinata nel bando per le singole linee di intervento, e deve concludersi entro 40 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;

Evidenziato che la dotazione finanziaria della misura è pari:

- per la LINEA 1 a € 3.500.000,00 messi a disposizione da Fondazione Cariplo e da Fondazione Umberto Veronesi in risposta all'avviso pubblico volto alla ricezione di manifestazioni di interesse pubblicato sulla piattaforma regionale di Open Innovation in data 20 marzo 2020 e chiuso in data 27 marzo 2020;
- per la LINEA 2 a € 4.000.000,00 a valere su risorse 2020 del POR FESR 2014-2020 - € 1.000.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 700.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 300.000,00 sul cap. 14.03.203.10834, € 1.000.000,00 sul cap. 14.03.203.11060, € 700.000,00 sul cap. 14.03.203.11061, € 300.000,00 sul cap. 14.03.203.11008;

Dato atto che:

- la ripartizione finanziaria delle risorse della LINEA 2 tra i capitoli di spesa sopra individuati, ai sensi della Decisione

C(2015)923 final del 12 febbraio 2015 relativa al POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), risulta come segue: 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse Regione;

- con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Richiamate:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed al par. 2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede al punto 31 dell'art 2.5. - Istruzione e attività di ricerca - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca;
- la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE», e in particolare:
 - la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17, 18 e 19 secondo punto e 20, che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;
 - la sezione 2.2 par. 28. lettera c che stabilisce tra l'altro che nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;

Visto il bando «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro», allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le agevolazioni previste dalla Linea 1 non sono finanziate da risorse statali e le agevolazioni dalla linea 2 della presente iniziativa non rilevano per l'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato nel rispetto della suddetta Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) ed in particolare del punto 31 e della Comunicazione UE 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE» e in particolare la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17, 18 e 19 secondo punto e 20 e della sezione 2.2 par. 28. lettera c;

Dato atto altresì che:

- sarà data ampia diffusione dei risultati dei progetti attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito,
- le attività di R&S degli organismi di ricerca saranno svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione degli ambiti di intervento,
- nel caso delle imprese tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo

da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;

Dato atto:

- che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con d.g.r. 12 febbraio 2018 n. 7837 e che le stesse saranno trasmesse al Data Protection Officer regionale;
- la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è di Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di presidio dell'iniziativa, monitoraggio e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell'iniziativa;
- ricoprono il ruolo di c.d. «titolari autonomi» garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi per le finalità connesse alla valutazione dei progetti a valere sulla linea 1 «ricerca fondamentale»;
 - che nell'ambito del presente procedimento viene resa, allegata al bando, l'informativa ai soggetti beneficiari per il trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del REG UE 2016/679 mediante pubblicazione sulla piattaforma bandi online;

Dato atto che:

- per la LINEA 1 ciascun ente finanziatore applicherà per l'assegnazione ed erogazione delle risorse di competenza le procedure abitualmente in uso, e sarà responsabile del relativo procedimento;
- per la LINEA 2 la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, e le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Rilevato che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa «Bandi Online» (accessibile da www.bandiservizi.it) a partire dalle ore 14.00 del 6 aprile 2020 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 aprile 2020;

Acquisiti in merito al bando i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di Stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 e ss.mm.ii.) che si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa nella seduta del 31 marzo 2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il 30 marzo 2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 che si è espressa positivamente in data 31 marzo 2020 (Prot. R1.2020.0001938);

Visto il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SIGECO), adottato con decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e successivamente aggiornato con decreti nn. 8354/2017, 13002/2017, 670/2018, 1687/2018, 5313/2018, 19466/2018 e 5372/2019, che descrive gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Programma e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo secondo il modello di cui all'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 e ai sensi di quanto previsto dagli artt 72 (principi generali dei sistemi di gestione e controllo), 123-125 (designazione e funzioni dell'Autorità di Gestione) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Rilevato che tale documento prevede, tra le altre cose:

- l'individuazione di un Responsabile di Asse quale responsabile operativo delle attività di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica delle operazioni attuate nell'ambito dell'Asse di riferimento per le azioni di competenza della Direzione;
- la sua nomina con provvedimento dell'Autorità di Gestione, su segnalazione del Direttore competente;
- la sua possibilità di delegare proprie funzioni ad un Responsabile di Azione garantendo il rispetto del principio di separazione tra le fasi di selezione e concessione da un lato, comprese tutte le attività che intervengono prima della rendicontazione economica degli interventi all'agevolazione (ad es. esame e approvazione delle richieste di variazione del proponenti, decreto di concessione definitiva, revocche, decadenze), e le attività di controllo e liquidazione dall'al-

tro, mantenendo comunque in capo a sé la responsabilità unica nei confronti dell'Autorità di Gestione;

Vista la d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione che ha tra le proprie competenze la responsabilità dell'Asse 1 per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del POR FESR 2014-2020;

Richiamato il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o.n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Responsabile dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione I.1.B.1.3;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione e governance della Ricerca e dell'Innovazione;

Ritenuto di individuare per la LINEA 2:

- quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, e
- nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art. 72 del Reg. (EU) 1303/2013 e previsto dal SIGECO POR FESR 2014-2020 approvato con decreto dell'autorità di gestione n. 9072/2016 e s.m.i.
 - come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
 - come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto di approvare in attuazione della d.g.r. XI/3015/2020 il bando «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro», allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare in attuazione della d.g.r. XI/3015/2020 il bando «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.3 Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro», articolato in due linee di intervento;

2. di dare atto la dotazione finanziaria dell'iniziativa è pari:

- per la LINEA 1 a € 3.500.000,00 messi a disposizione da Fondazione Cariplo e da Fondazione Umberto Veronesi in risposta all'avviso pubblico volto alla ricezione di manifestazioni di interesse pubblicato sulla piattaforma regionale di Open Innovation in data 20 marzo 2020 e chiuso in data 27 marzo 2020;
- per la LINEA 2 a € 4.000.000,00 a valere su risorse 2020 del POR FESR 2014-2020 - € 1.000.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 700.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 300.000,00 sul cap. 14.03.203.10834, € 1.000.000,00 sul cap. 14.03.203.11060, € 700.000,00 sul cap. 14.03.203.11061, € 300.000,00 sul cap. 14.03.203.11008;

3. di disporre che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa «Bandi Online» (accessibile da www.bandiservizi.it) a partire dalle ore 14:00 del 6 aprile 2020 ed entro e non oltre le ore 17:00 del 20 aprile 2020;

4. di dare atto che:

- per la LINEA 1 ciascun ente finanziatore applicherà per l'assegnazione ed erogazione delle risorse di competenza

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

- le procedure abitualmente in uso, e sarà responsabile del relativo procedimento;
- per la LINEA 2 la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, e le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
5. di individuare di individuare per la LINEA 2:
- quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, e
 - nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art. 72 del Reg. (EU) 1303/2013 e previsto dal SIGECO POR FESR 2014-2020 approvato con decreto dell'autorità di gestione n. 9072/2016 e s.m.i.
 - come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
 - come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro tempore della UO Internazionalizzazione, Export e promozione della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it), sulla piattaforma regionale di Open Innovation e sui siti delle Fondazioni e di trasmetterlo ai responsabili di azione delegati.

La dirigente
Rosangela Morana

— • —



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

ALLEGATO A

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.3. Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro

INDICE

- A. FINALITA' E OBIETTIVI**
- B. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- D. VALUTAZIONE DEI PROGETTI**
- E. INFORMAZIONI E CONTATTI**
- F. RISERVATEZZA**
- G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- LINEA 1 - Ricerca fondamentale**
- LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale**
- H. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI**

A. FINALITA' E OBIETTIVI

L'obiettivo della Misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nell'ambito di due linee:

- **LINEA 1: Ricerca fondamentale** (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse sottoindicata);
- **LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale** (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020);

come da orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01.

Con questa Misura Regione Lombardia e i soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse intendono contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema dell'innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future attraverso i seguenti **AMBITI DI INTERVENTO**:

- a) sviluppo di **studi di virologia** che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- b) sviluppo di **terapie e di procedure** (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;
- c) sviluppo della **diagnostica**, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l'efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici;

- d) sviluppo di **studi di popolazione** che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- e) sviluppo di **prototipi di DPI** riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta;
- f) sviluppo di strumenti **software e servizi** a supporto dell'individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;
- g) sviluppo di misure atte a proteggere gli **individui fragili** e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, individui associati a stati di immunodepressione come neoplasie (nella Linea 1 viene fornito un ulteriore dettaglio per lo sviluppo di questo ambito di intervento).

Regione Lombardia ha pubblicato sulla piattaforma Open Innovation e sul sito istituzionale in data 20/03/2020 un avviso volto alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati dell'ecosistema dell'innovazione e della ricerca per il sostegno finanziario alla Misura regionale c.d. "sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro".

In risposta al suddetto avviso, chiuso in data 27 marzo 2020, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- **Fondazione Cariplo:** manifestazione di interesse pervenuta con pec prot. n. R1.2020.0001782 del 27 marzo 2020, con riferimento alla Linea 1 - Ricerca fondamentale - ambiti di intervento A) e G), dotazione finanziaria **2.000.000,00** di euro. Fondazione Cariplo è una persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale che, nel quadro delle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998 n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

- Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze:** manifestazione di interesse pervenuta con pec prot. n. R1.2020.001773 del 27 marzo 2020, con riferimento alla Linea 1 – Ricerca fondamentale – ambiti di intervento B), D) e G), dotazione finanziaria **1.500.000,00** di euro. Fondazione Umberto Veronesi è un ente senza fini di lucro legalmente riconosciuto in data 20 luglio 2002 che si pone quale finalità la promozione della ricerca scientifica in ambito biomedico e sociale.

B. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è così costituita:

Ente Finanziatore	Dotazione finanziaria messa a disposizione (euro)	Ambiti
FONDAZIONE CARIPLO	2.000.000,00 (*)	Linea 1- ambiti A) G)
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI	1.500.000,00 (*)	Linea 1 - ambiti B) D) G)
REGIONE LOMBARDIA POR FESR 2014-2020	4.000.000,00	Linea 2 – tutti gli ambiti
TOTALE	7.500.000,00	

* Le risorse saranno equamente distribuite tra gli ambiti di intervento indicati da ciascun ente finanziatore.

C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa **“Bandi Online”** (accessibile da www.bandiservizi.it) a partire dal **6 aprile 2020 alle ore 14.00** ed entro e non oltre il **20 aprile 2020 alle ore 17.00**.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente componente il Partenariato deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line: la registrazione deve essere effettuata dalla

persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;

- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito;
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

E' necessario che il capofila indichi nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il bando.

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante del capofila.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Capofila deve scaricare la domanda di agevolazione, generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla elettronicamente da parte del legale rappresentante e caricarla a sistema. Qualora i documenti, presentati dal Capofila o dai singoli partner di progetto, non siano a firma del legale rappresentante, ma di un delegato, lo stesso deve essere munito di poteri di firma ai sensi di legge e la documentazione comprovante i poteri di firma deve necessariamente essere allegata alla domanda di agevolazione.

Unicamente per la Linea 2, la domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

La domanda di partecipazione può essere, infine, trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

La procedura di presentazione della domanda di agevolazione sulla piattaforma regionale per la linea 1 "Ricerca fondamentale", che si conclude con il rilascio

automatico del numero e data di protocollo, non comporta alcuna operazione di verifica da parte di Regione Lombardia.

D. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria.

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate, è effettuata un'istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito condotta separatamente dai soggetti finanziatori delle due linee di intervento e secondo i criteri specificati di seguito.

E. INFORMAZIONI E CONTATTI

Il testo della Misura e la relativa modulistica sono pubblicati e disponibili sui siti internet di:

- Regione Lombardia sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi> nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/>)
- Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it)
- Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it)

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi possono essere inviati, precisando nell'oggetto l'ambito di intervento:

- **per la Linea 1**
 - ambito A) --> ricerca@fondazionecariplo.it
 - ambiti B) e D) --> bandi@fondazioneveronesi.it
 - ambito G) --> ricerca@fondazionecariplo.it e bandi@fondazioneveronesi.it
- **per la Linea 2:**
ricercacovid@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

F. RISERVATEZZA

Nel corso della collaborazione per lo svolgimento delle attività connesse alla “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro” Le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi avranno accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la piattaforma regionale “bandi online “ tramite operazioni di trasferimento effettuata da Regione e si impegnano ad utilizzare i dati raccolti da Regione esclusivamente a fini della collaborazione a valere sul procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti della linea 1 “Ricerca fondamentale”.

Le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi garantiscono che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantengano nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell’ambito della presente misura agevolativa.

Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione della presente misura agevolativa per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile del Procedimento (RdP) per la realizzazione delle attività, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente misura agevolativa.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione Lombardia e le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza del presente bando verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo della misura a “ sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro” ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine si richiama l'art.6, par.fo 1, lett e) del Regolamento Ue 2016/679 per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente in quanto presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

La titolarità di Regione nello specifico è connessa alle finalità di presidio dell'iniziativa, monitoraggio e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell'iniziativa.

Ricoprono il ruolo di "titolari autonomi" garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi per le finalità connesse alla valutazione dei progetti a valere sulla linea 1 "ricerca fondamentale".

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento procederà - successivamente all'avvio della procedura- a valutare i diversi livelli di responsabilità e – conseguentemente- ad individuare eventuali soggetti coinvolti nel procedimento quali eventuali responsabili esterni del trattamento per la sola linea 2 "Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale" di competenza regionale nonché per le attività connesse al presidio dell'iniziativa, monitoraggio e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell'iniziativa.

Di seguito si specificano i contenuti e le modalità di partecipazione per le due diverse linee di intervento.

LINEA 1 - Ricerca fondamentale

1. CONTENUTI PROGETTUALI

Le proposte devono essere orientate a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus nonché ad identificare il grado di patogenicità di nuovi virus accidentalmente scoperti. In generale, lo scopo è quello di contribuire a una gestione efficiente del paziente tramite la definizione di procedure/approcci sperimentali e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri tramite la definizione di protocolli anche in ambito civile, attraverso lo sviluppo di progettualità negli ambiti di intervento tra quelli elencati nel paragrafo A di seguito riportati e meglio specificati:

- a. sviluppo di **studi di virologia** che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- b. sviluppo di **terapie e di procedure** (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;
- d. sviluppo di **studi di popolazione** che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- g. sviluppo di **studi che permettono di ampliare la conoscenza sulle cause di insorgenza, di contagio e di analisi delle risposte immunologiche in individui fragili e/o con patologie pregresse** nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, individui affetti da

immunodeficienze congenite o patologie croniche o con morbilità associate a stati di immunodepressione come neoplasie. Tali studi possono anche prevedere la formulazione di nuovi protocolli di medicina predittiva e preventiva.

L'**impegno di Fondazione Cariplo**, riferito agli ambiti di intervento A) e G), si inserisce all'interno delle priorità strategiche istituzionali, in particolare è stato previsto di reindirizzare i fondi destinati alla ricerca biomedica – *target oriented* per affrontare l'emergenza legata a SARS-CoV-2 nel rispetto degli indirizzi espressi dal Documento di Programmazione Pluriennale della Fondazione.

L'**impegno di Fondazione Umberto Veronesi**, riferito agli ambiti di intervento B), D) e G) nasce dall'esigenza di fornire una risposta concreta per affrontare l'emergenza legata a SARS-CoV-2 assegnando una parte di fondi destinati alla ricerca biomedica a sostegno di progetti e di iniziative innovative ad ampia ricaduta sulla salute pubblica.

I progetti devono prevedere, tra le diverse azioni progettuali, modalità di divulgazione dei risultati generati sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l'organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, l'inserimento di dati all'interno di banche dati a libero accesso, software open source o gratuiti.

Come specificato al successivo paragrafo 4, la proposta deve essere redatta secondo i modelli messi a disposizione dagli enti finanziatori tramite la piattaforma Bandi Online e i siti internet indicati al paragrafo E.

2. DURATA DEI PROGETTI

I progetti possono essere avviati dalla data di presentazione della domanda.

I progetti devono concludersi nel termine massimo di **18 mesi** dalla data di avvio del progetto; è comunque fatta salva la possibilità di concedere una proroga motivata fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto, riferibili alle categorie di seguito indicate:

- Acquisto di arredi e attrezzature

- Altre spese per investimenti ammortizzabili
- Personale non strutturato
- Prestazioni professionali di terzi
- Materiali di consumo
- Spese correnti - massimo 5% del costo complessivo di progetto
- Altre spese gestionali.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e non oltre la data di conclusione indicata al paragrafo 2.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i partenariati composti da un minimo di due soggetti. All'interno di tali partenariati possono figurare, unicamente in qualità di partner, anche soggetti localizzati al di fuori del territorio lombardo, siano essi nazionali e/o internazionali.

Ciascun soggetto (identificato da univoco codice fiscale e con sede operativa in Lombardia) può partecipare come **capofila** ad un **unico progetto per ambito di intervento**. In caso di ricezione di più domande contenenti il medesimo capofila, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base all'ordine cronologico di presentazione.

Relativamente alle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo si precisa che, il capofila e i partner devono possedere i requisiti di ammissibilità indicati nel documento "Criteri generali per la concessione di contributi" pubblicato sul sito di Fondazione Cariplo; più in particolare, non possono beneficiare di contributi le imprese e gli enti con scopo di lucro né possono essere erogati contributi a enti che, pur formalmente ammissibili, risultino riconducibili a soggetti non ammissibili.

Il partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante del capofila corredata dei seguenti allegati obbligatori, a pena di inammissibilità.

Con riferimento al **Progetto**:

- **Scheda progetto;**
- **Accordo di partenariato sottoscritto da ciascun partner;**
- **Autorizzazione trasferimento dati personali in Paesi extra-UE**

redatti secondo i modelli messi a disposizione tramite la piattaforma Bandi OnLine e i siti internet indicati al paragrafo E.

Con riferimento ai soggetti componenti il partenariato, devono essere allegati alla domanda:

1. per i soggetti privati
 - a. Atto costitutivo;
 - b. Statuto;
 - c. Bilanci approvati degli ultimi due esercizi;
 - d. Bilancio preventivo approvato dell'esercizio in corso;
2. per i soggetti esteri
 - a. dichiarazione sulla natura non lucrativa del partner (utilizzando la modulistica disponibile tramite la piattaforma Bandi Online e i siti internet indicati al paragrafo E)
3. per i soggetti pubblici non è necessario presentare alcun documento.

5. TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Il contributo a fondo perduto sarà concesso nella misura massima del 100% dei costi ammissibili.

Per ciascun progetto, il contributo minimo richiedibile è pari a 150.000 euro e il contributo massimo richiedibile è pari a 250.000,00 euro.

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate è effettuata un'istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito da Fondazione Cariplo per l'ambito A), da Fondazione Umberto Veronesi per gli ambiti B) e D) e congiuntamente da Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi per l'ambito G), secondo i seguenti criteri:

Istruttoria amministrativa-formale:

- regolarità e conformità della domanda e della documentazione e rispetto della procedura di presentazione della domanda;

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dalla Misura.

In sede di istruttoria formale, il referente degli enti finanziatori può richiedere le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.

Valutazione di merito:

Solo le proposte che hanno superato la valutazione amministrativa-formale saranno valutate tecnicamente sulla base dei criteri seguenti:

1) Qualità e fattibilità progettuale: (50 punti)

- congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi dell'ambito di intervento al quale il progetto intende rispondere – max 20 punti
- appropriatezza dell'approccio scientifico/sanitario delle azioni descritte rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto, anche con riferimento ad eventuali risultati preliminari già disponibili– max 20 punti
- congruità del cronoprogramma e del piano economico rispetto all'ambito di intervento al quale il progetto intende rispondere – max 10 punti

2) Grado di innovazione e impatto atteso: (40 punti)

- ricadute della proposta progettuale sulla diagnosi di malattia, sulla prossimità verso la cura e sulla gestione dell'emergenza del SARS-CoV-2, e/o di epidemie future - max 20 punti;
- sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione, replicabilità e possibilità di trasferimento della soluzione – max 20 punti

3) Capacità dei proponenti: (10 punti)

- qualità del team di progetto – max 10 punti

Per ciascun criterio i punteggi verranno assegnati secondo la seguente scala:

Punti 0-20	Punti 0-10	
17-20	9-10	Eccellente
12-16	7-8	Buono
8-11	5-6	Sufficiente
0-7	0-4	Insufficiente - nullo

Ai fini del superamento della valutazione di merito la proposta progettuale deve ottenere un punteggio minimo pari a **60/100**.

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio grado di innovazione, in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio qualità progettuale.

La valutazione di merito sarà svolta con il contributo di esperti esterni indipendenti secondo la metodologia del peer review.

Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi si riservano la facoltà di rideterminare il costo complessivo e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto.

A conclusione dell'istruttoria amministrativa-formale e della valutazione di merito l'assegnazione delle risorse verrà deliberata dai CdA degli enti finanziatori entro **40 giorni solari e continuativi** dalla scadenza per la presentazione delle domande.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Con riferimento alle modalità di erogazione ciascun ente finanziatore applicherà le procedure abitualmente in uso. In particolare, per Fondazione Cariplo si rimanda alle regole consultabili sul sito internet www.fondazionecariplo.it alla sezione "Rendicontazione e audit" sotto la voce "Bandi con modalità di rendicontazione elettronica (dal 2007 in poi).

Verificata la correttezza degli adempimenti utili alla rendicontazione, Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi erogano il contributo in favore degli enti per i quali è stata disposta l'assegnazione.

Sarà garantita una tranche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo.

Seguirà una liquidazione a titolo di saldo parametrata alle spese sostenute e adeguatamente rendicontate.

A seguito dell'assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione che sarà organizzato da Fondazione Cariplo insieme a Fondazione Umberto Veronesi.

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, i Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati ed in particolare:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Misura;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Misura e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste siano realizzate conformemente al progetto ammesso, inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Misura, salvo in caso di proroghe preventivamente autorizzate;
- d) a richiedere tempestivamente eventuali variazioni tecniche, finanziarie e relative al partenariato tramite il capofila;
- e) a collaborare e accettare i controlli che i soggetti finanziatori potranno svolgere;
- f) a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica e di informare i soggetti finanziatori sui contenuti delle innovazioni e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale che non dovranno comunque essere in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo così come declinati nella "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";
- g) a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, ivi incluse le pubblicazioni, che esso è stato realizzato con il concorso di risorse di Fondazione Cariplo e/o di Fondazione Umberto Veronesi;
- h) a fornire una relazione tecnica intermedia al raggiungimento del dodicesimo mese di progetto e a saldo;
- i) a fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi intermedia e finale del progetto da pubblicare sui siti internet e altri canali di comunicazione istituzionale di Fondazione Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi e di Regione Lombardia e sulla piattaforma regionale Open Innovation, al fine di dare massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca.

9. ISPEZIONI E CONTROLLI

A campione, saranno individuati da un minimo di 3 ad un massimo di 6 progetti da sottoporre ad un audit contabile-amministrativo condotto da una società di revisione che svolgerà controlli di tipo amministrativo-contabile e verifiche fisiche sulla rendicontazione. Per i progetti sottoposti all'audit contabile-amministrativo, si terrà

conto degli esiti conseguenti alle attività di verifica nella determinazione degli importi da erogare.

10. REFERENTI

Il referente per Fondazione Cariplo è il Direttore pro-tempore Area Ricerca scientifica.

Il referente per Fondazione Veronesi è il Direttore Generale pro-tempore.

LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale

1. CONTENUTI PROGETTUALI

La Misura si inserisce nell'azione I.1.b.1.3 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi dell'Asse I – rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ed ha una dotazione di 4 milioni di euro.

La Linea è coerente con le disposizioni previste dalla proposta di Regolamento COM (2020) 113 final del 13 marzo 2020 che prevede:

- la modifica dell'art. 5 comma 1 lettera b del Regolamento (UE) n. 1301/2013 includendo la promozione degli investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi nel settore sanitario;
- la modifica dell'art. 65 comma 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che le operazioni in risposta all'epidemia COVID-19 siano ammissibili a partire dal 1 febbraio 2020.

Le proposte devono essere orientate a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2, della più ampia famiglia di Coronavirus e di identificare il grado di patogenicità di nuovi virus accidentalmente scoperti. In generale lo scopo è quello di contribuire a una gestione efficiente del paziente tramite la definizione di procedure/approcci sperimentali e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri tramite la definizione di protocolli anche in ambito civile, attraverso lo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti di intervento tra quelli elencati nel paragrafo 1:

- a) sviluppo di **studi di virologia** che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l'ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- b) sviluppo di **terapie e di procedure** (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;

- c) sviluppo della **diagnostica**, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l'efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici;
- d) sviluppo di **studi di popolazione** che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- e) sviluppo di **prototipi di DPI** riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta;
- f) sviluppo di **strumenti software e servizi a supporto dell'individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2**, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;
- g) sviluppo di misure atte a proteggere gli **individui fragili** e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, individui associati a stati di immunodepressione come neoplasie.

I progetti devono afferire all'Area di Specializzazione "Industria della Salute" della Strategia di Specializzazione Intelligente di cui alle D.G.R. n. X/1051/2013, declinata successivamente con DGR n. X/2472/2014, DGR n. X/3336/2015, DGR n. X/5843/2016 e DGR n. 7450/2017. L'area di specializzazione individuata è coerente con l'ecosistema "Salute e Life Science" di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016.

I progetti devono prevedere, tra le diverse azioni progettuali, modalità di divulgazione dei risultati generati sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l'organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, l'inserimento di dati all'interno di banche dati a libero accesso, software open source o gratuiti.

I progetti realizzati **devono prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto (nel rispetto degli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01).**

Si riportano, a tal fine:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed il par. 2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede in particolare:
 - al punto 31 dell'art 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che **determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca**”;
- la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” con particolare riferimento alla sezione 2 “Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107.1 del TFUE e in particolare:
 - la sezione 2.1 “Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato” e 2.1.1 “Finanziamento pubblico di attività non economiche” e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20 **che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;**
 - la sezione 2.2.2. Collaborazione con le imprese 27. **Si considera che un progetto sia svolto attraverso un’efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l’ambito d’applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.** Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, così facendo, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, **la divulgazione dei risultati, le norme per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell’inizio del progetto. Le attività di ricerca**

contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

- la sezione 2.2 par. 28. lettera c; **Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni: C) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.**

I risultati dei progetti devono ricadere sul territorio lombardo.

I progetti devono prevedere un investimento minimo di spese ammissibili pari a **300.000,00** euro.

Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a **1.000.000,00** di euro.

La proposta dovrà contenere una chiara descrizione:

- dell'intervento progettuale che si intende sviluppare nell'ambito/ambiti di intervento;
- degli obiettivi e risultati attesi del progetto, con esplicitazione delle ricadute in Lombardia;
- della pertinenza degli obiettivi rispetto alle finalità dell'iniziativa;
- degli impatti, nonché della modalità di ripartizione tra i partner dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e i relativi diritti di accesso;
- dei profili dei componenti del team di progetto, con evidenza dell'apporto al progetto di ricerca;
- del cronoprogramma (GANTT) delle attività da condurre;
- del piano finanziario del progetto;
- delle modalità di diffusione dei risultati progettuali;

e dovrà essere redatta sulla piattaforma Bandi OnLine.

2. DURATA DEI PROGETTI

I progetti si intendono avviati alla data di presentazione della domanda e si devono **concludere** entro il **30 ottobre 2020**. Non è prevista la possibilità di concedere proroghe salvo casi di forza maggiore.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute per la realizzazione del progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, riferibili alle categorie di seguito indicate:

- **Spese di personale**, riconosciute mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari).
- **altre spese ammissibili**, calcolate con un tasso forfettario pari al 40% dei costi di personale ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre la data di conclusione indicata al paragrafo 2.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i **partenariati composti da almeno un'impresa** (grande, media o piccola) e un **organismo di ricerca pubblico o privato** compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati.

Ciascuno soggetto (identificato da univoco codice fiscale) può partecipare ad un unico progetto per ambito di intervento e, in caso di ricezione di più domande contenenti il medesimo soggetto, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base all'ordine cronologico di presentazione.

In caso di soggetti stranieri al posto del codice fiscale il controllo deve essere effettuato rispetto alla residenza e/o domicilio indicata nello statuto o negli atti costitutivi/organizzativi da cui si rilevano le sedi degli stessi.

Non sono permesse variazioni di partenariato con sostituzione di un partner con un altro partner diverso in corso di realizzazione di progetto, è ammessa esclusivamente la variazione societaria in caso di fusione, cessione, incorporazione ecc.. in caso di acollo totale dei crediti del soggetto variato.

REQUISITI DEI PARTNER da possedere al momento di presentazione della domanda;

a) **per le imprese**

- essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di trasmissione della richiesta di erogazione: le attività del progetto devono essere realizzate presso tale sede;

b) **per gli organismi di ricerca di natura sia pubblica che privata** (definiti in base agli orientamenti comunitari), ivi compresi le ASST, avere una sede operativa che può essere anche extra-lombarda e essere in grado di svolgere attività di ricerca fondamentale e/o applicata (ricerca industriale o di sviluppo sperimentale), e a tal fine dovranno allegare alla domanda documentazione comprovante che il soggetto eroghi attività di ricerca di base o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.) eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana;

c) non essere in difficoltà, secondo la normativa nazionale (**esclusivamente per i soggetti privati**);

d) essere in regola con la regolarità contributiva **e per i soggetti privati** con la normativa antimafia ossia non avere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. del D.Lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia; i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 e 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante del capofila corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti allegati.

Con riferimento al **Progetto**:

- **Scheda progetto**, che descrive i contenuti indicati al precedente paragrafo 1, corredato di cronoprogramma e piano finanziario;
- **Accordo di partenariato, sulla base del format fornito**, sottoscritto con firma elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun componente del

partenariato, con indicazione del partner individuato come capofila e dei ruoli di ciascun partner nell'ambito del progetto;

Con riferimento ai **partner impresa devono essere, altresì, allegati alla domanda:**

Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante, contenenti:

- la dichiarazione di non essere in difficoltà, secondo la normativa nazionale;
- le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia;
- le informazioni ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;

Con riferimento agli **Organismi di ricerca deve essere altresì allegato:**

- Copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando, comprovante che il soggetto eroghi attività di ricerca di base o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.) eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana;

Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante, contenenti:

- la dichiarazione di non essere in difficoltà, nel caso di OdR privati;
- le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia (in caso di soggetti privati);
- le informazioni ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva, laddove applicabile.

5. TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si configura come **contributo a fondo perduto**, nella misura massima di **1 milione di euro** a progetto.

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 60% dei costi ammissibili ed è inquadrato come non aiuto di stato in quanto verrà data ampia diffusione ai risultati dei progetti, le attività di R&S degli organismi di ricerca saranno svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione degli ambiti sopra citati e nel caso delle imprese tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate è effettuata un'istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito secondo i seguenti criteri:

Istruttoria amministrativa-formale:

- regolarità e conformità della domanda e della documentazione e rispetto della procedura di presentazione della domanda;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
- regolarità contributiva (DURC), laddove applicabile;
- regolarità rispetto alla verifica antimafia.

In sede di istruttoria formale, il responsabile del procedimento può richiedere le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.

Valutazione tecnica:

Solo le proposte che hanno superato la valutazione amministrativa-formale saranno valutate tecnicamente sulla base dei criteri seguenti:

1) Qualità progettuale dell'operazione: (50 punti)

- I. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente Misura – max 20 punti
- II. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto, – max 20 punti
- III. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future – max 10 punti

2) Grado di innovazione dell'operazione: (40 punti)

- I. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda – max 20 punti
- II. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione, replicabilità e possibilità di trasferimento della soluzione – max 20 punti

3) Capacità dei proponenti: (10 punti)

- I. qualità del team di progetto con riferimento ai profili dei componenti e dell'apporto al progetto di ricerca – max 10 punti

Per ciascun criterio i punteggi verranno assegnati secondo la seguente scala:

Punti 0-20	Punti 0-10	
17-20	9-10	Eccellente
13-16	7-8	Buono
9-12	5-6	Sufficiente
5-8	3-4	Insufficiente
0-4	0-2	Gravemente insufficiente

Ai fini del superamento della valutazione tecnica la proposta progettuale deve ottenere un punteggio minimo pari a **60/100**.

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio grado di innovazione, in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio qualità progettuale.

La valutazione tecnica sarà svolta da un nucleo di valutazione, che verrà costituito con apposito decreto in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Regione Lombardia vigente.

A conclusione dell'istruttoria amministrativa-formale e della valutazione tecnica, il responsabile del procedimento di Regione Lombardia approva con decreto la **graduatoria** per Linea di intervento 2, dei progetti ammessi, con indicazione del contributo assegnato (finanziabili con la distinzione della fonte di finanziamento e non finanziabili per mancanza di risorse) e dei progetti non ammessi **entro 40 giorni** dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, il soggetto beneficiario deve comunicare a Regione Lombardia per il tramite del capofila l'**accettazione dell'agevolazione** concessa.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per indicazioni sulle modalità e tempistiche della rendicontazione e liquidazione si rimanda alle linee guida di rendicontazione definite con apposito provvedimento e consultabili nella sezione del portale regionale dedicato al bando.

L'erogazione è effettuata in un'unica tranche a saldo a fronte della presentazione entro 60 giorni dalla data di conclusione dei progetti della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria finale. In caso di validazione di spese inferiori all'importo ammesso il contributo viene conseguentemente proporzionalmente rideterminato. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.

Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d'ufficio della conformità alla normativa in materia di antimafia e regolarità contributiva.

8. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste dalla presente Misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le agevolazioni previste non sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati ed in particolare:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nel bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste siano realizzate conformemente al progetto ammesso, inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
- d) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere;
- e) per le imprese, ad assicurare di avere una Sede Operativa attiva in Lombardia al momento della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo;
- f) a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 71 Regolamento (UE) n.1303/2013;
- g) a dare evidenza in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato

italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020". Nello specifico, il beneficiario deve garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Strategia di Comunicazione POR FESR, nonché la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione, compreso il sito web del soggetto, attraverso anche attraverso l'utilizzo dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali. Link: <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione>;

- h) a fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sui siti internet di Regione Lombardia e Open Innovation al fine di dare massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca;
- i) a segnalare tempestivamente, tramite il capofila, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status;
- j) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla Misura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- k) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- l) a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica e nel caso ad attribuire tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, nonché a fornire a Regione Lombardia eventuale documentazione a riguardo anche dopo la conclusione del progetto (nel rispetto degli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01).

**10. OBBLIGHI SPECIFICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124 -
ARTICOLO 1, COMMI 125-129**

La Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 c.d. " legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di enti senza scopo di lucro e imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere per un importo superiore a 10.000,00 da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334.

In particolare le imprese, sono tenute ad indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale adempimento, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato nel parere 1449/2018, comporta, esclusivamente per le imprese, l'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute.

11. DECADENZE

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, i soggetti beneficiari del partenariato sono dichiarati decaduti dal contributo concesso nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto;
- realizzazione non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
- modifica del partenariato con sostituzione in corso di realizzazione con un partner diverso (ad eccezione delle variazioni societarie);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9 "Obblighi dei beneficiari" lettere d) e) f) e l).

In caso di decadenza o rinuncia e qualora sia già stato erogato il contributo, il Responsabile del procedimento competente provvede alla revoca dell'agevolazione e i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Le modalità e tempistica di restituzione saranno definite nel provvedimento del responsabile del procedimento.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998.

12. ISPEZIONI E CONTROLLI

Saranno effettuati controlli periodici a campione da parte di Regione Lombardia o di altri soggetti deputati presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 e ivi comprese quelle relative alle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo o per i soggetti beneficiari.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento e responsabile per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. Il responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

14. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione
Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano,
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

15. CLAUSOLA ANTITRUFFA

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

16. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI DELLA LINEA 2

Dalle ore 14.00 del 6/04/2020	apertura presentazione delle domande
Ore 17.00 del 20/4/2020	chiusura presentazione delle domande
Entro 40 giorni solari e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione delle domande	approvazione da parte del Responsabile del Procedimento della graduatoria e della concessione dei contributi ai soggetti ammessi e finanziabili
Entro il 30/10/2020 dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione del contributo	realizzazione del progetto
Entro 60 giorni data di conclusione del progetto (così come meglio dettagliato nelle linee guida di rendicontazione)	rendicontazione e richiesta di erogazione

H. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI

PER LA MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL FUTURO

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti (dati personali: quali dati anagrafici, codice fiscale e dati giudiziari quali dati relativi a condanne penali o reati) sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo volto al presidio, valutazione e monitoraggio della "Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro" che si compone della Linea 1 "ricerca fondamentale" e Linea 2 "Ricerca industriale".

A tal fine si richiama l'art.6, par.fo 1, lett e) del Regolamento Ue 2016/679 per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. per le finalità di presidio dell'iniziativa, monitoraggio e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell'iniziativa.

Ricoprono il ruolo di "titolari autonomi" garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi con sede

in Milano per le finalità connesse alla valutazione dei progetti a valere sulla linea 1 “Ricerca fondamentale”.

4. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati sono comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi, titolari autonomi del trattamento dati, che avranno accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la piattaforma regionale “Bandi Online “ e si impegnano ad utilizzare i dati raccolti da Regione esclusivamente a fini della collaborazione a valere sul procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti della linea 1 “Ricerca fondamentale”.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare, fra cui rientra ARIA SpA, per la gestione della piattaforma Bandi OnLine. L’elenco di eventuali ulteriori soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi conservazione dei dati

Si individua il tempo di conservazione ILLIMITATO al fine di consentire i controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1- Milano all’attenzione della Direzione Competente: DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

SCHEDA INFORMATIVA DELLA MISURA

Per rendere più agevole la partecipazione alla Misura in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

<p>POR FESR 2014-2020 - nell'azione I.1.b.1.3 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi: "MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS e altre emergenze virali del futuro"</p>			
Di cosa si tratta	<p>Il bando sostiene lo SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA E ANALISI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS e altre emergenze virali del futuro</p> <p>LINEA 1: RICERCA FONDAMENTALE (FINANZIATA DA FONDAZIONE CARIPOLO E FONDAZIONE UMBERTO VERONESI)</p> <p>LINEA 2: RICERCA INDUSTRIALE O SVILUPPO SPERIMENTALE (FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA)</p> <p>I progetti di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale così come definite dagli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01.</p>		
Chi può partecipare	<p>Partenariati di almeno due soggetti</p> <p>LINEA 1: partenariati di organismi di ricerca pubblici e privati</p> <p>LINEA 2: partenariati di almeno un'impresa e un organismo di ricerca ivi compresi le ASST. Le imprese devono possedere al momento dell'erogazione una sede operativa in Lombardia</p>		
Dotazione finanziaria complessiva	<p>La dotazione finanziaria di Regione Lombardia è pari a € 4.000.000,00 (LINEA 2). La dotazione finanziaria degli enti finanziatori (Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi) è pari a € 3.500.000,00 (LINEA 1)</p>		
Caratteristiche dell'agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • 100% per ricerca fondamentale (linea 1) • 60% per ricerca industriale e sviluppo sperimentale (linea 2) 		
Regime di aiuto di stato	<p>Le agevolazioni previste dalla presente Misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato.</p>		
Procedura di selezione	<p>Procedura valutativa a graduatoria.</p>		
Data apertura - data chiusura		Data apertura	Data chiusura
		6/04/2020 – ore 14.00	20/04/2020 (ore 17.00)
Come presentare la domanda	<p>La domanda deve essere presentata sul Sistema informatico Bandi Online www.bandi.servizirl.it. Prima di presentare la domanda il soggetto deve essere profilato.</p>		

	<p>LINEA 2</p> <p>il soggetto richiedente dovrà presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di adesione, secondo il format reso disponibile sulla piattaforma informatica www.bandi.servizirl.it sottoscritta con firma elettronica a cura del rappresentante legale del soggetto proponente ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge; • scheda tecnica dell'intervento progettuale secondo il format reso disponibile sulla piattaforma informatica Bandi Online; • accordo di partenariato <p>Andrà altresì allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale procura in caso di sottoscrizione della documentazione di soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente; • ulteriore documentazione come declinata nel bando. <p>LINEA 1</p> <p>Si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della Linea 1.</p>
<p>A chi rivolgersi per informazioni</p>	<p>Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti della Misura - LINEA 2 - è possibile scrivere una e-mail a: ricercacovid@regione.lombardia.it</p> <p>Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti della Misura - LINEA 1 è possibile scrivere una e-mail a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ambito A) --> ricerca@fondazionecariplo.it • ambiti B) e D) --> bandi@fondazioneveronesi.it • ambito G) --> ricerca@fondazionecariplo.it e bandi@fondazioneveronesi.it <p>Contatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura Investimenti per la ricerca, Innovazione e il rafforzamento delle competenze (LINEA 2) • Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi (LINEA 1)

La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 27 marzo 2020 - n. 3855

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.G.R. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090,

su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
 - € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
 - la delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
 - il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
 - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
 - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

Finestra di presentazione delle domande	Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista di attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
 - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
 - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
 - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
 - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
 - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano non ammesse n. 159 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento;

Considerato che per tutte le domande elencate nell'allegato 1, eccetto quelle per cui il beneficiario ha presentato richiesta di rinuncia al contributo:

- è stata effettuata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con conseguente interruzione dei termini per la conclusione del procedimento;
- sono state valutate negativamente le eventuali controdeduzioni o integrazioni inviate in quanto non adeguate ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto, con particolare riferimento alle emissioni di NOX nel ciclo RDE-Real Drive Emissions (paragrafo C.3.a del bando), che le verifiche in fase istruttoria sono state effettuate consultando la banca dati messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione, che riporta nello specifico i valori emissivi di NOX in RDE estratti dal Certificato di conformità trasmesso dalle case costruttrici dei veicoli;

Ritenuto pertanto, in riferimento alle emissioni di NOX nel ciclo RDE, di non accogliere controdeduzioni prive di idonea documentazione (Certificato di conformità europeo rilasciato dalla

casa costruttrice) attestante che il valore riportato nella banca dati messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è errato e che il valore emissivo di NOX in RDE corretto risulta inferiore a 126 mg/km;

Ritenuto di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale».

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

2. di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

----- • -----

AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI
ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTADUESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019
DOMANDE NON AMMESSE

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
1	1620921	08/11/2019 15:16:01	T1.2019.0046641	AMADEI	PIERANGELO	30/01/2020	09/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
2	1597601	02/11/2019 10:47:59	T1.2019.0044513	ANDRETTI	ALESSANDRO	24/01/2020		Non ammesso	Non è stata allegata la fattura di acquisto
3	1632593	12/11/2019 16:40:29	T1.2019.0047746	ARCARI	ROBERTO	06/02/2020	13/02/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
4	1622546	11/11/2019 11:40:10	T1.2019.0047102	BALDUZZI	NELLO	03/02/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2) Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
5	1547534	18/10/2019 22:32:57	T1.2019.0039823	BALLINI	GIULIANA	09/01/2020	24/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
6	1579661	28/10/2019 22:18:16	T1.2019.0043103	BARA	VALERIO	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente
7	1613606	07/11/2019 11:51:09	T1.2019.0046094	BARBIANI	PAOLO	30/01/2020	06/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
8	1596527	01/11/2019 12:11:13	T1.2019.0044441	BARBIERI	FRANCESCO	16/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del richiedente 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 3. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
9	1642573	14/11/2019 19:32:12	T1.2019.0048632	BASSAN	DARIO	17/02/2020	19/02/2020	Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente La data di radiazione del veicolo inquinante è antecedente al 2 agosto 2018
10	1579662	28/10/2019 22:17:04	T1.2019.0043102	BELLOMO	ANGELO	23/01/2020	07/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
11	1607629	06/11/2019 00:35:37	T1.2019.0045506	Benigni	Marianna	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
12	1637800	14/11/2019 09:42:23	T1.2019.0048292	BERTUETTI	EUGENIO	17/02/2020		Non ammesso	Il veicolo acquistato non è di proprietà del soggetto richiedente Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
13	1565713	23/10/2019 19:15:06	T1.2019.0041560	BIANCHETTI	ALESSANDRO	22/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 2. Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
14	1584735	05/11/2019 12:34:28	T1.2019.0045311	BIFFI	MASSIMO	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
15	1638754	13/11/2019 23:54:21	T1.2019.0048266	Bogheanu	Pavel	17/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
16	1602883	11/11/2019 16:17:46	T1.2019.0047252	BONETTI	FRANCO	06/02/2020	06/02/2020	Non ammesso	Non applicato sconto in fattura previsto dal bando

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
17	1598313	03/11/2019 00:16:36	T1.2019.0044595	bonfanti	marco	24/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
18	1623619	10/11/2019 11:51:57	T1.2019.0046841	BONTEMPI	DONATO	06/02/2020	19/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
19	1606865	05/11/2019 18:30:55	T1.2019.0045443	BORRONI	VERONICA	28/01/2020	12/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
20	1589598	30/10/2019 15:52:59	T1.2019.0043833	BREGOLI	MATTEO	16/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
21	1618657	08/11/2019 10:38:23	T1.2019.0046461	BRESSANA	ANTONELLA	30/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è destinato al trasporto persone
22	1577143	07/11/2019 20:14:21	T1.2019.0046342	BURCHIELLARO	LOREDANA	30/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
23	1641337	14/11/2019 15:22:02	T1.2019.0048539	CANTU'	NATALE	17/02/2020		Non ammesso	Il veicolo acquistato non è di proprietà del soggetto richiedente.
24	1603183	05/11/2019 07:22:31	T1.2019.0045158	CAPRA	SIMONA	28/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è della classe emissiva prevista dal bando 2. Non è stata allegata la fattura di acquisto
25	1628511	11/11/2019 18:53:38	T1.2019.0047338	CASIRAGHI	GIUSEPPINA	10/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
26	1573477	29/10/2019 17:12:43	T1.2019.0043472	CASTELLI	MANUELA ANNNA	23/01/2020	24/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
27	1599134	03/11/2019 20:28:07	T1.2019.0044663	CERELLO	ROBERTO	24/01/2020	03/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
28	1639329	15/11/2019 09:04:54	T1.2019.0048693	CHERICI	GIULIO	17/02/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando 2. Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
29	1597646	02/11/2019 11:27:05	T1.2019.0044519	CIAN	LUIGI	24/01/2020	28/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
30	1579069	28/10/2019 19:16:27	T1.2019.0043041	CIPRIANO	MARCO GIUSEPPE	24/01/2020		Non ammesso	1) Non risulta firmata la domanda di accesso al contributo 2) Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente
31	1615713	07/11/2019 13:30:06	T1.2019.0046166	CLEMENTE	LUCA	30/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
32	1578907	13/11/2019 16:50:23	T1.2019.0048181	COLLE	DAMIANO ANGELO	17/02/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
33	1577204	28/10/2019 11:59:11	T1.2019.0042852	COMPOSTELLA	MAURO	23/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2. Non è stato allegato il contratto di leasing

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
34	1618942	08/11/2019 10:42:23	T1.2019.0046462	CONCA	ROBERTA RITA	30/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
35	1590199	12/11/2019 22:50:07	T1.2019.0047846	COPPOLA	GIUSEPPINA	05/02/2020		Non ammesso	1)Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 2)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
36	1607475	05/11/2019 23:17:29	T1.2019.0045500	CORRADO	GIUSEPPE VINCENZO	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
37	1585312	06/11/2019 19:50:43	T1.2019.0045858	CORREDDU	GIOVANNI RAIMONDO	28/01/2020	08/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
38	1570104	31/10/2019 11:02:14	T1.2019.0044130	CORTI	SILVIA	16/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
39	1619485	11/11/2019 16:13:45	T1.2019.0047245	COSTA	MAURIZIO	30/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è della classe emissiva prevista dal bando 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
40	1570899	01/11/2019 11:37:09	T1.2019.0044438	Costanzo	Sebastiano	16/01/2020	20/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km (EURO 6C)
41	1613481	06/11/2019 22:53:50	T1.2019.0045899	COT	VASILE OVIDIU	28/01/2020	04/02/2020	Non ammesso	Il veicolo acquistato non è di proprietà del soggetto richiedente
42	1566207	29/10/2019 15:47:29	T1.2019.0043420	cucchi	gabriel	23/01/2020	03/02/2020	Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
43	1598922	03/11/2019 15:53:10	T1.2019.0044626	DANELLI	SIMONE	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
44	1634026	13/11/2019 09:35:45	T1.2019.0047901	Davide	Brunella Federica	17/02/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando
45	1642958	14/11/2019 23:48:49	T1.2019.0048674	DEGIACOMI	PAOLO	17/02/2020	21/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
46	1556377	30/10/2019 19:53:11	T1.2019.0043974	DESTER	MASSIMO	16/01/2020		Non ammesso	1. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2. Non applicato sconto in fattura previsto dal bando
47	1579292	28/10/2019 20:06:13	T1.2019.0043070	DI MAURO	ATTILIO	24/01/2020	04/02/2020	Non ammesso	1. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
48	1608589	06/11/2019 10:44:29	T1.2019.0045602	DIANI	MATTEO	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
49	1633233	12/11/2019 20:18:06	T1.2019.0047813	DIPAOLA	PASQUALE	05/02/2020		Non ammesso	1. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2. Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km- 3. Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 4. Il veicolo radiato non è destinato al trasporto persone
50	1610900	06/11/2019 14:56:01	T1.2019.0045747	DOERNER	HENDRIK	28/01/2020		Non ammesso	1. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018
51	1624224	11/11/2019 13:54:42	T1.2019.0047160	DOMINICI	JADER MASSIMILIANO	03/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
52	1599124	03/11/2019 19:30:06	T1.2019.0044659	faedi	giorgio	27/01/2020	27/01/2020	Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
53	1565995	28/10/2019 08:46:41	T1.2019.0042681	FALAPPI	GIANCARLO	23/01/2020	04/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
54	1585283	29/10/2019 22:49:52	T1.2019.0043571	Farina	Lucio	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo acquistato non è di proprietà del soggetto richiedente
55	1605139	06/11/2019 13:08:22	T1.2019.0045710	FARINA	ALBERTO	27/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è della classe emissiva prevista dal bando
56	1582271	29/10/2019 17:57:35	T1.2019.0043481	FELETTI	MICHELA	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
57	1620696	10/11/2019 14:24:48	T1.2019.0046850	FELINI	SILVANO	06/02/2020	07/02/2020	Non ammesso	La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018
58	1630239	12/11/2019 11:03:07	T1.2019.0047518	FERRARO DI SILVI E CASTIGLIONE	GUIDO	07/02/2020	21/02/2020	Non ammesso	1. Non è stata esercitata anticipatamente l'opzione di acquisto del veicolo in leasing 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
59	1579345	28/10/2019 21:34:24	T1.2019.0043090	Festa	Gianfausto	23/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
60	1594805	31/10/2019 15:47:10	T1.2019.0044296	FRANCESCONI	GIACOMINA	16/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
61	1622490	09/11/2019 10:35:01	T1.2019.0046737	Franzoni	Enrica	06/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
62	1596740	01/11/2019 14:23:34	T1.2019.0044450	FRANZOSI	MIRELLA	16/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
63	1623196	11/11/2019 22:18:49	T1.2019.0047374	Freddi	Paolo	10/02/2020	03/03/2020	Non ammesso	1. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2. Non applicato sconto in fattura previsto dal bando
64	1594856	31/10/2019 15:30:28	T1.2019.0044288	FRIGENI	MARIKA	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è della classe emissiva prevista dal bando

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
65	1596401	01/11/2019 09:46:17	T1.2019.0044428	GAGNI	FABIO	16/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
66	1584570	07/11/2019 14:51:52	T1.2019.0046193	Galli	Cinzia	30/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
67	1622645	11/11/2019 10:42:01	T1.2019.0047052	GALLIANI	MARINO DARIO	03/02/2020		Non ammesso	1 Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 2 Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
68	1646370	15/11/2019 22:16:44	T1.2019.0048990	GATTA	ANGELA	11/02/2020		Non ammesso	1 Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
69	1623254	09/11/2019 20:14:16	T1.2019.0046814	GHERARDI	LUCA	06/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
70	1617748	07/11/2019 20:24:28	T1.2019.0046343	GHITTI	VALERIA	30/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
71	1607784	07/11/2019 22:21:00	T1.2019.0046366	GIORDANO	ANTONIO	30/01/2020 e 27/02/2020	31/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
72	1617860	07/11/2019 21:17:02	T1.2019.0046353	Giove	Eugenia	30/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
73	1633535	12/11/2019 22:27:50	T1.2019.0047841	GIUSSANI	MARIELLA	05/02/2020	15/02/2020	Non ammesso	Non applicato sconto in fattura previsto dal bando
74	1590219	30/10/2019 16:59:18	T1.2019.0043874	GORNI	ADRIANO	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
75	1593950	31/10/2019 12:29:26	T1.2019.0044226	Grandi	Andrea	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
76	1578716	28/10/2019 16:33:11	T1.2019.0042978	GRIFFINI	LUCIA MARIA	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente
77	1619230	08/11/2019 11:35:07	T1.2019.0046515	Guglieri	Luca	30/01/2020	11/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
78	1585044	29/10/2019 21:37:15	T1.2019.0043553	INNOCENTI	FLAVIO	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
79	1599702	04/11/2019 10:58:04	T1.2019.0044824	KARAYAN	VALERIO	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
80	1591285	30/10/2019 20:29:07	T1.2019.0043990	LAINI	LUCIANO	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è destinato al trasporto persone

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
81	1602265	04/11/2019 18:29:57	T1.2019.0045083	LECCHI	LUISA	24/01/2020	24/01/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente
82	1597193	01/11/2019 22:47:49	T1.2019.0044500	LINETTI	PAOLA	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
83	1591356	30/10/2019 21:53:45	T1.2019.0044002	LODDO	DANIELE	16/01/2020	18/01/2020	Non ammesso	il veicolo non è stato radiato ed è di proprietà di un soggetto diverso dal richiedente il contributo
84	1595891	01/11/2019 21:06:01	T1.2019.0044495	LODDO	WALTER	16/01/2020	17/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km (EURO 6B)
85	1620754	08/11/2019 14:52:44	T1.2019.0046635	LONGO	CRISTIAN	30/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 3. Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
86	1591324	30/10/2019 20:38:00	T1.2019.0043993	MAINETTI	PATRIZIO	16/01/2020	20/01/2020	Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
87	1638582	13/11/2019 22:12:48	T1.2019.0048253	MANCUSI	MARIAGRAZIA	17/02/2020	18/02/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
88	1598909	03/11/2019 16:38:35	T1.2019.0044637	MARCOLINI	ELENA MARIA GRAZIA	24/01/2020		Non ammesso	1)Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente 2. Il valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato non è inferiore a 130 g/km
89	1579494	28/10/2019 22:22:01	T1.2019.0043104	MARELLI	VERONICA	23/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando 2)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
90	1586454	31/10/2019 09:24:46	T1.2019.0044058	MASCHERONI	ANDREA	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
91	1623793	10/11/2019 15:34:02	T1.2019.0046860	MAZZA	GIULIA MARIA	06/02/2020		Non ammesso	1. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
92	1579506	28/10/2019 21:24:15	T1.2019.0043087	MEINI	MIRKO	24/01/2020		Non ammesso	1. Non applicato sconto in fattura previsto dal bando 2. Il valore di emissione di NOX in RDE non è inferiore a 126 mg/km.
93	1633345	13/11/2019 20:28:51	T1.2019.0048231	MESSAGGI	ROBERTO	17/02/2020		Non ammesso	1)Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente 2)Non è presente nella fattura lo sconto minimo previsto dal bando
94	1594404	31/10/2019 14:17:10	T1.2019.0044250	MOLTENI	LAURA	16/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
95	1587712	05/11/2019 10:24:41	T1.2019.0045236	MOMBELLI	SONIA	28/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è della classe emissiva prevista dal bando
96	1592762	04/11/2019 11:08:14	T1.2019.0044838	MOMBELLI	RENATO	24/01/2020		Non ammesso	1)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2)Non è presente nella fattura lo sconto minimo previsto dal bando
97	1597669	04/11/2019 17:51:48	T1.2019.0045074	MONTEMEZZANI	STEFANO	24/01/2020	27/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
98	1597980	07/11/2019 14:20:59	T1.2019.0046181	MONTI	ANNAMARIA	30/01/2020	07/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
99	1618089	07/11/2019 23:48:10	T1.2019.0046379	MORANDI	ADOLFO	30/01/2020	15/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
100	1640892	15/11/2019 08:17:56	T1.2019.0048679	MORENI	IVAN	17/02/2020		Non ammesso	1)Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente 2)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
101	1599812	04/11/2019 10:42:56	T1.2019.0044794	MORETTI	SILVANO	24/01/2020	04/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
102	1602741	04/11/2019 23:22:17	T1.2019.0045147	Morganti	Luca	28/01/2020	29/01/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
103	1567246	28/10/2019 12:08:24	T1.2019.0042857	MORINI	EVA VALENTINA	23/01/2020		Non ammesso	1)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2)La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 3. Non è presente nella fattura lo sconto minimo previsto dal bando
104	1597026	01/11/2019 19:39:27	T1.2019.0044489	MOTTA	GIUSEPPE	16/01/2020	26/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
105	1574275	12/11/2019 19:21:21	T1.2019.0047802	MURA	ANGELICA	05/02/2020		Non ammesso	1)Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 2)Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
106	1620638	08/11/2019 14:47:25	T1.2019.0046632	NAPPA	ALFONSO	30/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
107	1599254	03/11/2019 22:43:12	T1.2019.0044676	Negrini	Valeria	24/01/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
108	1541678	18/10/2019 20:43:52	T1.2019.0039800	PACCIORETTI	CAMILLO	10/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del richiedente 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
109	1641078	14/11/2019 14:41:12	T1.2019.0048528	PALUMBO	OTTAVIA	17/02/2020	21/02/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
110	1646094	15/11/2019 18:46:48	T1.2019.0048967	PATELLI	PIETRO	17/02/2020	27/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
111	1551680	20/10/2019 22:45:07	T1.2019.0040121	PATTI	GIACOMO	28/01/2020		Non ammesso	1. Non è stata allegata copia del documento di identità 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
112	1633533	13/11/2019 22:04:14	T1.2019.0048251	PEREGO	NATALE	17/02/2020		Non ammesso	Non è stata allegata la fattura di acquisto con relativo sconto.
113	1640321	14/11/2019 12:16:48	T1.2019.0048467	PERNDRECA	LULZIM	17/02/2020		Non ammesso	1 data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2La Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
114	1646028	15/11/2019 18:38:11	T1.2019.0048965	PIGHETTI	MARIA GRAZIA	17/02/2020 e 28/02/2020	20/02/2020	Non ammesso	Non risulta più proprietaria del veicolo e non è stata fornita evidenza del pagamento dell'acquisto dell'autovettura
115	1578897	28/10/2019 17:43:12	T1.2019.0043003	POLENI	MARIA	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE non è inferiore a 126 mg/km.
116	1598046	05/11/2019 12:52:58	T1.2019.0045319	PONTOGGIA	CECILIA	28/01/2020	29/01/2020	Non ammesso	il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
117	1584326	06/11/2019 19:01:04	T1.2019.0045851	PORTA	CARLO	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
118	1627017	11/11/2019 15:01:55	T1.2019.0047198	Provvido	Antonietta	30/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
119	1548753	18/10/2019 22:07:06	T1.2019.0039819	PUERARI	ALBERTO	09/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
120	1596530	01/11/2019 11:17:01	T1.2019.0044436	QUATTROCCHI	GIANFILIPPO	16/01/2020	22/01/2020	Non ammesso	il richiedente non è residente in Lombardia alla data di presentazione della domanda
121	1583667	29/10/2019 16:06:44	T1.2019.0043434	RAIMONDI	EUGENIO GIOVANNI	23/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
122	1617950	07/11/2019 22:26:22	T1.2019.0046368	REDAELLI	MATTEO ALBERTO	30/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del richiedente 2. Il veicolo radiato non è della classe emissiva prevista dal bando
123	1645763	15/11/2019 17:10:55	T1.2019.0048944	RETTURA	DANIELE	17/02/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
124	1617095	12/11/2019 13:19:35	T1.2019.0047647	ROVATI	DARIO GIUSEPPE	06/02/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
125	1575969	27/10/2019 17:28:58	T1.2019.0042628	SABADINI	IVAN	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
126	1576008	27/10/2019 17:50:08	T1.2019.0042633	SANGA PEDERCINI	CESARE			Non ammesso	Non ammesso a seguito di Rinuncia al contributo
127	1638232	13/11/2019 18:35:57	T1.2019.0048207	SANGALLI	FRANCESCO	17/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
128	1613272	07/11/2019 17:56:58	T1.2019.0046310	SARESIN	ALESSIA	30/01/2020	06/02/2020	Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
129	1612566	06/11/2019 18:37:48	T1.2019.0045843	SCARINGELLA	ANDREA	28/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
130	1600720	04/11/2019 12:56:56	T1.2019.0044911	SCOTTI	GUIDO	24/01/2020	30/01/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
131	1628538	11/11/2019 18:54:38	T1.2019.0047339	SERAFINI	ANDREA	10/02/2020	10/02/2020	Non ammesso	Non applicato sconto in fattura previsto dal bando
132	1578970	28/10/2019 18:22:53	T1.2019.0043013	SESTAKOVA	JANA	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
133	1578322	30/10/2019 00:08:50	T1.2019.0043579	SGURA	ANTONIO	16/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
134	1544141	19/10/2019 09:12:55	T1.2019.0039842	SICORELLO	VINCENZO	09/01/2020	11/01/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
135	1622542	09/11/2019 11:32:14	T1.2019.0046745	SPAZZINI	SAMUELE	06/02/2020	17/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
136	1624025	10/11/2019 19:05:20	T1.2019.0046885	SPEZIANI	IVO	06/02/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
137	1630909	14/11/2019 18:28:52	T1.2019.0048612	STRACCI	ANNA	17/02/2020	19/02/2020	Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
138	1578609	29/10/2019 14:24:16	T1.2019.0043366	SUSI	ANTONELLA	23/01/2020	05/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
139	1587394	30/10/2019 11:47:02	T1.2019.0043708	TAFURO	BIAGIO	16/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
140	1628750	11/11/2019 20:46:07	T1.2019.0047356	TAIOCCHI	FRANCESCA	10/02/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando
141	1579393	28/10/2019 20:52:35	T1.2019.0043079	TELESCA	MAURIZIO	24/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 3. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
142	1623290	09/11/2019 19:50:01	T1.2019.0046811	THEVENET	EMMANUEL JEAN FRANCOIS	06/02/2020		Non ammesso	1. La Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2. data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018
143	1607265	05/11/2019 21:06:04	T1.2019.0045479	TIMELLI	MICHELA	28/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
144	1623324	09/11/2019 19:57:47	T1.2019.0046812	TOMASONI	DEBORA	06/02/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando
145	1595586	31/10/2019 19:30:33	T1.2019.0044404	TORREGGIANI	MIRCA	16/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
146	1574551	28/10/2019 11:44:11	T1.2019.0042844	TOZZETTI	DOMENICO	23/01/2020		Non ammesso	Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

N.	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Data Preavviso di Rigetto	Data eventuale risposta a preavviso di Rigetto	Esito istruttoria	Motivo Inammissibilità
147	1619742	08/11/2019 12:56:18	T1.2019.0046586	TURCO	MASSIMO	30/01/2020		Non ammesso	1Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km 2Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero e non è di proprietà del soggetto richiedente
148	1584920	29/10/2019 20:38:49	T1.2019.0043543	UGGERI	MARCELLO	23/01/2020	24/01/2020	Non ammesso	Il veicolo radiato non è di proprietà del soggetto richiedente
149	1591002	03/11/2019 19:07:06	T1.2019.0044657	URSINO	PIETRO	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
150	1631280	12/11/2019 13:46:45	T1.2019.0047658	VASILE	CARMEN	06/02/2020		Non ammesso	1Il veicolo radiato non appartiene ad una delle classi emissive previste dal bando 2Non è stata allegata la fattura di acquisto
151	1574908	06/11/2019 15:53:17	T1.2019.0045773	VERGANI	ALESSANDRO	28/01/2020	12/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
152	1642841	14/11/2019 22:03:07	T1.2019.0048666	VEZZANI	ILARIA	17/02/2020	26/02/2020	Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
153	1599286	04/11/2019 00:29:49	T1.2019.0044678	Volpi	Luca	24/01/2020		Non ammesso	Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
154	1623041	09/11/2019 15:41:27	T1.2019.0046768	XALLE	CRISTINA	06/02/2020		Non ammesso	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero
155	1548580	18/10/2019 19:43:16	T1.2019.0039791	ZANARDINI	EMILIO	08/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è destinato al trasporto persone 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
156	1551636	03/11/2019 16:13:06	T1.2019.0044630	ZANCHETTA	RICCARDO	24/01/2020		Non ammesso	1. Il veicolo radiato non è di proprietà del richiedente 2. Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero 3. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
157	1602618	04/11/2019 20:51:16	T1.2019.0045106	ZANINI	UGO	24/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/k
158	1597808	02/11/2019 15:41:06	T1.2019.0044553	ZINI	DUILIO	24/01/2020		Non ammesso	1. La data di immatricolazione del veicolo acquistato è antecedente al 2 agosto 2018 2. Il valore di emissione di NOX in RDE del veicolo acquistato non è inferiore a 126 mg/km
159	1632302	12/11/2019 17:37:25	T1.2019.0047766	ZUCCHELLI	EZIO	06/02/2020		Non ammesso	1Non è presente nella fattura lo sconto minimo previsto dal bando 2Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero